



Sistema statistico nazionale
Istituto nazionale di statistica

Atlante di geografia statistica e amministrativa

Edizione 2009





Atlante di geografia statistica e amministrativa

Edizione 2009

A cura di: Fabio Lipizzi

Per informazioni sul contenuto della pubblicazione
rivolgersi al Cont@ct Centre dell'Istat all'indirizzo:
<https://contact.istat.it/>

Eventuali rettifiche ai dati pubblicati saranno diffuse
all'indirizzo www.istat.it nella pagina di presentazione del volume

Atlante di geografia statistica amministrativa

ISBN 978-88-458-1609-3

© 2009

Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, 16 – Roma

Realizzazione: Istat, Servizio Editoria

Stampato nel mese di marzo 2009
per conto dell'Istat presso
Centro stampa e riproduzione s.r.l.
Via di Pietralata, 157 – Roma

Si autorizza la riproduzione a fini non
commerciali e con citazione della fonte

Indice generale

Capitoli	Pag
Introduzione	9
Avvertenze	13
1 Caratteristiche del territorio	15
1.A Zone altimetriche	17
1.B Comuni montani	21
1.C Comuni litoranei, isole marittime minori e arcipelaghi	25
1.D Classificazione dei comuni secondo il grado di urbanizzazione (Forze di lavoro)	29
1.E Agglomerati morfologici urbani (Amu)	33
2 Unità amministrative	37
2.A Circoscrizioni di decentramento comunale	39
2.B Comunità montane	85
2.C Comunità isolate e d'arcipelago	89
3 Unità funzionali: area economica	91
3.A Direzioni regionali e provinciali del lavoro	93
3.B Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa)	97
3.C Centri per l'impiego (Cpi)	101
3.D Agenzia del demanio	105
3.E Agenzia delle entrate	109
3.F Agenzia del territorio	113

Capitoli

Pag

3.G	Agenzia delle dogane	117
3.H	Distretti industriali (Di) - Regioni	121
3.I	Aree obiettivo: convergenza, competitività e cooperazione territoriale	125
4	Unità funzionali: area istruzione, turismo, cultura e servizi sanitari	129
4.A	Uffici scolastici regionali (Usr)	131
4.B	Uffici scolastici provinciali (Usp)	135
4.C	Circoscrizioni turistiche	139
4.D	Direzioni regionali beni culturali e paesaggistici	141
4.E	Soprintendenze beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici etnoantropologici	145
4.F	Azienda sanitaria locale (Asl)	149
5	Unità funzionali: area ambiente, trasporti e reti	151
5.A	Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa)	153
	Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa)	
	Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta)	
5.B	Ambiti territoriali ottimali (Ato)	155
5.C	Aree naturali protette (Anp)	159
5.D	Corpo forestale dello stato (Cfs)	163
5.E	Compartimenti Anas	167
5.F	Direzioni compartimentali movimento e infrastruttura della rete ferroviaria	171
5.G	Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac)	173
5.H	Codici avviamento postale (Cap)	177
5.I	Distretti telefonici	181
6	Unità funzionali: area difesa, sicurezza, giustizia	185
6.A	Questure	187
6.B	Arma dei Carabinieri (CC)	189
6.C	Guardia di finanza (Gdf)	195
6.D	Capitanerie di porto Guardia costiera	199

Capitoli

	Pag	
6.E	Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Vvf)	203
6.F	Corti d'appello	207
6.G	Tribunale ordinario	211
6.H	Giudici di pace	215
7	Unità statistiche	219
7.A	Nomenclatura delle unità territoriali per le statistiche (Nuts)	221
7.B	Sistemi locali del lavoro (SII)	225
7.C	Specializzazione produttiva prevalente dei sistemi locali del lavoro	231
7.D	Distretti industriali - Istat	235
8	Altre partizioni	239
8.A	Diocesi	241
8.B	Regioni ecclesiastiche	243
	Appendice	245
A.1	Regione	247
A.2	Provincia	251
A.3	Comune	255
B	Contenuto del Cd-rom	257

Introduzione¹

L'edizione 2008 dell'*Atlante di geografia statistica e amministrativa* è la versione aggiornata e rivista del precedente lavoro realizzato dall'Istat nel 1997. Il volume del 1997 riportava i diversi livelli amministrativi in cui la Pubblica amministrazione (Pa) articolava i propri uffici periferici. Da quella prima importante esperienza per la giovane disciplina della geografia amministrativa italiana, la nuova edizione si propone di aumentare il numero di partizioni territoriali disponibili per l'utente. Alle delimitazioni di natura amministrativa, aggiornate all'ultima data disponibile, ne sono state affiancate alcune che caratterizzano la natura del territorio italiano. Il quadro viene completato con l'inserimento delle principali partizioni territoriali utilizzate in ambito più propriamente statistico, quali ad esempio i sistemi locali del lavoro.

Uno dei principali obiettivi del volume è quello di essere un prodotto fruibile dagli utenti che si occupano di analisi e studio del territorio. L'Atlante è quindi orientato verso una ricerca più agevole della specifica partizione da analizzare. I singoli capitoli, diversamente da quanto avveniva nella precedente edizione dove erano riportate le specifiche competenze delle amministrazioni centrali, sono organizzati per unità funzionale. Il punto di osservazione viene quindi spostato dalle amministrazioni centrali dello Stato ai raggruppamenti funzionali con i quali le amministrazioni centrali e gli enti periferici si articolano sul territorio.

È bene ricordare che, generalmente, la geografia amministrativa si occupa anche di analizzare le partizioni territoriali e le loro articolazioni sul territorio allo scopo di valutarne l'efficacia.² Questo volume, invece, ha un'esplicita finalità descrittiva. Come già detto, infatti, lo scopo principale è quello di fornire le informazioni sulle diverse partizioni lasciando agli esperti del settore la fase della valutazione.

Sotto il profilo della stabilità territoriale, la diversa natura con la quale si determinano le partizioni amministrative presenta degli aspetti differenziati. Mentre le caratteristiche del territorio sono naturalmente stabili nel tempo, l'organizzazione amministrativa è in continua evoluzione. La necessità di razionalizzare le risorse finanziarie e semplificare gli aspetti normativi trova nelle partizioni consolidate, pur nelle inevitabili eccezioni, uno spazio comune per l'articolazione sul territorio degli uffici periferici della Pubblica amministrazione. Ciò spesso determina una modificazione delle partizioni già disegnate, in luoghi e con scopi diversi, che tende verso suddivisioni amministrative consolidate nel tempo quali, ad esempio, regioni, province e comuni.

Accanto a queste tendenze, permangono elementi d'instabilità spaziale in alcune partizioni che si vanno affermando per l'importanza che rivestono nel governo del territorio e per un suo utilizzo più razionale. Si pensi, ad esempio, ai "Distretti sanitari o socio-sanitari" e alle "Unioni di comuni", divisioni geografiche estremamente utili per le finalità che le caratterizzano, ma ancora suscettibili di ulteriori assestamenti territoriali. Queste partizioni non sono intenzionalmente trattate nel volume a seguito di vincoli imposti dalle esigenze d'informazione statistica. Saranno escluse anche partizioni create *ad hoc* in alcuni territori, ma che non presentano caratteristiche territoriali unitarie, ossia estese all'intero paese, e ciò anche in ragione del problema di confrontabilità statistica.

L'unità territoriale minima di riferimento è l'ambito comunale. Le articolazioni territoriali degli enti amministrativi sono ottenute, generalmente, dall'unione di intere aree comunali. Dove questo non avviene è espressamente specificato. Fa eccezione il secondo capitolo che contiene le delimitazioni delle circoscrizioni di decentramento comunale, individuate da una specifica ricognizione presso i comuni capoluogo di provincia. La rappresentazione di queste aree è resa possibile grazie alla suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento. In occasione del censimento del 2001, infatti, è stato chie-

Il coordinamento tecnico è di Alessandra Carlini, le tavole statistiche sono state elaborate da Stefano Mugnoli e Francesco Ottone, la produzione degli elaborati cartografici a base tematica da Antonella Esposito e Rita Minguzzi.

¹ Il paragrafo è stato curato da Fabio Lipizzi.

² IRES. *Atlante geografico-amministrativo della Regione Piemonte*. Torino, 1999, a cura di F. Ferlaino.

sto alle amministrazioni comunali di suddividere il proprio territorio in sezioni anche per ricostruire dalla loro unione le circoscrizioni di decentramento comunale.

Infine, va anche ricordato che nel corso dell'anno alcune delle rappresentazioni territoriali qui riportate, sono state oggetto di modifica normativa. L'articolo 2 della legge finanziaria 2008, ad esempio, ha modificato l'assetto territoriale delle circoscrizioni di decentramento comunale con valenza amministrativa,³ delle comunità montane⁴ e degli Ambiti territoriali ottimali.⁵

La struttura dell'Atlante

Il volume si compone dei seguenti otto capitoli:

- Caratteristiche del territorio
- Unità amministrative
- Unità funzionali: area economica
- Unità funzionali: area istruzione, turismo, cultura e servizi sanitari
- Unità funzionali: area ambiente, trasporti e reti
- Unità funzionali: area difesa, sicurezza, giustizia
- Unità statistiche
- Altre partizioni

I capitoli sono corredati da schede sintetiche sulle suddivisioni territoriali esaminate. Ogni scheda è costituita da una parte informativa che riguarda le definizioni, l'organizzazione dell'ente e le sue principali funzioni. La scheda, inoltre, contiene generalmente una tabella con alcune informazioni essenziali, uno o più cartogrammi con le delimitazioni delle partizioni amministrative, quando diverse dai confini di regioni e province e le principali fonti normative di riferimento.

Il volume comprende anche due appendici. Nella prima sono riportate brevemente alcune informazioni su regioni province e comuni, mentre, nella seconda sono descritti i dati contenuti nel Cd-rom allegato.

In particolare la prima appendice descrive le partizioni amministrative consolidate nel tempo e alla base dell'articolazione territoriale dello Stato italiano. Il Titolo V della Parte II della Costituzione della Repubblica italiana definisce le basi legislative della materia; l'art. 114 precisa che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". I pilastri su cui si basa il nostro ordinamento istituzionale rappresentano lo sfondo del "paesaggio istituzionale", così come definito da Ferlaino.⁶ In alcuni casi sono i limiti entro i quali sono definiti ulteriori "ritagli" del territorio, come nel caso delle regioni, mentre in altri, le naturali aggregazioni di partizioni troppo fine per un'appropriata organizzazione amministrativa sul territorio, come per i comuni e talvolta anche per le province. Sono quindi riportate in appendice perché non avrebbero trovato un'adeguata collocazione nell'attuale struttura dell'atlante.

³ Il comma 29 della legge finanziaria 2008 ha modificato l'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. La legge attuale stabilisce un innalzamento delle soglie demografiche per la costituzione di circoscrizioni di decentramento comunale di valenza amministrativa. In particolare, per i comuni con una popolazione superiore ai 250 mila abitanti corre l'obbligo della loro istituzione, mentre, in passato la soglia era obbligatoria per i comuni con una popolazione superiori ai 100 mila abitanti. Per i comuni con popolazione tra i 30 mila ed i 100 mila abitanti era resa facoltativa l'istituzione di aree di decentramento, ora, invece, sono i comuni con popolazione tra i 100 mila e 250 mila abitanti ad avere questa possibilità, purché la popolazione delle circoscrizioni non sia inferiore a 30 mila abitanti.

⁴ Il comma 17 della legge finanziaria 2008 modifica l'assetto territoriale delle comunità montane "al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica", prevedendo il "riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

⁵ Il comma 38 della legge finanziaria 2008 modifica l'"organizzazione e" la "gestione del servizio idrico integrato" procedendo "alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa".

⁶ Ferlaino, Fiorenzo. "Spazi semantici, partizioni e reti della Geografia Amministrativa: il caso del Piemonte". In *Dinamiche storiche e problemi attuali della maglia istituzionale in Italia*. A cura di Maria Luisa Sturani. Saggi di Geografia Amministrativa, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2001.

Le elaborazioni geografiche

Gli avanzamenti tecnologici nell'ambito della cartografia digitale e la diffusione dei Sistemi informativi geografici (Gis) hanno notevolmente semplificato le operazioni di produzione e rappresentazione delle delimitazioni territoriali riportate nel volume.

La base geografica di riferimento è quella definita dalle basi territoriali prodotta in occasione dei censimenti del 2001. In particolare, l'intero territorio nazionale è suddiviso dai limiti amministrativi di regioni, province e comuni; ciascun comune, poi, è ulteriormente frazionato in località abitate (centri e nuclei abitati), produttive e case sparse ricostruibili gerarchicamente dalle sezioni di censimento, unità territoriale minima per la raccolta e la diffusione dei risultati censuari.

I dati geografici sono stati pre-elaborati abbinando ai codici comunali il dato alfanumerico delle partizioni di riferimento. Le elaborazioni geografiche sono prodotte con l'ausilio di strumenti di *geoprocessing* quali, ad esempio, l'intersezione tra diversi strati geografici o il *dissolve*, operazione che permette di dissolvere più poligoni in uno unico sulla base di un attributo comune.

Generalmente, le partizioni territoriali sono ottenute elaborando i dati poligonali dei confini comunali e scendendo, in alcuni casi, anche al di sotto del livello comunale.

Infine, tutte le rappresentazioni cartografiche di prodotti tematici a base geo-statistica sono state prodotte utilizzando la tecnologia Gis.

Alcune considerazioni

Procedendo ad una classificazione dei capitoli, la nuova edizione dell'Atlante di geografia statistica e amministrativa può essere concettualmente suddivisa in cinque macroaree: le caratteristiche del territorio, le unità amministrative, quelle funzionali divise in varie aree tematiche, le partizioni statistiche e le altre partizioni.

Alcune delle caratteristiche fisiche del territorio, descritte dalla geomorfologia, si delineano per mezzo di partizioni ormai storicamente comprese nella cultura statistica italiana. In particolare, le zone altimetriche classificano insiemi di comuni contigui secondo le loro caratteristiche fisiche ed agrologiche. Le caratteristiche fisiche del territorio sono alcuni degli elementi che promuovono o vincolano opportunità di sviluppo e/o marginalità socio-economica. Ne sono un esempio le peculiari caratteristiche dei comuni montani, litoranei e delle isole minori.

In questo capitolo è riportata anche la classificazione dei comuni italiani secondo il grado di urbanizzazione, ovvero secondo le caratteristiche antropiche del territorio. Le trasformazioni socio-economiche si riflettono, infatti, sulla "fisicità" del territorio distinguendone le caratteristiche urbane e rurali. Sebbene il criterio adottato per questa classificazione è funzionale all'indagine sulle Forze di lavoro, promossa da Eurostat ed effettuata in Italia dall'Istat, la partizione in oggetto precisa la prevalenza di utilizzo del suolo distinguendo lo sviluppo urbano dei comuni italiani. La morfologia del territorio urbano viene definita anche attraverso lo studio degli agglomerati geo-morfologici. Gli agglomerati sono il risultato di una elaborazione sugli oggetti geografici (centri e nuclei abitati) definiti con il censimento del 2001. Le località sono state aggregate, dalle definizioni riconosciute internazionalmente, secondo la distanza e la consistenza di popolazione (2 mila abitanti). Dall'analisi di questa partizione si delinea un *continuum* di territorio urbanizzato in cui si manifesta la geografia delle località abitate italiane. Una delle peculiarità degli agglomerati geo-morfologici consiste, infatti, nell'attraversamento dei confini comunali, dove il vincolo di contiguità spaziale tra le diverse località è indipendente dai limiti amministrativi. Del capitolo relativo alle unità amministrative fanno parte le circoscrizioni di decentramento comunale, le comunità montane e le comunità isolate e d'arcipelago. Per queste partizioni valgono le considerazioni già espresse nei precedenti paragrafi.

Le unità funzionali riguardano gli ambiti amministrativi in cui il territorio italiano viene "ritagliato" secondo le specifiche competenze e le articolazioni degli enti centrali e periferici. Tuttavia, in questa ampia macroarea sono state inserite anche le delimitazioni delle zone per gli aiuti comunitari allo sviluppo, presenti nell'area economica, i servizi erogati attraverso una rete ed i trasporti: Anas, Ferrovie, Enac, Telecom e Poste. Si noti, in questi ultimi casi, la profonda trasformazione istituzionale che ha investito questi enti nati nell'ambito pubblico ora soggetti di diritto privato.

Alcuni mutamenti di rilievo, dopo oltre dieci anni dalla pubblicazione della precedente edizione, hanno prodotto degli effetti concreti anche sull'attuale assetto organizzativo della Pa e sulle sue articolazioni ter-

ritoriali. Il “paesaggio istituzionale” si è modificato dando seguito al processo di razionalizzazione e semplificazione amministrativa; si pensi ad esempio agli accorpamenti effettuati tra i ministeri dell’economia e delle finanze e regolati dal d.lgs. n. 300/99 sulla riforma dell’organizzazione del Governo; alla creazione delle agenzie fiscali attraverso il d.m. 28 dicembre 2000, n. 1390, e la conseguente scomparsa degli uffici Iva, le cui competenze sono ora degli Uffici locali dell’Agenzia delle entrate.

Nell’area economica sono anche compresi gli enti di promozione e gestione del mercato dei fattori produttivi sia dal lato del lavoro che delle imprese. Oltre alle Direzioni regionale e provinciale del lavoro e alle Camere di commercio, sono riportati anche i risultati dell’indagine condotta dall’Isfol e relativa ai Centri per l’impiego ed ai loro bacini di utenza. Anche in questo caso gli ex uffici di collocamento sono stati oggetto di una radicale riforma che ha portato alla costituzione degli attuali Centri per l’impiego con l’entrata in vigore del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

Di competenza strettamente regionale sono invece le delimitazioni dei distretti industriali. Il concetto primordiale viene concepito dall’economista inglese Alfred Marshall e risale al secolo scorso. In Italia sono attuati da una specifica legislazione regionale e sono caratterizzate da una concentrazione geografica di piccole e medie imprese con una peculiare specializzazione produttiva.

Nel capitolo dedicato alle unità statistiche sono riportate sia le classificazioni adottate in ambito internazionale (Nuts) sia i raggruppamenti omogenei di comuni italiani. I sistemi locali del lavoro (Sll), disegnati dai flussi di pendolarismo casa-lavoro, caratterizzano un mosaico di comuni contigui ottenuti dal superamento dei confini amministrativi di regioni e province. Le dimensioni in cui si consumano le relazioni individuali, infatti, non necessariamente sono contenute in confini amministrativi tracciati, invece, con lo scopo di “governare” sul territorio. In questo specifico ambito traspare lo spazio geografico in cui la popolazione, le imprese e le istituzioni intrattengono rapporti quotidiani tra loro e ciò, naturalmente, avviene anche in misura indipendente dal luogo di residenza degli operatori economici sociali. Particolarmente interessanti, sotto il profilo statistico, sono anche le due classificazioni dei Sll elaborate dall’Istat. La prima classifica tutti i Sll secondo la loro vocazione produttiva prevalente, mentre la seconda analizza esclusivamente Sll con una concentrazione rilevante di piccole e medie imprese (distretti industriali).

Avvertenze

Sigle e abbreviazioni utilizzate

- d.l.** Decreto legge
- d.lgs.** Decreto legislativo
- d.m.** Decreto ministeriale
- d.p.c.m.** Decreto del presidente del consiglio dei ministri
- d.p.R.** Decreto del presidente della Repubblica
- l.** Legge

Ripartizioni geografiche

- Nord-ovest** Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Nord-est** Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
- Centro** Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Mezzogiorno** Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Capitolo 1

Caratteristiche del territorio

Schede	Pag
1.A Zone altimetriche	17
1.B Comuni montani	21
1.C Comuni litoranei, isole marittime minori e arcipelaghi	25
1.D Classificazione dei comuni secondo il grado di urbanizzazione (Forze di lavoro)	29
1.E Agglomerati morfologici urbani (Amu)	33

Il capitolo è stato curato da: Francesco Ottone (par. 1.A e 1.C), Giovanni Lombardo (par. 1.B), Pierpaolo Napolitano (par. 1.D) e Marina Arcasenza (Par. 1.E)

Scheda 1.A

Zone altimetriche

Istituzioni, Enti di riferimento

Istat

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Le zone altimetriche sono una partizione del territorio nazionale individuata in base alle caratteristiche fisiche ed agrologiche dei comuni italiani.

Tali zone sono costituite da gruppi di comuni omogenei, ai limiti inferiori delle zone fitogeografiche dell'*Alpinetum*, del *Picetum* e del *Fagetum*, nonché in relazione ai limiti superiori delle aree di colture in massa della vite nell'Italia settentrionale e dell'olivo nell'Italia centro-meridionale e insulare.

Tenuto conto dell'azione moderatrice del mare sul clima, le zone altimetriche di montagna e di collina sono state divise, rispettivamente, in zone altimetriche di montagna interna e collina interna e di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in queste ultime i territori, esclusi dalla zona di pianura, i comuni bagnati dal mare o in prossimità di esso.

L'elaborazione dei dati di superficie territoriale per zone altimetriche (montagna, collina, pianura) viene eseguita sulla base del sistema circoscrizionale statistico istituito nel 1958.

Nella classificazione dei comuni per zona altimetrica è necessario considerare che molti comuni si estendono territorialmente dalla montagna alla collina o dalla collina alla pianura, coprendo, talvolta, tutte le tre tipologie di zone altimetriche. Tuttavia, per ragioni di carattere tecnico e amministrativo, è stato adottato il criterio della inscindibilità del territorio comunale, ne consegue che l'intero territorio del comune è stato attribuito all'una o all'altra zona altimetrica secondo le caratteristiche fisiche e l'utilizzazione agraria prevalente.

Funzioni e finalità principali

Nel 1958 l'Istat ha suddiviso il territorio nazionale in partizioni omogenee per caratteristiche fisiche ed agrologiche con l'intento di migliorare l'impianto delle statistiche agricole, predisposto in passato, su partizioni di tipo amministrativo. L'attuale classificazione territoriale basata sulle zone altimetriche risponde tuttora alle principali caratteristiche fisiche del territorio rimanendo immutate nel tempo.

Principali riferimenti normativi

Non esistono riferimenti normativi specifici. La classificazione prende spunto dal Catasto agrario del 1911 e dalle successive modifiche del 1921 e 1932 effettuate dall'allora Istituto centrale di statistica.

La realizzazione della ripartizione territoriale in zone altimetriche è stata effettuata per fasi successive e conclusa nel 1958 con i risultati contenuti in uno specifico volume.

Avvertenze all'utilizzo

Esistono due tipi di codifiche delle zone altimetriche:

“Ristretta”

- 1 = montagna;
- 2 = collina;
- 3 = pianura.

“Allargata”

- 1 = montagna interna;
- 2 = montagna litoranea;
- 3 = collina interna;
- 4 = collina litoranea;
- 5 = pianura.

I territori che definiscono la zona montana di norma sono non inferiori ai 600 metri per l'Italia settentrionale e 700 metri per l'Italia centro-meridionale e insulare.


Per la collina di norma sono inferiori ai 600 metri per l'Italia settentrionale e 700 metri per l'Italia centro-meridionale e insulare.

Per quanto concerne la codifica dei nuovi comuni o in conseguenza di variazioni territoriale, oltre alle norme generali, si fa riferimento alla prevalenza dei territori di origine.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Montagna interna					
Numero di comuni per unità territoriale	994	581	265	647	2487
Superficie media dei comuni per unità territoriale (in kmq)	27,1	48,0	58,3	48,1	40,8
Popolazione media dei comuni per unità territoriale	1.815,2	2.787,0	3.458,5	2.742,1	2.458,4
Montagna litoranea					
Numero di comuni per unità territoriale	11	-	5	101	117
Superficie media dei comuni per unità territoriale (in kmq)	43,8	-	60,4	38,8	40,1
Popolazione media dei comuni per unità territoriale	61.976,5	-	32.501,2	5.963,7	12.363,9
Collina interna					
Numero di comuni per unità territoriale	944	263	513	853	2.573
Superficie media dei comuni per unità territoriale (in kmq)	27,1	48,0	58,3	48,1	40,8
Popolazione media dei comuni per unità territoriale	3.602,9	8.097,9	8.551,7	4.705,4	5.414,5
Collina litoranea					
Numero di comuni per unità territoriale	83	16	178	520	797
Superficie media dei comuni per unità territoriale (in kmq)	15,2	26,2	45,5	46,8	42,8
Popolazione media dei comuni per unità territoriale	8.848,6	16.960,1	12.016,1	11.999,3	11.774,5
Pianura					
Numero di comuni per unità territoriale	1.029	620	42	436	2.127
Superficie media dei comuni per unità territoriale (in kmq)	17,4	38,6	128,1	51,7	32,8
Popolazione media dei comuni per unità territoriale	8.899,8	11.801,8	96.921,9	18.800,4	13.513,3

Cartogramma 1.A - Zone altimetriche al 2007



Fonte: Istat

Per saperne di più

Siti internet

- www.istat.it/dati/catalogo/20061102_00

Pubblicazioni

- Istat. *Atlante statistico dei Comuni*. Roma: Istat, 2006. (Informazioni, n. 25)
- Istat. *Circoscrizioni statistiche*. Roma: Istat, 1958. (Metodi e norme, serie C, n. 1)
- Istat. "Revisioni delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse comprese al 21 aprile 1931". In *Annali di Statistica*, Serie VI, Vol. XXII. 1932

Scheda 1.B

Comuni montani

Istituzioni, Enti di riferimento

Regione e
province autonome

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

La legislazione nazionale inerente la classificazione del territorio montano risale alla legge 25 luglio 1952, n. 991, in materia di “Provvedimenti in favore dei territori montani”, artt. 1 e 14, e alla legge del 30 luglio 1957, n. 657, articolo unico, che ha sostituito l’art. 1 della legge citata n. 991. Ai fini dell’applicazione della presente legge sono considerati territori montani:

- i comuni situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare;
- i comuni nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, sono inclusi i terreni montani. La Commissione notifica al Comune interessato e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’avvenuta inclusione nell’elenco.

Inoltre ha la facoltà di includere nell’elenco anche i comuni, o le porzioni di Comune, non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentano pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

La classificazione dei comuni interamente e parzialmente montani è stata quindi stilata dalla Commissione censuaria e dalle regioni, su richiesta di inclusione da parte dei comuni medesimi, ai sensi della legislazione previgente, dalla legge 142/90. L’articolo 29, comma 7, quindi, ha abrogato le norme di riferimento della precedente classificazione, cristallizzando l’elenco della montagna cosiddetta “legale”.

Il Ministero dell’interno, dopo la legge 142/90, ha affermato che non è più nella competenza regionale la classificazione della montagna (precedentemente esercitata ai sensi del secondo comma dell’art. 14 della legge 991/52), oramai preclusa anche a livello statale in ragione dell’abrogazione menzionata. Rimane prerogativa delle regioni la delimitazione delle comunità montane con la possibilità d’includere i comuni interamente e parzialmente montani già classificati tali ante legge 142/90.

Con la riforma costituzionale del titolo V, si attende che venga definitivamente chiarito a chi spetti la competenza legislativa primaria nella definizione della montagna “legale” tra lo Stato e le regioni.

Il d.lgs. 267/00 ha riconfermato che la legge regionale può includere in una comunità montana anche comuni non montani confinanti, al fine di un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata. Tale inclusione non consente tuttavia a detti comuni di acquisire la qualifica di “montani” né di beneficiare dei trasferimenti spettanti ai comuni montani. La popolazione e la superficie della comu-

nità montana saranno, infatti, determinate da quelle dei comuni classificati montani secondo quanto prima illustrato.

Funzioni e finalità principali

La classificazione di un territorio come montano, in base a criteri legislativi, scientifici e statistici uniti ad oggettive ragioni orografiche, dà la possibilità al Comune di usufruire delle risorse erariali di parte corrente assegnate dal Ministero degli interni e di quelle di conto capitale (Fondo nazionale per la montagna) erogate dal Ministero dell'economia in base a quanto affermato nell'articolo 44 della Costituzione italiana.

Principali riferimenti normativi

- Legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di "Nuove disposizioni per le zone montane"
- Legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di "Ordinamento delle autonomie locali"
- Legge 30 luglio 1957, n. 657, in materia di "Modifica all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani"
- Legge 25 luglio 1952, n. 991, in materia di "Provvedimenti in favore dei territori montani"

Avvertenze all'utilizzo

A seguito della legge di riforma costituzionale 3/01, art.117 spetta alle regioni come potestà legislativa residuale, la possibilità, in caso di fusioni o di scissioni di comuni, di determinarne la montanità.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Comuni totalmente montani e parzialmente montani					
Numero di comuni montani	1.333	726	612	1.530	4.201
Superficie media per comune montano (in kmq)	24,1	47,6	64,3	52,6	44,4
Popolazione media per comune montano	2.342,8	4.320,2	10.773,9	4.845,3	4.824,2
Di cui: comuni totalmente montani					
Numero di comuni	1.273	637	461	1.175	3.546
Superficie media per comune (in kmq)	23,9	48,1	57,7	50,7	41,5
Popolazione media per comune	1.842,3	2.787,7	3.473,4	2.794,4	2.539,7

Per saperne di più


Siti internet

- http://www.istat.it/dati/catalogo/20061102_00
- http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20071219_00/
- <http://www.uncem.it/stories/2004/06/07/elencoRegioni.html>
- http://www.uncem.it/gems/comuni_montagna.pdf

Pubblicazioni

- Ctim. *XIV Relazione sullo stato della montagna*. Roma: Ctim, 2008
- Istat-Imont. *Atlante statistico della montagna italiana - Edizione 2007*. Roma: Imont, 2007. (Quaderni della montagna)
- Istat. *Atlante statistico dei comuni*. Roma: Istat, 2006. (Informazioni, n. 25)

Cartogramma 1.B - Comuni montani al 2005



Fonte: Elaborazioni Istat su dati Uncem

Scheda 1.C

Comuni litoranei, isole marittime minori e arcipelaghi

Istituzioni, Enti di riferimento

Istat

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2001/2007

Definizione

Sono definiti litoranei i comuni il cui territorio, almeno in parte, è bagnato dal mare. Per effetto delle caratteristiche geografiche della penisola, in Italia, ci sono 646 comuni litoranei che rappresentano l'otto per cento circa del complesso dei comuni italiani.

Nei comuni litoranei la densità di popolazione è aumentata progressivamente nel corso degli anni. I comuni litoranei sono, in alcuni casi, il terminale infrastrutturale delle rotte commerciali da e verso la penisola, ma, anche della cultura basata sulla più tradizionale produzione ittica e sulla naturale vocazione turistica.

Per la salvaguardia delle coste italiane e lo sviluppo del litorale costiero sono anche previsti specifici finanziamenti nella legge finanziaria 2008.

Secondo l'atto giuridico concretizzato dall'Onu nel 1958 sulla "Convenzione sul mare Territoriale e la zona contigua" un'isola è definita un'estensione naturale di terra circondata dalle acque che resta emersa durante l'alta marea.

Il termine arcipelago, invece, ha un'etimologia greca che sta a significare "mare principale". In Grecia il mare principale è il Mar Egeo che essendo disseminato di isole, diventa sinonimo di mare costellato di isole. L'evoluzione del termine ha poi portato all'odierno significato di gruppo di isole.

Oltre alle già citate caratteristiche dei comuni costieri, gli arcipelaghi e le isole minori, da cui sono costituiti, presentano delle peculiarità geografiche e socio-economiche. Le particolari condizioni d'isolamento hanno dato luogo anche alla costituzione di una specifica associazione, Associazione nazionale comuni isole minori (Ancim) fondata nel 1986. L'Ancim fotografando i principali problemi delle isole minori (trasporti, rifornimenti idrici, salute, scuola, rifiuti urbani, eccetera), dovuti alla mancanza di "continuità territoriale", evidenziò come la soluzione delle criticità richiedesse adeguati strumenti legislativi. Con la legge 28 dicembre 2001, n. 448, viene istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo destinato alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo economico e sociale delle isole minori. Le amministrazioni locali possono anche inserire tra i progetti di valorizzazione interventi mirati allo sviluppo scolastico nelle isole. Con il d.m. 15 marzo 2004, n.163, viene invece regolamentata la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, ai sensi dell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Funzioni e finalità principali

Le caratteristiche fisiche del territorio sono alcuni degli elementi che promuovono o vincolano opportunità di sviluppo e/o marginalità socio-economica. Ne sono un esempio le peculiari caratteristiche dei comuni litoranei e delle isole minori. La conoscenza di queste caratteristiche evidenzia la necessità di alcuni interventi per migliorare le condizioni di svantaggio di alcune aree geografiche del Paese.

Principali riferimenti normativi

- Decreto ministeriale 15 marzo 2004, n. 163, in materia di “Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, ai sensi dell’articolo 25, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”
- Legge 3 agosto 1999, n. 265, in materia di “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”
- Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 5, in materia di “interventi per lo sviluppo delle Isole Minori”

Avvertenze all'utilizzo

- Comuni costieri
Il codice viene attribuito al momento della costituzione del comune o della variazione territoriale che ne comporti la modifica ed è:
0 = Comune non bagnato dal mare;
1 = Comune bagnato dal mare.
- Isole minori
In occasione del Censimento generale della popolazione 2001, l'Istat ha proceduto alla codifica delle isole differenziandole in isole marittime e lacuali.
Il codice è formato da un primo numero che definisce il tipo di isola (5 isola marittima, 6 isola lacuale) seguito da un progressivo nazionale di 4 cifre.

Alcuni numeri relativi ai comuni litoranei - 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di comuni litoranei	63	34	82	466	645
Superficie media dei comuni litoranei (in kmq)	21,0	105,3	93,6	65,0	66,5
Popolazione media dei comuni litoranei	20.676,3	35.987,8	59.771,7	20.381,1	26.240,4

Alcuni numeri relativi alle isole minori e arcipelaghi - 2001

	Numero di isole	Popolazione censimento 2001	Superficie (kmq)*
Isola			
Costituita da più comuni	4	100.455	307,1
Con parte di comune su terra ferma **	217	44.962	189,9
Con comune costituito solo da isole	92	56.768	360,8
di cui su singola isola	4	19.134	97,2
Arcipelago			
Arcipelago Toscano	28	31.006	290,8
Isole Tremiti	5	367	3,2
Arcipelago della Maddalena	37	11.369	51,9
Arcipelago Pontino	11	3.743	11,9
Arcipelago Campano	7	79.599	61,4
Arcipelago del Sulcis	10	6.444	51,6
Isole Lipari (Eolie)	16	12.854	116,0
Isole Egadi	9	4.137	38,3
Isole Pelagie	5	5.725	25,2

* Superficie stimata. ** Nel conteggio, le isole maggiori Sicilia, Sardegna, Elba e Ischia sono state considerate terra ferma.

Cartogramma 1.C.a - Comuni litoranei, isole marittime minori e arcipelaghi al 2007



Fonte: Istat

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www.ancim.it/>
- www.globalgeografia.com/mondo/mare_ter/mare_ter4.htm

Pubblicazioni

- Istat. *Elenco dei comuni al 1 gennaio 2007*. <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/comuni/>
- Istat. *Elenco dei comuni al 31 maggio 2001*. Roma: Istat, 2001. (Metodi e norme n. 11)

Cartogramma 1.C.b - Comuni litoranei, isole marittime minori e arcipelaghi al 2007



Scheda 1.D

Classificazione dei comuni secondo il grado di urbanizzazione (Forze di lavoro)

Istituzioni, Enti di riferimento

Eurostat

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2001

Definizione

Esistono numerosi approcci al tentativo di classificare le aree secondo le caratteristiche urbane e rurali. Il concetto di “grado di urbanizzazione” definito da Eurostat è utilizzato dall’ente ufficiale della statistica europea in varie indagini; in particolare in quella sulle forze di lavoro e quella sul reddito e le condizioni di vita, Eu-silc.

Nell’ambito della indagine sulle forze di lavoro il grado di urbanizzazione, in base alle definizioni stabilite da Eurostat, prevede la presenza di tre livelli:

- **Alto:** si tratta di zone densamente popolate, ottenute dalla aggregazione di unità locali territoriali contigue di densità superiore ai 500 abitanti per chilometro quadrato ed un ammontare complessivo di popolazione di almeno 50 mila abitanti.
- **Medio:** sono le zone ottenute per aggregazione di unità locali territoriali, non appartenenti al gruppo precedente, con una densità superiore ai 100 abitanti per chilometro quadrato, che in più o presentano un ammontare complessivo di popolazione superiore ai 50 mila abitanti o risultano adiacenti a zone del gruppo precedente.
- **Basso:** si tratta delle aree rimanenti, che non sono state classificate nei precedenti due gruppi.

Le unità territoriali locali di base utilizzate dall’Istat per la identificazione delle tre diverse tipologie di aree sono i comuni.

Funzioni e finalità principali

Numerosi sono stati i tentativi effettuati in Italia e all’estero per ottenere un’adeguata discriminazione delle situazioni tipiche del contesto urbano da quelle relative al contesto rurale. Tra questi si ricordano quelli effettuati dall’Istat e anche da organismi internazionali, come Eurostat e Oecd.

Nel corso degli anni Novanta Eurostat ha sperimentato nuove metodologie al fine di identificare il grado di urbanizzazione delle unità territoriali, privilegiando algoritmi basati prevalentemente sulla densità di popolazione, indicatore ritenuto particolarmente adeguato alla discriminazione delle aree urbane. La metodologia e i livelli di soglia proposti da Eurostat tengono conto inoltre in modo determinante della contiguità tra aree locali.

Città, insediamenti, agglomerati urbani, distretti urbani sono alcuni dei termini più frequentemente utilizzati, anche nel contesto delle analisi statistiche, per riferirsi ad aree che presentano un particolare grado di urbanizzazione.

La finalità della proposta di Eurostat mira alla armonizzazione dei metodi, dei concetti e delle classificazioni su cui far convergere la statistica ufficiale europea. La definizione dell’indicatore “grado di urbanizzazione” è soprattutto finalizzato a rispondere alle esigenze specifiche dell’indagine europea sulle forze di lavoro, che intende distinguere se le unità di indagine risiedono o meno in un’area urbanizzata o densamente popolata.

Principali riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali
- Regolamento (CE) n. 1983/2003, della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie

Avvertenze all'utilizzo

La assegnazione del grado di urbanizzazione ai comuni attuali ha carattere convenzionale ed è stata effettuata: a) nel caso di scissione, facendo ereditare al nuovo comune il grado di urbanizzazione del comune di provenienza, b) nel caso di aggregazione di territori da comuni di grado di urbanizzazione diverso, tenendo conto del confronto del valore di densità con le soglie stabilite da Eurostat.

Alcuni dati numerici relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Grado di urbanizzazione basso					
Percentuale del numero di comuni	32,9	15,9	13,9	37,3	100,0
Percentuale di superficie	18,0	18,6	19,4	44,1	100,0
Percentuale di popolazione	16,7	16,5	19,6	47,1	100,0
Grado di urbanizzazione medio					
Percentuale del numero di comuni	38,4	23,8	12,4	25,4	100,0
Percentuale di superficie	19,4	24,2	19,6	36,8	100,0
Percentuale di popolazione	21,0	24,8	20,6	33,5	100,0
Grado di urbanizzazione alto					
Percentuale del numero di comuni	58,2	10,5	5,2	26,2	100,0
Percentuale di superficie	30,7	21,8	17,9	29,6	100,0
Percentuale di popolazione	34,8	14,7	18,6	31,9	100,0
Totale					
Percentuale del numero di comuni	37,8	18,3	12,4	31,6	100,0
Percentuale di superficie	19,2	20,6	19,4	40,8	100,0
Percentuale di popolazione	26,5	19,0	19,6	34,9	100,0

Per saperne di più


Siti internet

- http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2006/index_en.htm
- www.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/
- www.oecd.org

Pubblicazioni

- Eurostat-Regions: Statistical Yearbook 2006. http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/eurostatyearbook_1933.html
- Istat. *Atlante statistico dei Comuni*. Roma: Istat, 2006. (Informazioni, n. 25)
- Istat. *100 statistiche per il Paese. Indicatori per conoscere e valutare*. Roma: maggio 2008. www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080507_00/
- Oecd. OECD Factbook: Economic, Environmental and Social Statistics. http://www.oecd.org/document/15/0,3343,en_2649_33715_33912015_1_1_1_1,00.html

Cartogramma 1.D - Grado di urbanizzazione dei comuni - Anno 2001



Fonte: Istat

Scheda 1.E

Agglomerati morfologici urbani (Amu)

Istituzioni, Enti di riferimento	Istat
Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda	2001

Definizione

La suddivisione del territorio in Agglomerati morfologici urbani (Amu) ha l'obiettivo di individuare porzioni di territorio con caratteristiche urbane così come sono state definite dalle direttive Unecel\Eurostat. In accordo con questa definizione, un'area urbana è legata al concetto di località, cioè una zona la cui popolazione censuaria supera le 2 mila unità e nella quale i gruppi di popolazione vivono in costruzioni e manufatti umani che non distano più di 200 metri (ad eccezione di alcune zone quali parchi, strade e aree industriali).

La fonte cartografica utilizzata per la definizione degli Amu è quella delle basi territoriali prodotte in occasione del 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2001. Il territorio nazionale è suddiviso in base ai limiti amministrativi in regioni, province e comuni; ciascun comune è stato ulteriormente frazionato in località abitate (centri e nuclei abitati) ricostruibili gerarchicamente dalle sezioni di censimento. Le sezioni sono gli elementi territoriali minimi per la raccolta e la diffusione dei risultati, la cui estensione è inversamente proporzionale alle unità di rilevazione presenti (famiglie).

L'attuazione operativa degli agglomerati morfologici urbani ha visto l'uso intensivo di strumenti Gis applicati alle basi territoriali. La realizzazione di un modello procedurale ha consentito di automatizzare le operazioni necessarie per la determinazione degli Amu e di sintetizzare il flusso di lavoro.

Il metodo utilizzato prevede una serie di passi successivi. In primo luogo si è partiti dai centri e dai nuclei abitati, escludendo le aree extraurbane, le sezioni di censimento di case sparse e le località produttive. Centri e nuclei sono stati via via fusi tra loro in agglomerati urbani, quando questi superavano le soglie previste (almeno 2 mila residenti e una distanza massima di 200 metri). La reiterazione di questa procedura di aggregazione spaziale ha condotto all'individuazione di 2.705 agglomerati urbani distribuiti su tutto il territorio italiano e, per costruzione, indipendenti dai limiti amministrativi (Cartogramma 1.E). La popolazione che vive in agglomerati morfologici urbani ammonta a quasi 46,5 milioni di abitanti (81,7 per cento), mentre, in termini di estensione territoriale essi coprono poco meno del 5 per cento del territorio nazionale. Le sezioni di censimento che contribuiscono alla definizione degli aggregati morfologici urbani sono 235.423 (su un totale di 382.534, pari al 61,5 per cento).

Si distinguono piccoli agglomerati urbani, con una popolazione residente prossima alla soglia delle 2 mila persone (il centro di Sarnano in provincia di Macerata e il centro di Lurano in provincia di Bergamo) e agglomerati estesi come quello di Milano in cui risiedono 4.401.187 abitanti. L'agglomerato che insiste sulla Capitale si posiziona invece al terzo posto (2,5 milioni di abitanti) dopo quello di Napoli (3,4 milioni di abitanti) ed è seguito, sempre in termini di popolazione, dall'agglomerato urbano di Torino (1,3 milioni di abitanti). Nel complesso nei primi dieci agglomerati morfologici urbani italiani, che includono oltre ai quattro già citati anche quelli di Padova, Firenze, Palermo, Genova, Catania e Bergamo, risiede il 34,4 per cento della popolazione nazionale mentre se si allarga il cerchio a tutti quelli con più di 100 mila abitanti si raggiunge quasi il 50 per cento della popolazione.

Gli agglomerati morfologici urbani si caratterizzano comunque per le loro dimensioni, nell'insieme, abbastanza contenute. In media, in Italia, vivono negli Amu poco più di 17 mila residenti e gli agglomerati di piccolissime dimensioni sono 1.500, ovvero il 55,5 per cento del totale; tuttavia la popolazione che vi risiede è appena il 10 per cento della popolazione.

Funzioni e finalità principali

I dati relativi agli aggregati morfologici urbani sono stati elaborati seguendo gli standard stabiliti dall'Ufficio statistico della Comunità europea (Eurostat).

Tale organismo internazionale ha la necessità di individuare unità territoriali di riferimento al fine di integrare, confrontare e mettere a disposizione dati provenienti da paesi geograficamente differenti.

Alcuni numeri relativi al 2001

Agglomerati morfologici urbani per ampiezza demografica

Classi di ampiezza demografica	Numero di agglomerati morfologici urbani		Popolazione residente in agglomerati morfologici urbani		
	Valori assoluti	Valori percentuali	Valori assoluti	Valori percentuali	Dimensione media
2.001-5.000	1500	55,5	4.677.429	10,0	3.118,3
5.001-15.000	802	29,6	6.655.334	14,3	8.298,4
15.001-50.001	291	10,8	9.695.306	16,5	26.444,4
15.001-100.000	63	2,3	4.304.377	9,2	68.232,4
Oltre 100.000	49	1,8	23.251.595	49,9	474.522,3
Italia	2.705	100,0	46.584.041	100,0	17.221,5

Per saperne di più


Siti internet

- www.unece.org/stats/documents/Statistical_standards_&_studies/49.e.pdf

Pubblicazioni

- Istat. *Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2007*. Roma: Istat, 2008. http://www.istat.it/dati/catalogo/20070523_00/
- Istat. *Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2006*. Roma: Istat, 2007. http://www.istat.it/dati/catalogo/20080528_00/
- Office for National Statistics. *Census 2001. Key Statistics for Urban Areas in England and Wales*. London: The Stationery Office. June 2004
- UNECE-Eurostat. *Recommendations for the 2000 Censuses of Population and Housing in the ECE Region*. New York and Geneva: United Nations. 1998

Cartogramma 1.E - Aggregati morfologici urbani - Anno 2001



Fonte: Istat

Capitolo 2

Unità amministrative

Schede	Pag
2.A Circoscrizioni di decentramento comunale	39
2.B Comunità montane	85
2.C Comunità isolate e d'arcipelago	89

Il capitolo è stato curato da: Fabio Lipizzi (par. 2.A) e Alessandra Carlini (par. 2.B e 2.C)

Scheda 2.A

Circoscrizioni di decentramento comunale

Istituzioni, Enti di riferimento	Comune
Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda	2001

Definizione

L'ordinamento amministrativo italiano prevede il decentramento locale, esplicito nell'art. 17 del d.lgs 267/00, e la divisione del territorio comunale in circoscrizioni di decentramento.

La legge obbliga i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti alla suddivisione del proprio territorio in circoscrizioni di decentramento, mentre, le rende facoltative per i comuni con una popolazione compresa tra 30 mila e 100 mila abitanti.

L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

Nella legge viene anche citata la possibilità per i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti di prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale determinando, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

Accanto all'articolazione amministrativa locale esistono le suddivisioni toponomastiche, senza un carattere amministrativo, che storicamente suddividono il territorio comunale in aree sub-comunali.

Funzioni e finalità principali

Agli organi di governo della circoscrizione spetta il compito di indirizzo e controllo sulla gestione dei servizi di base ed esercizio di funzioni delegate, rimanendo agli organi burocratici la gestione diretta di tali servizi. Con lo statuto comunale e con il regolamento specifico si provvede a disciplinare l'organizzazione e le funzioni della circoscrizione.

Le funzioni affidate alle circoscrizioni di decentramento sono relative:

- allo stato civile e all'anagrafe;
- ai servizi elettorali;
- alla leva militare;
- alla statistica;
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico;

e di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che possono essere affidate ai comuni dalla legge.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 17, in materia di “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 10, in materia di “Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”
- Legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 12 e 13, in materia di “Ordinamento delle autonomie locali”
- Statuti e Regolamenti comunali

Avvertenze all’utilizzo

I dati delle circoscrizioni di decentramento comunale sono stati acquisiti durante le operazioni censuarie del 2001. Ad ogni Comune è stato chiesto di ricostruire le aree di decentramento comunale dalla somma d’interesse sezioni di censimento (unità territoriali minime per la rilevazione censuaria).

I cartogrammi che seguono dei grandi comuni (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Messina) fanno riferimento al 2001, mentre, per gli altri è stata condotta una specifica ricognizione negli anni 2006-2007. Per le province di Pesaro e Urbino e Massa-Carrara la ricognizione ha interessato tutti i quattro comuni. Per le nuove province sarde di Ogliastra (Lanusei, Tortoli), Carbonia-Iglesias (Carbonia, Iglesias), Medio Campidano (Sanluri, Villacidro) e Olbia-Tempio (Olbia, Tempio Pausania) istituite con legge regionale n. 9 del 12 luglio 2001, le successive deliberazioni hanno stabilito che entrambi i comuni delle province sono capoluogo. Le aree subcomunali dei comuni di Rimini, Pesaro e Ancona non ricostruiscono la suddivisione in sezioni di censimento del 2001.

Per i comuni di Latina, Avellino e Brindisi non sono disponibili le suddivisioni in aree subcomunali.

Per saperne di più


Siti internet

- Siti internet comunali

Pubblicazioni

- Istat. *14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001 - Popolazione residente e abitazioni nei grandi comuni italiani*. Roma: Istat, 2003-2005. (Fascicoli dei grandi comuni)


Cartogramma 2.A.a - Comuni e capoluogo di provincia con circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Torino




Comune di Vercelli




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Biella




Comune di Verbania




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Novara




Comune di Cuneo




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Asti




Comune di Alessandria




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Aosta




Comune di Varese




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Como




Comune di Lecco




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Milano




Comune di Bergamo




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Brescia




Comune di Pavia



Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Cremona




Comune di Mantova




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Bolzano




Comune di Trento




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Verona




Comune di Vicenza




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Treviso




Comune di Venezia




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Padova




Comune di Pordenone




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Udine




Comune di Gorizia




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Trieste




Comune di Savona




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Genova




Comune di La Spezia




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Piacenza




Comune di Parma




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Reggio Emilia




Comune di Modena




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Bologna




Comune di Ferrara




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Ravenna




Comune di Cesena




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Forlì




Comune di Rimini




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Carrara




Comune di Massa




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Lucca




Comune di Pistoia




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Firenze




Comune di Prato




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Livorno




Comune di Pisa




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Arezzo




Comune di Siena




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Grosseto




Comune di Perugia




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Terni




Comune di Pesaro




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Ancona




Comune di Macerata




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Ascoli Piceno




Comune di Viterbo




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Rieti




Comune di Roma




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Frosinone




Comune di Pescara




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Napoli




Comune di Salerno




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Foggia




Comune di Bari




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Taranto




Comune di Lecce




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Potenza




Comune di Cosenza




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Catanzaro




Comune di Vibo Valentia




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Reggio Di Calabria




Comune di Trapani




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Palermo




Comune di Messina




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Agrigento




Comune di Catania




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Ragusa




Comune di Siracusa




Fonte: Istat

Cartogramma 2.A.b segue - Circoscrizioni di decentramento comunale - Anno 2001

Comune di Sassari



Comune di Cagliari



Fonte: Istat

Scheda 2.B

Comunità montane

Istituzioni, Enti di riferimento

Uncem, Regione

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2006

Definizione

La Comunità montana è stata originariamente istituita come “Ente di diritto pubblico” con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Attualmente, sulla base dell’articolo 7 della legge di riforma dell’ordinamento delle autonomie, n. 265 del 1999 è qualificata giuridicamente come “Ente locale”.

La delimitazione territoriale delle comunità montane è prerogativa regionale in base a quanto stabilito dall’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Essa è composta da organi eletti in secondo grado con le rappresentanze dei comuni che la costituiscono. Delle comunità montane fanno parte i comuni classificati interamente e parzialmente montani.

La Regione può includere nelle comunità montane anche comuni non montani confinanti, con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema socio-economico della comunità. (decreto legislativo 267/00).

La Regione può inoltre escludere dalla Comunità montana i comuni parzialmente montani con popolazione montana inferiore al 15 per cento di quella complessiva.

Sono in ogni caso esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 40 mila abitanti.

Nel 2006 le comunità montane erano 357.

Funzioni e finalità principali

Il ruolo della Comunità montana è di:

- provvedere alla valorizzazione socio-economica dei territori montani attraverso la realizzazione di piani di sviluppo e di interventi speciali per la montagna;
- esercitare le funzioni proprie assegnate dalla legge, nonché quelle delegate dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune;
- assicurare l’esercizio associato di funzioni comunali e la gestione associata di servizi per conto dei comuni.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in materia di “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- Legge 3 agosto 1999, n. 265, in materia di “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”
- Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 28, in materia di “Ordinamento delle autonomie locali”

- Legge 3 dicembre 1971, n. 1.102, art. 4, in materia di “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”

Avvertenze all'utilizzo

- Nella Regione Sicilia, l'istituto delle comunità montane è stato abolito con l'articolo n. 45 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, che demanda alle rispettive province di competenza territoriale le funzioni delle soppresse comunità montane.
- Nel Friuli-Venezia Giulia le comunità montane sono state abolite in base all'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18, ma ripristinate in base alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 2, comma 27 nell'anno 2004.
- Le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Sardegna prevedono la presenza di capoluoghi di provincia all'interno delle proprie comunità.
- Nel corso dell'anno 2008 alcune regioni hanno provveduto ad una revisione delle comunità montane.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Comunità montane					
Numero delle comunità montane al 2006	105	61	64	127	357
Numero medio comuni per Comunità montana	13,2	12,2	9,4	11,1	11,6
Superficie media per Comunità montana (kmq)	306,8	565,5	539,1	519,4	468,3
Popolazione media per Comunità montana	25.600,0	43.523,2	42.991,4	35.915,4	35.449,9

Per saperne di più


Siti internet

- www.uncem.it
- www.parlamento.it/leggi/deleghe/00267dl.htm
- www.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/
- http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20071219_00/

Pubblicazioni

- Ctim. *XIV Relazione sullo stato della montagna*. Roma: Ctim, 2008
- Istat-Imont. *Atlante statistico della montagna italiana - Edizione 2007*. Roma: Imont, 2007. (Quaderni della montagna)
- Istat. *Atlante statistico dei comuni*. Roma: Istat, 2006. (Informazioni, n. 25)

Cartogramma 2.B - Comunità montane al 2006



Fonte: Elaborazioni Istat su dati Uncem

Scheda 2.C

Comunità isolane e d'arcipelago

Istituzioni, Enti di riferimento

Uncem, Regione

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Le comunità isolane e d'arcipelago sono enti locali costituiti dall'unione di più comuni ed hanno la stessa natura e ruolo delle comunità montane.

Le comunità isolane e d'arcipelago possono essere istituite in ciascuna isola o arcipelago d'isole, con le sole eccezioni delle due isole maggiori Sicilia e Sardegna.

Vengono istituite con provvedimento regionale. Gli organi rappresentativi ed esecutivi sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti.

In Italia è stata istituita solo la Comunità dell'arcipelago delle Isole Ponziane composta dalle isole di Ponza e Ventotene.

Funzioni e finalità principali

Le comunità isolane e d'arcipelago esercitano congiuntamente determinate funzioni per sopperire alle necessità collegate alle particolarità geografiche.

Le comunità isolane sono un ente locale sovracomunale dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali. L'ente ha la finalità di promuovere la valorizzazione del proprio ambito territoriale di perseguire l'armonico sviluppo delle condizioni di esistenza delle popolazioni isolane, attraverso l'esercizio di funzioni proprie o delegate e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Principali riferimenti normativi


- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 29
- Decreto del presidente della Giunta regionale del Lazio 478/02, ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni e dell'art. 29 del decreto legislativo 267/00
- Statuto della Comunità dell'arcipelago delle isole ponziane: approvato con delibera consiliare 28 febbraio 2003, n. 4, e successiva modifica approvata con delibera consiliare 26 ottobre 2006, n. 10

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www.arcipelagoponziano.it>

Cartogramma 2.C - Comunità isolane e d'arcipelago - Anno 2007



Fonte: Elaborazioni Istat su dati Uncem

Capitolo 3

Unità funzionali: area economica

Schede	Pag
3.A Direzioni regionali e provinciali del lavoro	93
3.B Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa)	97
3.C Centri per l'impiego (Cpi)	101
3.D Agenzia del demanio	105
3.E Agenzia delle entrate	109
3.F Agenzia del territorio	113
3.G Agenzia delle dogane	117
3.H Distretti industriali (Di - Regioni)	121
3.I Aree obiettivo: convergenza, competitività e cooperazione territoriale	125

Il capitolo è stato curato da: Tiziana Clary (par. 3.A, 3.B e 3.C), Fabio Lipizzi (par. 3.D, 3.E, 3.F e 3.G), Pierpaolo Napolitano (par. 3.H) e Maria Rosaria Prisco (par. 3.I)

Scheda 3.A

Direzioni regionali e provinciali del lavoro

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2005

Definizione

Con l'introduzione del d.m. 7 novembre 1996, n. 68 le strutture periferiche del Ministero del lavoro sono rappresentate dalla Direzione regionale (Drl) e provinciale del lavoro (Dpl). Con tale regolamento si è provveduto all'unificazione delle due separate strutture periferiche, precedentemente esistenti, quali gli Ispettorati del lavoro e gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Le Direzioni regionali del lavoro sono istituite in ogni capoluogo di regione con la sola eccezione della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Le Direzioni provinciali del lavoro sono istituite presso ciascun capoluogo di provincia con le eccezioni delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella provincia di Aosta le funzioni della Dpl sono svolte dalla Drl.

La Drl e la Dpl sono entrambe articolate nei seguenti uffici:

- settore politiche del lavoro;
- settore ispezione del lavoro;
- ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.

Per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fatte salve le competenze previste dai rispettivi statuti *“anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite”* (art. 1, co. 3 d.lgs. 276/03).

Funzioni e finalità principali

Con direttiva ministeriale del 22 agosto 2000 sono stati ridefiniti i compiti delle direzioni regionali e provinciali, contenute nel d.m. n. 68 del 1996, a seguito del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro (d.lgs. 469/97), nonché delle nuove attribuzioni in materia di immigrazione, vigilanza e di tutela del rapporto di lavoro, di conciliazione delle controversie nel settore pubblico e privato.

Alla Drl sono attribuiti i seguenti compiti generali:

- coordinamento, indirizzo e verifica delle attività delle Drl;
- servizio di prevenzione e protezione;
- individuazione dei fabbisogni di risorse nelle sedi territoriali e proposte di acquisizione di nuove risorse e gestione della mobilità sul territorio regionale del personale in dotazione;
- determinazione dei fabbisogni formativi del personale;
- controllo della funzionalità del Sistema informativo lavoro (Sil) mediante il coordinamento delle attività delle direzioni provinciali, anche attraverso forme di collaborazione con le amministrazioni regionali.

Alla Dpl sono attribuiti i seguenti compiti generali:

- programmazione, svolgimento e verifica dell'attività di vigilanza del lavoro nonché dell'azione ammini-

strativa in materia di conciliazione delle controversie di lavoro nel settore pubblico e privato, di politica del lavoro relativamente alle attribuzioni statali e di promozione e sviluppo della cooperazione;

- promozione, indirizzo e verifica delle attività dei Centri per l'impiego;
- funzioni tecnico-legali connesse alle attività di ispezione del lavoro;
- conduzione e manutenzione del Sil.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”
- Decreto ministeriale lavoro 22 agosto 2000, in materia di “Definizione dei compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro”
- Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Avvertenze all'utilizzo

Nelle province sarde di nuova istituzione (legge regionale 12 luglio 2001, n.9), quali Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, divenute operative con le elezioni provinciali dell'8 e 9 maggio 2005, non sono state costituite le direzioni provinciali del lavoro.


Il nuovo ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/00, art. 21) ha stabilito che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente la nascita di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Per saperne di più

Siti internet

- www.lavoro.gov.it/lavoro/direzioni

Cartogramma 3.A - Direzioni regionali e provinciali del lavoro - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Scheda 3.B

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa)

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dello sviluppo
economico, Regione

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Con l'entrata in vigore della legge 580/93 le Camere di commercio sono state oggetto di un processo di riordino che ha conferito loro un'autonomia rispetto al Governo centrale, con l'attribuzione della potestà statutaria e la corrispondente autonomia finanziaria.

La vigilanza sulle attività delle Camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministero dello sviluppo economico. Ogni anno il Ministero presenta al Governo una relazione generale sulle attività di tali enti, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.

Alla fine degli anni Novanta sono intervenuti ulteriori provvedimenti statuali di riforma delle Camere di commercio, quali: la legge 59/97 che le ha ricomprese nella categoria delle autonomie locali, il d.lgs. 112/98 che ha tra l'altro attribuito alle Camere di commercio un ruolo significativo nello sviluppo del territorio e la legge 191/98 con cui si è conferita un'autonomia regolamentare per la disciplina delle materie attribuite dalla legge 580/93.

Le Camere di commercio, enti autonomi di diritto pubblico aventi sede nei capoluoghi di provincia, svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza – coincidente di regola con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'art. 17 della legge 142/90 – funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

Gli organi camerale sono costituiti da: il Consiglio, la Giunta, il Presidente, il Collegio dei revisori.

Funzioni e finalità principali

Nell'ambito della propria autonomia statutaria e della circoscrizione territoriale di competenza, la Camera di commercio è chiamata a svolgere compiti istituzionali e promozionali, quali:

- promozione e supporto degli interessi generali delle imprese mediante azioni di sostegno dell'esportazione, formazione ed addestramento professionale, erogazione di contributi e finanziamenti alle imprese, eccetera;
- funzioni amministrative consistenti nella tenuta del Registro delle imprese, del Registro informatico dei protesti cambiari, nella gestione di albi, ruoli ed elenchi; alle tradizionali attività di tenuta dei registri si affiancano poi le attività di certificazione, di rilascio delle licenze, di autorizzazione per attività di varia natura, di accertamento, d'ispezione e irrogazione di sanzioni amministrative;
- compiti di regolamentazione e controllo del mercato, mediante l'istituzione di sportelli di conciliazione e di camere arbitrali che facilitino la risoluzione delle controversie fra le imprese, o fra queste e i consumatori; predisposizione dei contratti-tipo nel rapporto tra imprese (e loro associazioni) e consumatori (e loro associazioni); controllo sulle clausole inique dei contratti; le Cciaa possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi a delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, in base all'art. 2601 del Codice civile;

- analisi statistica, studio e ricerca in campo economico, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza delle dinamiche socio-economiche delle rispettive realtà locali. Le Cciao, inoltre, in quanto organi del Sistema statistico nazionale collaborano con l'Istat nella realizzazione di indagini statistiche sul territorio provinciale e comunale (d.lgs. 322/89).

La Cciao svolge inoltre ogni altra funzione propria, o delegata dallo Stato, dalla Regione e da altri enti ed istituzioni, o in cooperazione con ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuta necessaria al perseguimento dei propri scopi, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali. Al fine di raggiungere gli obiettivi della promozione economica, dello sviluppo del sistema delle imprese e dell'economia locale, le Cciao possono realizzare e gestire direttamente strutture e infrastrutture, sia a livello locale che nazionale, partecipare, con altri soggetti pubblici o privati, ad organismi associativi, enti, consorzi o società. La legge 580/93, inoltre, consente alle Cciao di costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, nonché di prendere parte agli accordi programma previsti dalla legge di riforma delle autonomie locali (legge 142/90).

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di "Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"

Avvertenze all'utilizzo

A seguito della legge regionale 11 giugno 2004, n. 146, istitutiva della nuova provincia di Monza e Brianza, e nonostante non sia ancora completato l'iter amministrativo con l'insediamento del Consiglio provinciale, si è costituita - luglio 2007- la Cciao di Monza; diversamente non sono state ancora create le camere di commercio nelle nuove quattro province sarde di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, istituite con legge regionale 12 luglio 2001, n. 9.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di Cciao	25	22	21	36	104
Numero medio di comuni per Cciao	122,4	67,3	47,8	71,0	77,9
Superficie media per Cciao (in kmq)	2.318,0	2.817,3	2.780,0	3.417,4	2.897,5
Popolazione media per Cciao	631.178,9	515.339,5	555.979,9	578.521,4	573.262,4

Per saperne di più

Siti internet

- www.cameradicommercio.it
- www.infocamere.it/cciao.html
- www.unioncamere.it/

Pubblicazioni

- Unioncamere. *Testo unico delle Camere di commercio. La legge 580 e i provvedimenti normativi successivi*. Roma: 10 dicembre 2007. <http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10122007041150.pdf>

Cartogramma 3.B - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero dello sviluppo economico

Scheda 3.C

Centri per l'impiego (Cpi)

Istituzioni, Enti di riferimento

Stato, Regione e Provincia

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2004

Definizione

Gli ex uffici di collocamento, denominati Sezioni circoscrizionali per l'impiego, unitamente al collocamento in agricoltura, sono stati oggetto di una radicale riforma che ha portato alla costituzione degli attuali Centri per l'impiego con l'entrata in vigore del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante *"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro"*, emanato in attuazione della legge 59/97.

Nel quadro del decentramento amministrativo, rafforzato dalla riforma del titolo V della Costituzione, con la legge costituzionale 3/01, le attuali competenze dello Stato – d'indirizzo, promozione e coordinamento – sono esercitate dal Ministero del lavoro. Alle strutture periferiche del Ministero, ossia le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, sono riservate le funzioni di vigilanza sulle condizioni di lavoro, di immigrazione e conciliazione. Al Ministero del lavoro compete anche la conduzione del Sistema informativo lavoro (Sil) e la gestione della Borsa continua nazionale del lavoro (art. 15 d.lgs. 276/03) nonché la predisposizione di piani di monitoraggio statistico anche ai fini della valutazione dell'efficacia delle politiche del lavoro.

Il d.lgs. 469/97 ha demandato alle regioni il compito di disciplinare, con proprie leggi e con riferimento al proprio territorio, l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per l'impiego, nonché alcune competenze in materia di ingresso del mercato del lavoro di soggetti svantaggiati e di provvedimenti per lo sviluppo del lavoro autonomo e la creazione di nuova impresa.

Alle regioni è riconosciuta la facoltà, mediante apposite leggi regionali, di delegare alle province la gestione ed erogazione dei servizi in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro. Alle province sono attribuite la costituzione e l'organizzazione dei Cpi, distribuiti sulla base di bacini provinciali non superiori a 100 mila abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche.

Ogni singolo Cpi agisce in un quadro unitario definito a livello provinciale, con una logica di progressiva autonomia gestionale, in modo da poter adeguare l'offerta di servizi alle esigenze locali e ai singoli contesti territoriali.

A livello comunale sono istituiti gli sportelli territoriali, collegati funzionalmente con il proprio Cpi, del quale costituisce un'articolazione su una porzione di territorio.

Le attività dello sportello decentrato e il livello di servizio segue il modello dei Cpi, con l'obiettivo di facilitare alle persone in cerca di lavoro e alle imprese l'accesso ai servizi strutturali per l'impiego.

Funzioni e finalità principali

Il d.lgs. 469/97 ha sancito il tramonto del monopolio pubblico, cambiando in modo profondo il sistema tradizionale con apertura a privati di attività di mediazione, previa autorizzazione triennale del Ministero del lavoro. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 276/03 si è poi ampliata la gamma dei soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro (università pubbliche e private, comuni, Camere di commercio, istituti di scuola secondaria di secondo grado, consulenti del lavoro eccetera).

Nell'ambito di tale scenario e alla luce delle nuove riforme sancite dal d.lgs. 181/00, successivamente modificato dal d.lgs. 297/02, i servizi per l'impiego e nel caso specifico i Cpi, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi operativi definiti dalle regioni, hanno facoltà di erogare i seguenti servizi:

- orientamento, informazione, promozione e consulenza, rivolti all'inserimento occupazionale sia in Italia che all'estero, gestito quest'ultimo mediante il servizio *European Employment Services* (Eures), punto di riferimento informativo sul mercato del lavoro dell'Unione Europea;
- preselezione e incontro domanda/offerta di lavoro, consulenza ed informazione alle imprese;
- servizi rivolti alla promozione ed alla consulenza relativamente alle attività di formazione, riqualificazione professionale e tirocini formativi;
- promozione dell'inserimento lavorativo e di agevolazioni ed incentivi all'assunzione con particolare riferimento alle fasce deboli e alle categorie svantaggiate;
- analisi della domanda e dell'offerta di lavoro a livello provinciale.

Restano tuttavia devoluti ai Cpi competenze esclusive in materia di collocamento quali:

- svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione del riconoscimento dello "stato di disoccupazione", alla registrazione delle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro, delle agenzie per il lavoro e di altri soggetti abilitati. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro 30 ottobre 2007 sono stati definiti gli aspetti relativi all'adempimento degli obblighi amministrativi, dovuti dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi per l'impiego, esclusivamente per il tramite dei servizi informatici;
- adempimenti concernenti gli elenchi anagrafici - nei quali viene registrata la storia lavorativa di ogni persona domiciliata nel territorio di competenza del Cpi - e le schede professionali, di cui al d.lgs. 181/00, che sostituiscono il libretto di lavoro;
- tenuta della lista di mobilità e dei lavoratori socialmente utili, della lista unica nazionale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, degli elenchi per il collocamento obbligatorio delle categorie protette ai sensi della legge 68/99 e relative graduatorie.


Principali riferimenti normativi

- Decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007, in materia di "Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati"
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
- Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, in materia di "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144"
- Decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 in materia di "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Leggi regionali

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero dei Centri per l'impiego	116	120	85	216	537
Numero medio di comuni per Centri per l'Impiego	26,4	12,3	11,8	11,8	15,1
Superficie media per Centri per l'Impiego (in kmq)	499,6	516,5	686,8	569,6	561,1
Popolazione media per Centri per l'Impiego	136.029,9	94.478,9	137.359,7	96.420,2	111.022,9

Cartogramma 3.C - Centri per l'impiego - Anno 2004



Fonte: Elaborazione Istat su dati Isfol

Per saperne di più

Siti internet

- www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneCittadini/Lavorare/Primipassi/Centroimpiego.htm
- www.isfol.it
- <http://www.lavoro.gov.it/lavoro/europalavoro/sezioneeuropalavoro/dgpof/prodottieditoriali/collaneditoriali/librifse/atlantesistemi.htm>

Pubblicazioni

- Isfol. *L'Atlante dei sistemi del lavoro: attori e territori a confronto. I risultati del Sist. Il mercato del lavoro attraverso una lettura cartografica*. Roma: Isfol, 2007. (I libri del Fse)

Scheda 3.D

Agenzia del demanio

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dell'economia
e delle finanze

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

L'Agenzia del demanio è un Ente pubblico economico che svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato. L'Agenzia è operativa dal 2001 a seguito del d.m. 1.390/00 del Ministero delle finanze che ha individuato le materie delegate all'Agenzia.

In seguito, il decreto legislativo 173/03 ha trasformato l'Agenzia in Ente pubblico economico (Epe).

L'Agenzia del demanio si occupa della gestione del portafoglio immobiliare pubblico, quale attività istituzionalmente demandata, nonché di prestare a terzi professionalità ed esperienza nel campo immobiliare per la più proficua gestione degli interessi pubblici.

L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dallo Statuto, dalle norme del codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

Gli organi dell'Agenzia sono: il Direttore, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti. Essa è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne detta gli indirizzi, nonché al controllo esercitato dalla Corte dei conti.

L'Agenzia del demanio è costituita dalla Direzione generale (con sede in Roma) e da una struttura organizzativa periferica. Fanno parte di questa le 19 strutture regionali (Filiali), la cui sede è localizzata nel capoluogo di regione, e alcuni sportelli operativi territoriali. Questi ultimi sono stati costituiti in funzione dell'estensione del patrimonio immobiliare presente nel territorio ed alla centralità socio-economica delle diverse aree territoriali. Al fine di consentire una gestione capillare dei beni demaniali e patrimoniali sul territorio di Roma opera la struttura di Roma capitale.

L'Agenzia del demanio controlla anche due società private: l'Arsenale di Venezia Spa e la Demanio servizi Spa. La prima viene costituita il 31 dicembre 2002 tra l'Agenzia ed il Comune di Venezia. Le finalità con cui viene creata la società è di realizzare una collaborazione tra il proprietario del bene (l'Agenzia) ed il titolare degli strumenti urbanistici (Comune di Venezia) per valorizzare ed ottimizzare il patrimonio immobiliare costituito dal compendio dell'Arsenale di Venezia.

La società Demanio servizi Spa è stata, invece, costituita nel 2002 tra soggetti pubblici allo scopo di ottenere una struttura tecnica specialistica flessibile, strettamente raccordata con l'Ente in grado di fornire all'Agenzia servizi strumentali all'attività istituzionale.

Funzioni e finalità principali

All'Agenzia è attribuito il compito di:

- amministrare i beni immobiliari dello Stato razionalizzandone e valorizzandone l'uso e l'impiego, anche attraverso la loro gestione economica;
- coordinare gli interventi edilizi dei beni immobiliari, monitorandone lo stato di attuazione;

- provvedere alla gestione dei beni mobili e immobili e alle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nonché i veicoli sequestrati e confiscati;
- promuovere la costituzione di società, o partecipare a società già costituite stipulando convenzioni con soggetti pubblici o privati per perseguire le proprie attività;
- garantire i più alti livelli di redditività definendo e realizzando, anche in collaborazione con gli enti locali, interventi finalizzati alla valorizzazione dei beni immobiliari.

Principali riferimenti normativi

- Decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, in materia di “Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze”
- Decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in materia di “Riorganizzazione del Ministero e delle Agenzie fiscali”
- Decreto del presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, in materia di “Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze”
- Decreto ministeriale 1.390 del 28 dicembre 2000, in materia di “Modalità di avvio delle agenzie fiscali e istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di “Riforma dell’organizzazione del Governo”
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
- Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di “Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
- Statuto dell’Agenzia del demanio pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/2/2004.

Avvertenze all’utilizzo

La Filiale Lazio ha competenza su tutto il territorio regionale con l’esclusione dei comuni di Roma e Fiumicino che ricadono sotto la responsabilità di Roma Capitale.

Alcuni numeri relativi al 2007


	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di Filiali e sportelli operativi territoriali	3	5	5	12	25
Numero medio di comuni per Filiali e sportelli operativi territoriali	1020,3	296,0	201,6	213,1	324,0
Superficie media per Filiali e sportelli operativi territoriali (in kmq)	18,9	41,9	58,2	48,1	37,2
Popolazione media per Filiali e sportelli operativi territoriali	5.259.824,3	2.267.494,0	2.335.116,6	1.735.564,1	2.384.772,6

Per saperne di più

Siti internet • www.agenziademanio.com/

Pubblicazioni • Agenzia del demanio. *Codice Etico*. Roma: 1 dicembre 2008.
www.agenziademanio.com/Codice_Etico.pdf

Cartogramma 3.D - Strutture territoriali dell'Agenzia del demanio - Anno 2005



Fonte: Elaborazione Istat su dati Agenzia del demanio

Scheda 3.E

Agenzia delle entrate

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dell'economia
e delle finanze

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

L'Agenzia delle entrate è una delle quattro agenzie fiscali istituite con il d.lgs 30 luglio 1999, n. 300, che ha attuato la legge Bassanini (legge 59/97). Le agenzie svolgono le attività tecnico operative in passato di competenza del Ministero delle finanze. L'Agenzia delle entrate è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne mantiene la responsabilità di indirizzo politico.

L'Agenzia è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica e di diritto pubblico, autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria disponendo di personale inquadrato in un rapporto di tipo privatistico (d.lgs. 29/93 – d.lgs. 165/01).

L'Agenzia è organizzata a livello territoriale in 19 Direzioni regionali (una per ciascuna delle regioni con sede in ogni capoluogo di Regione), due Direzioni provinciali (Trento e Bolzano) e 386 uffici locali.

Nelle grandi aree metropolitane esistono più uffici a cui compete un'area sub-comunale che, generalmente, coincide con le delimitazioni delle circoscrizioni di decentramento comunale.

Le Direzioni regionali e provinciali svolgono funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici locali che sono le strutture operative al servizio dei contribuenti. Svolgono inoltre attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento e del contenzioso.

La loro articolazione interna, in settori ed uffici, varia in funzione delle dimensioni della regione. Per assicurare la capillarità dell'amministrazione finanziaria è stato previsto che molti uffici locali siano dotati anche di strutture decentrate nel territorio (circa 80), che garantiscono ai cittadini servizi di informazione, assistenza, gestione dei tributi, accertamento e trattazione del contenzioso.

Funzioni e finalità principali

L'Agenzia delle entrate svolge funzioni nell'ambito dei tributi erariali in materia di:

- informazione, assistenza ai contribuenti e ricezione delle dichiarazioni;
- controllo di errori o di evasioni fiscali mirato al contrasto all'evasione anche con il supporto della Guardia di finanza;
- gestione della riscossione dei tributi nell'ambito dei rapporti con i concessionari (ovvero i soggetti che materialmente ricevono i tributi, quali ad esempio le banche);
- attività di contenzioso tributario dinanzi a speciali giudici (commissioni tributarie) al fine di difendere il proprio operato.

Tra le finalità principali a cui s'ispira l'Agenzia delle entrate per le funzioni istituzionali demandate, si ricorda il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità; la semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali; la facilitazione dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, che privilegiano lo sviluppo dei canali di

comunicazione telematica, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, anche per un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio.

Principali riferimenti normativi

- Decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, in materia di “Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze”
- Decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in materia di “Riorganizzazione del Ministero e delle Agenzie fiscali”
- Decreto del presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, in materia di “Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze”
- Decreto ministeriale 1.390 del 28 dicembre 2000, in materia di “Modalità di avvio delle agenzie fiscali e istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di “Riforma dell'organizzazione del Governo”
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
- Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di “Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e relativi aggiornamenti in vigore dal 3 ottobre 2006”

Avvertenze all'utilizzo

Gli Uffici locali delle grandi aree metropolitane costituiti dalle circoscrizioni di decentramento amministrativo e/o dai comuni contigui della rispettiva provincia sono: due nel comune di Bari, quattro a Bologna, due a Brescia, tre a Firenze, tre a Genova, due a Lecce, sei a Milano, tre a Napoli, due a Padova, tre a Palermo, otto a Roma, due a Taranto, quattro a Torino e due nel comune di Venezia.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di uffici locali delle entrate	113	78	67	121	379
Numero medio comuni per ufficio locale delle entrate	27,1	19,0	15,0	21,1	21,4
Superficie media per ufficio locale delle entrate (in kmq)	512,8	794,6	871,3	1.016,7	795,1
Popolazione media per ufficio locale delle entrate	139.641,4	145.352,2	174.262,4	172.122,1	157.306,8

Per saperne di più


Siti internet

- www.agenziaentrate.it/
- www.fiscooggi.it/reader/
- www.fisconelmondo.it/

Pubblicazioni

- Agenzia delle entrate. *L'Agenzia delle Entrate*. Roma: giugno 2007. www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebdafa095ea7eac/booK.pdf
- Agenzia delle entrate. *Annuario 2008. Annuario del contribuente*. Roma: dicembre 2008

Cartogramma 3.E - Uffici locali dell'Agenzia delle entrate - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Agenzia delle entrate

Scheda 3.F

Agenzia del territorio

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dell'economia
e delle finanze

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

L'Agenzia del territorio è nata dalla recente riforma del Ministero dell'economia e delle finanze ed è operativa dal 1 gennaio 2001 a seguito del d.m. 1390/00 del Ministero delle finanze.

L'Agenzia è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'agenzia si occupa dell'anagrafe dei beni immobiliari attraverso la gestione del catasto, assicurando al cittadino e ai professionisti, alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e privati i servizi catastali che le sono affidati istituzionalmente. I suoi compiti sono realizzati nel rispetto del processo di decentramento. L'Agenzia, inoltre, garantisce la costituzione dell'osservatorio del mercato immobiliare e l'offerta di servizi estimativi.

L'Ente è costituito da una Direzione centrale, con sede in Roma, da direzioni regionali e da uffici provinciali. Le direzioni regionali coordinano gli uffici provinciali e si occupano dei rapporti con le regioni, le autonomie locali e le relative associazioni, esercitando le funzioni decentrate non svolte dagli uffici provinciali.

Gli uffici provinciali, generalmente, hanno sede nei comuni capoluogo di provincia del 31 dicembre 2005. D'intesa con le direzioni regionali, provvedono all'erogazione dei servizi catastali, alla pubblicità immobiliare e agli obiettivi e alle strategie da seguire. Curano i rapporti con i comuni e gli altri enti locali anche per la stipula e la gestione degli accordi convenzionali.

In alcuni casi i servizi di pubblicità immobiliare sono erogati in sedi distaccate.

Con il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 17 luglio 2007, e stipulato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e l'Agenzia del territorio si è dato seguito al processo di decentramento delle funzioni catastali presso le amministrazioni comunali. Nel Protocollo sono stabiliti dei parametri, pur non strettamente vincolanti, per la stipula delle funzioni decentrate del catasto con:

- le comunità montane;
- i comuni capoluogo di provincia, singoli o associati con altri comuni;
- i comuni che in forma singola o associati raggiungano i limiti dimensionali stabiliti dal protocollo d'intesa;
- i comuni singoli o associati per i quali è stata condotta la sperimentazione di esercizio delle funzioni catastali.

Funzioni e finalità principali

All'Agenzia del territorio sono assegnati i seguenti compiti istituzionali:

- erogare i servizi relativi al catasto, attraverso un'efficiente gestione integrata delle banche dati catastali, i servizi geo-topocartografici e i servizi di pubblicità immobiliare;
- costituzione dell'anagrafe integrata dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale;
- integrare le attività statali con quelle attribuite agli enti locali, favorendo il decentramento di funzioni catastali, definendo le modalità e assicurando il supporto operativo agli enti locali;

- la gestione dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi);
- l'offerta di servizi tecnico - estimativi.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, demanda (comma 3, articolo 64) la gestione dell'Osservatorio del mercato immobiliare all'Agenzia del territorio. L'Osservatorio ha il duplice obiettivo di concorrere alla trasparenza del mercato immobiliare e di fornire elementi informativi alle attività dell'Agenzia del territorio nel campo dei processi estimativi. Ciò avviene attraverso la gestione di una banca dati delle quotazioni dei valori immobiliari e delle locazioni, delle banche dati disponibili nell'amministrazione ed anche attraverso la realizzazione di analisi e studi.

Per i servizi di consulenza tecnico-estimativa l'Agenzia ha ereditato l'esperienza e la struttura degli uffici del territorio (ex uffici tecnici erariali). L'Agenzia dispone di una consistente struttura tecnica su base provinciale e si propone come punto di riferimento degli enti pubblici per espletare le attività tecnico-professionali e di consulenza estimativa.

Principali riferimenti normativi

- Protocollo d'intesa Anci/Agenzia del territorio sottoscritto in data 17 luglio 2007
- Decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, in materia di "Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze"
- Decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in materia di "Riorganizzazione del Ministero e delle Agenzie fiscali"
- Decreto del presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, in materia di "Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze"
- Decreto ministeriale 1.390 del 28 dicembre 2000, in materia di "Modalità di avvio delle agenzie fiscali e istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di "Riforma dell'organizzazione del Governo"
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di "Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e relativi aggiornamenti in vigore dal 3 ottobre 2006"

Avvertenze all'utilizzo

In Valle d'Aosta è presente soltanto la Direzione regionale.

In Trentino-Alto Adige sono attivi esclusivamente gli uffici provinciali che dipendono dalla direzione regionale del Veneto.

Le direzioni regionali di Umbria, Molise e Basilicata assumono le funzioni dei mancanti uffici provinciali rispettivamente di Perugia, Campobasso e Potenza.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di direzioni provinciali	4	3	4	8	19
Numero medio comuni per direzione provinciale	765,3	493,3	250,8	319,6	426,4
Superficie media per Direzione provinciale (in kmq)	14.487,5	20.660,5	14.594,9	15.378,1	15.859,8
Popolazione media per direzione provinciale	3.944.868,3	3.779.156,7	2.918.894,5	2.603.346,1	3.137.857,4

Cartogramma 3.F - Direzioni regionali e provinciali dell'Agenzia del territorio - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Agenzia del territorio

Per saperne di più

Siti internet

- www.agenziaterritorio.it

Pubblicazioni

- Agenzia del territorio. *AT NEWS Economia Immobiliare - Trimestrale telematico dell'Agenzia del Territorio*. www.agenziaterritorio.it/id=2821
- Agenzia del Territorio, collana "Rivista dell'Agenzia del Territorio". Roma

Scheda 3.G

Agenzia delle dogane

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dell'economia
e delle finanze

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

L'Agenzia delle dogane, istituita nell'ambito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge i compiti in precedenza demandati al Dipartimento delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze.

L'Agenzia è operativa dal 1° gennaio 2001 (decreto ministeriale 28 dicembre 2000) ed è dotata di autonomia statutaria e regolamentare. Il compito principale dell'Agenzia è la riscossione dei diritti doganali sulle merci che attraversano il confine doganale e che sono consumate nello Stato italiano.

A livello periferico l'Agenzia è articolata in 14 direzioni regionali che assicurano il coordinamento delle attività sul territorio. I compiti operativi, invece, sono demandati alle circoscrizioni doganali da cui dipendono le dogane principali, le dogane secondarie e le sezioni, nonché gli uffici tecnici di finanza e i 15 laboratori chimici.

Le dogane si distinguono in:

- dogane di confine (terrestri, marittime, aeree, stradali, lacuali), cioè dogane poste lungo la linea di confine nazionale;
- dogane interne, cioè dogane site all'interno del territorio nazionale, spesso in zone ad alta concentrazione industriale e commerciale.

La struttura delle dogane è, inoltre, distinta dagli aspetti contabili e di operatività (es. dogane principali e secondarie e dogane distinte per categorie) e le dogane internazionali istituite per concentrare i servizi doganali applicando le norme stabilite dalle rispettive legislazioni.

Funzioni e finalità principali

Accanto ai compiti tradizionali di riscossione dei diritti doganali, l'Agenzia delle dogane si occupa anche di compiti definiti extratributari, di natura economica, valutaria e di osservanza di norme connesse con l'entrata e l'uscita delle merci (ad esempio sanitarie, igieniche, tutela del patrimonio artistico, zootecnico e agricolo eccetera).

Ogni dogana ha una propria competenza territoriale e ogni operazione di esportazione di prodotti agricoli diretta verso Paesi terzi deve essere effettuata presso la dogana territorialmente competente. Ciò in linea con il regolamento comunitario (Reg. Ce n. 800/1999) che prevede esplicitamente la presentazione della dichiarazione di esportazione presso la dogana competente per il luogo di carico (primo carico).

L'esportazione definitiva delle merci è uno dei principali regimi doganali a cui può essere vincolata la merce. Gli altri regimi esistenti secondo la vigente normativa sono:

- l'immissione in libera pratica;
- il transito;
- il perfezionamento attivo;

- la trasformazione sotto controllo doganale;
- l'ammissione temporanea;
- il perfezionamento attivo;
- il deposito doganale.

I laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane si occupano di ricerca e di analisi merceologica, soprattutto nella sfera dell'import-export, e di importanti produzioni industriali nazionali (tabacchi, sali, zuccheri, prodotti petroliferi e alcoli).

Principali riferimenti normativi

- Decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, in materia di "Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze"
- Decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in materia di "Riorganizzazione del Ministero e delle Agenzie fiscali"
- Decreto del presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, in materia di "Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze"
- Decreto ministeriale 1.390 del 28 dicembre 2000, in materia di "Modalità di avvio delle agenzie fiscali e istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di "Riforma dell'organizzazione del Governo"
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di "Riforma dell'organizzazione del Governo"
- Regolamento (Ce) n. 800/1999, della Commissione del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di "Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e relativi aggiornamenti in vigore dal 3 ottobre 2006

Avvertenze all'utilizzo

Le competenze territoriali degli uffici delle dogane sono generalmente provinciali o ottenute dalla somma d'interi province. Fanno eccezione le competenze degli uffici delle dogane di Roma 1 (comuni della provincia di Roma con l'esclusione delle aree di competenza degli uffici di Roma 2 e Civitavecchia), Roma 2 (comune di Fiumicino ed i Municipi XII e XV di Roma), Milano 1 (competente solo del Comune di Milano), Milano 2 (provincia di Milano con l'esclusione del comune omonimo e della provincia di Lodi), Napoli (intera provincia con l'esclusione del porto), Napoli porto, Civitavecchia (provincia di Viterbo ed i comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano e Civitavecchia) e Gioia Tauro (competente nell'ambito portuale nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando).

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di dogane principali	21	20	14	25	80
Numero medio di comuni per dogane principali	145,8	74,0	71,6	102,3	101,3
Superficie media per dogane principali (in kmq)	2.759,5	3.099,1	4.170,0	4.921,0	3.766,7
Popolazione media per dogane principali	751.403,5	566.873,5	833.969,9	833.070,8	745.241,1

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www.agenziadogane.it/>
- ec.europa.eu/anti_fraud/index_it.html
- ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm

Pubblicazioni

- Agenzia delle dogane. *La nuova amministrazione doganale italiana*. Roma: 1 dicembre 2008. http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebc873498d32a4c/ammin_doganale_it.pdf
- A. Nicali “Storia delle dogane”. In *Profili storici della politica doganale italiana*, a cura di G. Favale. Roma: 1 dicembre 2008. www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb521b01fd0ca3d/storiadogane_it.pdf
- *Oltre Frontiera-Bimestrale d'Informazione dell'Agenzia delle Dogane*. Roma: 1 dicembre 2008. www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Comunicare/Pubblicazioni/Oltre+Frontiera/

Cartogramma 3.G - Direzioni regionali e uffici dell'Agenzia delle dogane - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Agenzia delle dogane
La Direzione regionale di Napoli comprende la Campania e la Calabria.

Scheda 3.H

Distretti industriali (Di) - Regioni

Istituzioni, Enti di riferimento	Regione
Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda	2006

Definizione

I criteri adottati dalle regioni per la definizione dei distretti industriali sono fissati nelle leggi 317/91 e 140/99.

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, in materia di “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”, ha dato per la prima volta un riconoscimento giuridico ai distretti industriali. Al comma 1 dell’articolo 36 di questa legge i distretti sono definiti come “le aree territoriali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme dell’imprese”.

La determinazione dei requisiti da rispettare sono stati fissati dal decreto ministeriale 21 aprile 1993. Tali requisiti fanno riferimento a vari indicatori: 1) un indice di industrializzazione manifatturiera, 2) un indice di densità imprenditoriale dell’industria manifatturiera, 3) un indice di specializzazione produttiva, 4) il livello di occupazione nell’attività manifatturiera di specializzazione, 5) la quota di occupazione nelle piccole imprese operanti nell’attività manifatturiera di specializzazione.

In una fase successiva la legge 11 maggio 1999, n. 140 ha parzialmente modificato tali requisiti. Essa definisce in primo luogo i cosiddetti sistemi produttivi locali, in base a contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni. Quindi passa a definire i distretti industriali come i sistemi produttivi locali, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Al 1° luglio 2006 le regioni che, sulla base degli indirizzi contenuti nelle normative nazionali di riferimento hanno individuato i distretti industriali, sono complessivamente 13, di cui otto del Centro-nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio) e cinque del Mezzogiorno (Abruzzo, Campania, Basilicata, Sardegna e Calabria).¹ In complesso sono stati riconosciuti, alla data del 1° luglio 2006, 168 distretti industriali.

Dei 168 distretti individuati,² 145 sono localizzati nel Centro-nord e 23 nel Mezzogiorno. Le principali specializzazioni produttive sono, nell’ordine: Tessile e Abbigliamento (41), Meccanica (34), Prodotti per l’arredamento e Lavorazione di minerali non metalliferi (29), Pelli, cuoio e calzature (20).

La Regione Veneto ha ridefinito la mappa regionale dei distretti industriali sulla base delle leggi regionali 4 aprile 2003, n. 8 e 15 marzo 2006,³ n. 5. Viene prevista una nuova tipologia di distretti, i distretti produttivi concepiti in una ottica di filiera di produzione in ambito regionale e non strettamente territoriale. Per l’identificazione spaziale la nuova normativa prevede solo l’indicazione della provincia di appartenenza della Camera di commercio competente.

¹ Delle 13 regioni che hanno provveduto all’individuazione dei Di, 6 hanno operato solo in base alla legge 317/91, utilizzando gli indicatori statistici definiti nel d.m. del 21 aprile 1993 (Liguria, Marche, Abruzzo, Campania, Sardegna, Calabria); due hanno operato solo in base alla l.140/99 (Lazio e Basilicata); quattro, dopo aver inizialmente operato in base alla vecchia normativa (l.317/91), sono reintervenute secondo le indicazioni e i criteri più flessibili della legge 140/99 (Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Toscana). La Calabria con la legge regionale 21/04 ha definito i requisiti e i criteri di individuazione dei distretti industriali e, al fine

Funzioni e finalità principali

La problematica dei distretti industriali ha assunto un ruolo rilevante nella programmazione economica. La loro istituzione consente alle regioni di attuare in queste aree interventi di politica industriale per le piccole imprese e per l'incremento e il sostegno dell'occupazione. La materia dei distretti industriali, loro definizione e finalità appaiono quindi connesse all'autonomia regionale in materia di politica industriale e alla definizione di criteri di razionalizzazione, consolidamento e innovazione in campo industriale, per attrezzarsi all'accentuata competitività che si dispiega a livello internazionale.

Il territorio può ospitare più sistemi produttivi, ognuno con le proprie specificità e, magari, con un certo livello di integrazione reciproca, che può contribuire ad elevare le prestazioni funzionali degli stessi sistemi. In questa seconda prospettiva, il distretto industriale può diventare, oltre ad un fertile concetto della teoria economica, anche un utile e più generale strumento della politica industriale.

Principali riferimenti normativi

- Legge 11 maggio 1999, n. 140, in materia di "Norme in materia di attività produttive"
- Decreto ministeriale 21 aprile 1993, in materia di "Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali"
- Legge 5 ottobre 1991, n. 317, in materia di "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"
- Leggi regionali

Avvertenze all'utilizzo

Nella tavola con i valori medi per distretto industriale, come nel cartogramma si fa riferimento ai soli 122 su 168 distretti industriali di cui risulta disponibile la composizione univoca in termini di comuni. Per i rimanenti 46 distretti della Regione Veneto non risulta disponibile la copertura territoriale.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di distretti industriali	53	51	41	23	168
Numero medio di comuni per distretto industriale (a)	18	8	8	11	13
Superficie media per distretto industriale (in kmq) (a)	314,1	240,2	380,5	501,3	368,7
Popolazione media per distretto industriale (a)	96.621	38.014	69.478	97.161	83.461

(a) I valori medi riportati in tabella fanno riferimento a 122 Distretti industriali definiti dalle regioni. Si è dovuto escludere da tale calcolo i 46 distretti del Veneto di cui non si dispone di una configurazione territoriali univoca in termini di comuni.

di rendere immediatamente operativa la legge, ha istituito contestualmente il distretto agroalimentare di Sibari. Tuttavia la Regione Calabria prevede di reintervenire ad integrazione di tale normativa poiché il distretto, di fatto, ancora oggi non è operativo. Per la Regione Veneto si può fare riferimento al testo successivo.


² Per la Regione Lombardia si considerano in questo contesto solo i distretti industriali "tradizionali", mentre, non sono stati conteggiati i "Metadistretti" individuati dalla Regione con DGR n. 7/3839 del 16/03/01. Si tratta di aree con rilevante presenza di attività produttive ad elevato potenziale tecnologico afferenti a diversi settori, costituenti poli di sviluppo multisettoriali; essendo più rilevanti i rapporti di rete, l'aggregazione dei comuni selezionati per la loro delimitazione spaziale è stata operata senza tenere necessariamente conto della contiguità territoriale, per cui taluni comuni risultano presenti in più metadistretti.

³ La normativa più recente della Regione Veneto prevede anch'essa l'istituzione di "Metadistretti".

Per saperne di più

- Siti internet**
- http://www.ipi.it/inside.asp?id=977&cid_madrP=68&cid_modu=365&cid_serv=64
- Pubblicazioni**
- IPI. "L'Esperienza italiana dei distretti industriali", Roma: Ipi, 2002

Cartogramma 3.H - Distretti Industriali delle Regioni al luglio 2006



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ipi

Per la Regione Veneto non è disponibile la copertura territoriale.

Sono stati individuati i seguenti distretti produttivi: Alimentari (6); Carta (1); Chimica, gomma e plastica (1); Meccanica (10); Oreficeria, Strumenti musicali, Giocattoli (4); Pelli, Cuoio, Calzature (3); Prodotti per l'arredamento e lavorazione dei minerali non metalliferi (5); Tessile, Abbigliamento (1); Altre attività industriali (2); Altre attività non industriali (13). In totale i Distretti produttivi in Veneto sono 46.

Scheda 3.1

Aree obiettivo: convergenza, competitività e cooperazione territoriale

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dello
sviluppo economico

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007-2013

Definizione

Per colmare le disparità delle 268 regioni comunitarie (di livello Nuts 2) l'Unione europea (Ue) attua una politica di coesione economica e sociale attraverso specifici dispositivi finanziari. Nei Paesi membri, infatti, ancora rilevanti risultano le disparità di sviluppo tra le diverse regioni, recentemente accentuatesi con l'adesione alla Ue di 12 nuovi Paesi membri. Basti pensare che una regione su quattro ha un Pil (Prodotto interno lordo) pro capite inferiore al 75 per cento dalla media dell'Unione europea a 27 Stati.

La politica di aiuti comunitaria è organizzata in periodi di programmazione di sette anni ed è attuata attraverso l'ausilio di strumenti finanziari denominati "Fondi Strutturali". I fondi sono finalizzati al cambiamento della struttura economica e sociale delle regioni interessate e sono: il Fondo di sviluppo regionale (Fesr), il Fondo sociale europeo (Fse) e il Fondo di coesione. La programmazione attualmente in corso, relativa al periodo 2007-13, si pone il raggiungimento di tre obiettivi principali: "Convergenza", "Competitività regionale e Occupazione" e "Cooperazione territoriale europea".

Le regioni dell'obiettivo "Convergenza" sono 84, con una popolazione di circa 154 milioni di persone; in queste regioni il Pil pro capite, misurato in parità di potere d'acquisto, è inferiore al 75 per cento del Pil medio dell'Unione europea a 25 Stati. In queste aree, i fondi strutturali finanziano azioni nei settori prioritari, in particolare: ricerca e innovazione, società dell'informazione, tutela e miglioramento dell'ambiente, promuovendo uno sviluppo basato sulla creazione di posti di lavoro sostenibili.

In Italia le regioni dell'Obiettivo "Convergenza" sono: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (Cartogramma 3.I.a). La Basilicata, invece, risulta insieme con altre 15 regioni europee, in fase di sostegno transitorio per il cosiddetto "effetto statistico" (*phasing-out*).

È stato infatti necessario considerare tale regime transitorio in quanto l'adesione dei nuovi Paesi dell'est Europa, per lo più caratterizzati da minore sviluppo economico, ha abbassato sensibilmente il valore medio pro-capite del Pil Ue. Ne consegue che, in assenza delle suddette nuove adesioni alla Ue, le regioni in *phasing out* avrebbero potuto beneficiare interamente dell'Obiettivo "Convergenza".

L'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" prevede programmi di sviluppo, di cambiamento economico e di crescita dell'occupazione basati essenzialmente sull'innovazione e la promozione della società della conoscenza e sulla formazione delle risorse umane, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e dell'accessibilità dei territori. Questo Obiettivo riguarda tutte le regioni non interessate dall'Obiettivo "Convergenza" o dal sostegno transitorio: 155 regioni e circa 296 milioni di abitanti. Di queste, 13 regioni rappresentano le aree di "phasing-in" e sono oggetto di stanziamenti speciali in virtù del loro precedente status di regioni "Obiettivo 1" (in pratica, le regioni dell'Obiettivo "Convergenza" della programmazione 2000-06). In Italia l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" riguarda tutte le regioni del Centro-nord, l'Abruzzo e il Molise; la Sardegna si trova in regime di sostegno transitorio decrescente (*phasing-in*) (Cartogramma 3.I.a).

L'obiettivo di "Cooperazione territoriale europea" intende rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli Stati membri attraverso programmi di cooperazione e scambio a livello regionale. La popolazione interessata ai programmi di cooperazione transfrontaliera ammonta a 181,7

milioni (37,5 per cento della popolazione complessiva dell'Ue), mentre tutte le regioni dell'Ue rientrano in uno dei 13 ambiti attuali di cooperazione transnazionale e interregionale. In Italia la cooperazione transfrontaliera interessa le regioni di livello Nuts 3 situate lungo le frontiere terrestri interne e lungo le frontiere marittime separate da una distanza massima di 150 km (Cartogramma 3.I.b). I programmi di cooperazione transnazionale e interregionale interessano, invece, tutte le regioni italiane.

Funzioni e finalità principali

La politica regionale di sviluppo dell'Unione europea è distinta, benché fondata sulla base di obiettivi comuni, dalla politica ordinaria degli Stati membri. Le aree obiettivo, in quanto aree omogenee rispetto agli obiettivi prefissati dalle politiche, hanno quindi una funzione sia per l'articolazione e la graduazione degli interventi da attuare nell'arco dei setti anni di programmazione che per la relativa gestione finanziaria. L'individuazione delle aree da ammettere ai finanziamenti dei fondi strutturali avviene in base a criteri comuni per tutte le regioni dell'Unione.

Principali riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999
- Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
- Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94
- Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
- Decisione della Commissione del 31 ottobre 2006 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea" per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 5144] (2006/769/CE)

Avvertenze all'utilizzo

Le aree obiettivo qui presentate si riferiscono al periodo di programmazione dei fondi strutturali europei in Italia per gli anni 2007-13. Pertanto, non sono confrontabili con le aree individuate nelle precedenti programmazioni e sono valide soltanto dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Alcuni numeri relativi ai Fondi strutturali 2007-13 (*) (in milioni di euro correnti)

	Obiettivo Convergenza**	Obiettivo Competitività***	Obiettivo Cooperazione territoriale	Totale
Totale Italia	21.641	6.325	846	28.812
Totale Ue	213.277	54.965	8.723	347.410


Fonte: Commissione europea

(*) Poiché le cifre sono state arrotondate, è possibile che i totali non corrispondano.

(**) Incluso le regioni in *phasing out*.


(***) Incluso le regioni in *phasing-in*.

Cartogramma 3.1.a - Fondi strutturali 2007-2013: aree obiettivo "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"



Fonte: Elaborazione Istat su dati Commissione europea

Cartogramma 3.I.b - Fondi strutturali 2007-2013: aree obiettivo "Cooperazione territoriale europea" - programmi di cooperazione transfrontaliera



Per saperne di più

Siti internet

- <http://eurlex.europa.eu>
- http://ec.europa.eu/regional_policy
- http://europa.formez.it/fondi_strutturali_2007_2013.html
- <http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn.asp>
- <http://www.istat.it/ambiente/contexto/>
- http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_it.htm

Pubblicazioni

- Ministero dello Sviluppo Economico, *Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013*, Roma, giugno 2007.
- Ministero dello Sviluppo Economico, *Rapporto Annuale 2007 del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione sugli interventi per le aree sottoutilizzate*, Roma, 2008

Capitolo 4

Unità funzionali: area istruzione, turismo, cultura e servizi sanitari

Schede	Pag
4.A Uffici scolastici regionali (Usr)	131
4.B Uffici scolastici provinciali (Usp)	135
4.C Circoscrizioni turistiche	139
4.D Direzioni regionali beni culturali e paesaggistici	141
4.E Soprintendenze beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici etnoantropologici	145
4.F Azienda sanitaria locale (Asl)	149

Il capitolo è stato curato da: Antonino Messina e Daniela Fantozzi (par. 4.A e 4.B), Alessandra Carlini (par. 4.C, 4.D, 4.E e 4.F)

Scheda 4.A

Uffici scolastici regionali (Usr)

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca,
Regione, Provincia

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Gli uffici scolastici regionali sono un'articolazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale. L'Usr costituisce un centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione, fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti.

Funzioni e finalità principali

L'Ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in accordo con il Dipartimento per l'istruzione ed ha il compito di:

- pianificare attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome;
- sviluppare rapporti con la Regione e gli Enti locali per costruire l'offerta formativa integrata;
- coordinare la distribuzione delle risorse finanziarie e del personale a livello regionale;
- coordinare il monitoraggio e la valutazione delle risorse sul territorio.

La legge 59/97 ha avviato il processo di trasferimento di poteri dalle amministrazioni statali alle strutture periferiche e ha introdotto il concetto di autonomia. Le istituzioni scolastiche autonome sono quindi definite come Autonomie funzionali.

In questo quadro il mutato rapporto tra scuola e territorio ha interessato anche i distretti scolastici che sono "organi collegiali" istituiti per garantire un governo sociale della scuola. Per questi organismi si è assistito ad una perdita di funzioni anche in relazione al regolamento sull'autonomia (d.p.R. 8 marzo 1999, n. 275) che ha sottolineato il ruolo delle reti di scuole esplicitato dall' art. 7 del regolamento sull'autonomia.

Principali riferimenti normativi

- Decreto presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, in materia di "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione"
- Direttiva ministeriale 7 settembre 2006, n. 7551/FR
- Decreto ministeriale 28 aprile 2004, in materia di "Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"
- Decreto presidente della Repubblica 11 Agosto 2003, n. 319, in materia di "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"

- Decreto ministeriale 30 gennaio 2001, in materia di “Riorganizzazione degli uffici di dirigenza non generale”
- Decreto presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, in materia di “Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 300/99”
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997 n. 59”
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21, in materia di “Decentramento complessivo delle funzioni amministrative dello Stato, in cui rientra il riconoscimento dell’autonomia scolastica”

Avvertenze all’utilizzo

Nella regione Valle d’Aosta e nelle province Autonome di Trento e Bolzano non sono presenti gli uffici scolastici; in tali territori sono infatti applicate le disposizioni, in materia di istruzione, dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Per saperne di più

Siti internet

- http://europa.eu/pol/educ/index_it.htm
- <http://www.pubblica.istruzione.it/>
- http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_territorio/select_usr.shtml
- <http://www.invalsi.it/invalsi/index.php>

Pubblicazioni

- Ministero della pubblica istruzione. “La scuola in cifre 2007” in *Quaderni della direzione centrale per gli studi e la programmazione*. Roma: luglio 2008.
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/allegati/libro_la_scuola_in_cifre_2007.pdf
- Ministero della pubblica istruzione. *Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale. Situazione dell’organico di diritto, anno scolastico 2008-2009*. Roma: settembre 2008.
http://www.pubblica.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2008/org_diritto.shtml
- Oecd. *Education at glance*. Paris: Oecd, 2008
http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_1,00.html

Scheda 4.B

Uffici scolastici provinciali (Usp)

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca,
Regione, Provincia

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Gli uffici scolastici provinciali (ex centri servizi amministrativi) sono le unità amministrative, sul territorio provinciale, con le quali si articola l'organizzazione periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli Usp svolgono anche le attività amministrative pianificate e programmate a livello regionale. Gli uffici scolastici provinciali, dichiarati superati con il Regolamento di organizzazione del Ministero del 2003 (il d.p.R. 11 agosto 2003, n. 319 che recepiva il dettato del decreto legislativo 300/99), sono stati successivamente ripristinati con la direttiva 7 settembre 2006, n. 7551/FR.

Funzioni e finalità principali

Gli uffici scolastici provinciali rappresentano l'amministrazione scolastica sul territorio provinciale, portando a compimento le iniziative avviate dall'amministrazione di livello nazionale e regionale e afferenti al territorio medesimo attraverso progetti, accordi, intese, programmi, contatti, eventi, eccetera.

Agli uffici scolastici provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6 del d.p.R. 319/03, sono assegnate le funzioni, elencate di seguito, oltre ai compiti delegati con provvedimenti appositi del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale:

- distribuzione fondi agli istituti scolastici autonomi e assistenza agli stessi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili;
- formulazione di proposte al Direttore generale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;
- aggiornamento e compilazione graduatorie permanenti con i relativi atti di reclutamento;
- supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa, per l'istruttoria dei provvedimenti di ricostruzione di carriera e pensionistici; aggiornamento e compilazione graduatorie permanenti con i relativi atti di reclutamento;
- sviluppo delle reti di scuole;
- procedure di composizione delle Consulte provinciali degli studenti e gestione delle medesime, nonché di tutti gli adempimenti connessi alla composizione degli organi collegiali.

Per i capoluoghi delle nuove province sarde (Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio) si sta procedendo all'attivazione degli uffici.

Principali riferimenti normativi

- Decreto presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, in materia di "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione"

- Direttiva ministeriale 7 settembre 2006, n. 7551/FR
- Decreto ministeriale 28 aprile 2004, in materia di 135 “Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”
- Decreto presidente della Repubblica 11 Agosto 2003, n. 319, in materia di “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
- Decreto ministeriale 30 gennaio 2001, in materia di “Riorganizzazione degli uffici di dirigenza non generale”
- Decreto presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, in materia di “Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 300/99”
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997 n. 59”
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di “decentramento complessivo delle funzioni amministrative dello Stato, in cui rientra il riconoscimento dell’autonomia scolastica”

Avvertenze all’utilizzo


Nella Regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano non sono presenti gli uffici scolastici bensì le Intendenze e le Sovrintendenze scolastiche; in tali territori sono infatti applicate le disposizioni, in materia di istruzione, dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www.pubblica.istruzione.it/>
- <http://www.pubblica.istruzione.it/altrisiti/linkprovv.shtml>
- http://europa.eu/pol/educ/index_it.htm
- <http://www.invalsi.it/invalsi/index.php>
- Ministero della pubblica istruzione. “La scuola in cifre 2007” in *Quaderni della direzione centrale per gli studi e la programmazione*. Roma: luglio 2008
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/allegati/libro_la_scuola_in_cifre_2007.pdf
- Ministero della pubblica istruzione. *Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale. Situazione dell’organico di diritto, anno scolastico 2008-2009*. Roma: settembre 2008.
http://www.pubblica.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2008/org_diritto.shtml
- Oecd. Education at glance. Paris: Oecd, 2008.
http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_1,00.html

Cartogramma 4.B - Uffici scolastici provinciali - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scheda 4.C

Circoscrizioni turistiche

Istituzioni, Enti di riferimento

Enti periferici per il turismo
(Apt, Ept, Aacst)

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2004

Definizione

Le circoscrizioni turistiche rappresentano le più piccole entità territoriali con riferimento alle quali sono disponibili i dati sul movimento turistico. Esse possono configurarsi in: Aziende di promozione turistica (Apt), enti provinciali per il turismo (Ept), Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo (Aacst), raggruppamenti di comuni per tipo di località nell'ambito del territorio dell'Apt o della provincia.

Funzioni e finalità principali

Enti intermedi utilizzati per la raccolta dei dati.

Principali riferimenti normativi

Leggi regionali sull'organizzazione del territorio relativamente al turismo.

Alcuni numeri relativi al 2007


	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero delle circoscrizioni turistiche	139	135	124	149	547
Numero medio di comuni per circoscrizione turistica	22,0	10,9	8,1	17,2	14,8
Superficie media delle circoscrizioni turistiche (in kmq)	1.893,2	4.187,9	5.820,5	4.811,3	3.719,7
Popolazione media per circoscrizioni turistiche	5.086,9	7.570,4	11.506,1	8.117,2	7.291,8

Per saperne di più

Siti internet

- www.istat.it/dati/dataset/20070816_01/
- www.istat.it/dati/dataste/20080109_00

Cartogramma 4.C - Circoscrizioni turistiche - Anno 2004



Fonte: Istat

Scheda 4.D

Direzioni regionali beni culturali e paesaggistici

Istituzioni, Enti di riferimento

**Ministero per i beni
e le attività culturali**

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Il Ministero per i beni e le attività culturali - istituito nel 1975, con il nome di “Ministero per i beni culturali e ambientali” - è preposto alla tutela della cultura, dello spettacolo nonché alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico, del paesaggio e del turismo dello Stato italiano.

Funzioni e finalità principali

Il Ministero per i beni e le attività culturali si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e conservazione del patrimonio artistico, del paesaggio e del turismo (deroga per decreto legge 18 maggio 2006, n. 181).

Il suddetto Ministero si articola in nove uffici dirigenziali centrali e in diciassette uffici dirigenziali periferici coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

- Direzione beni archeologici
- Direzione beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici
- Direzione paesaggio, architettura e arte contemporanea
- Direzione archivi e biblioteche
- Direzione beni librari e istituti culturali
- Direzione cinema
- Direzione spettacolo dal vivo
- Direzione organizzazione, innovazione e formazione
- Direzione bilancio, programmazione economica e qualità.

L'Amministrazione periferica del ministero prevede:

- direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
- Soprintendenze :
 - a) per i beni archeologici;
 - b) per i beni architettonici e paesaggistici;
 - c) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
- soprintendenze archivistiche;
- archivi di Stato;
- biblioteche statali;
- musei.

Sul territorio nazionale operano 17 direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici istituite in ciascuna regione a statuto ordinario e nelle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano, all'interno di ciascuna regione, in un numero di uffici dirigenziali non generali che varia da regione a regione.

Ciascuna direzione ha sede nel capoluogo della rispettiva regione.

Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano le attività periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali presenti sul territorio regionale.

In particolare curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione.

Infine, rientrano fra i compiti della Direzione regionale anche la promozione e la valorizzazione dei beni culturali che vengono esplicitate attraverso il coordinamento regionale e la pubblicazione di calendari delle manifestazioni culturali organizzate in occasione della Settimana della cultura e delle Giornate europee del patrimonio volute dal Ministero e dal Consiglio d'Europa per avvicinare alla cultura un pubblico sempre più numeroso.

I compiti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, sono disciplinate dal decreto del presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

Principali riferimenti normativi

- Decreto del presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, in materia di "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"
- Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, in materia di "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137"
- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, in materia di "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici"
- Decreto legislativo 20 Ottobre 1998, n. 368, in materia di "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge 29 gennaio 1975, n. 5, in materia di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del ministero per i beni culturali e ambientali"

Avvertenze all'utilizzo

Nelle regioni Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia non sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www.beniculturali.it/ministero/default.asp?nd=mi>
- <http://www.beniculturali.it/normativa/default.asp?nd=no>
- <http://www.beniculturali.it/Pdf/Codice2004.pdf>
- <http://www.beniculturali.it/luoghi/direzioniregionali.asp?nd=mi,or>

Cartogramma 4.D - Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero per i beni e le attività culturali

Scheda 4.E

Soprintendenze beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici etnoantropologici

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero per i beni e le attività culturali

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Le Soprintendenze beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici etnoantropologici unitamente alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le biblioteche statali, i musei rappresentano l'organizzazione periferica del Ministero per i beni e le attività culturali.

Le Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici si ripartiscono sul territorio italiano in:

- 21 soprintendenze per i beni archeologici;
- 31 soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici (di cui 18 soprintendenze per i beni architettonici e del paesaggio e 13 soprintendenze per i beni architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico);
- 17 soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
- due soprintendenze archeologiche di Pompei e Roma
- 19 soprintendenze archivistiche.

Funzioni e finalità principali

Le soprintendenze sono regolate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, (d.lgs. 42/04), e dal regolamento di organizzazione del Ministero (d.p.R. 233/07, in particolare il Capo IV Amministrazione periferica e lo specifico art. 18 che assicurano l'operatività nei rispettivi territori di competenza).

La tipologia e l'oggetto di interesse di questi organismi può variare notevolmente. In generale, le soprintendenze si occupano della tutela dei beni culturali di uno specifico territorio, spesso, ma non sempre, su base regionale.

Le attività delle soprintendenze si esplicano nelle seguenti azioni congiunte:

- individuazione dei beni e indagine conoscitiva e successivo iter vincolistico sui singoli beni;
- protezione dei beni ovvero controllo, attraverso specifici permessi, sui lavori di restauro, sui trasferimenti, le esportazioni e sui progetti di interesse paesaggistico; il Ministero concorre agli interventi di restauro con finanziamenti sui lavori oppure come stazione appaltante di restauri su beni di appartenenza pubblica, ecclesiastica o similare;
- valorizzazione del patrimonio, ovvero promozione e sviluppo di attività culturali necessarie a diffondere i valori dei beni;
- competenza di vigilanza, il Soprintendente può procedere ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali; può esercitare inoltre atti di tutela preventiva e cautelare in caso di interventi illegittimi per assenza o difformità dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 Codice beni culturali.

Alcune soprintendenze uniscono le funzioni di due o più settori d'interesse relative ad un territorio. Le soprintendenze sono dirette da un Soprintendente che ha la responsabilità delle azioni di tutela ed è coadiuvato da un ufficio, che può avere gradi di complessità differenti a seconda del peso dell'oggetto di tutela.

Pincipali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 e n. 63, in materia di “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”
- Decreto del presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, art. 18, in materia di “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”
- Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157, in materia di “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, in materia di “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici”

Per saperne di più

Siti internet


- <http://www.beniculturali.it/luoghi/sovrintendenzearchitetoniche.asp?nd=mi,or>
- <http://www.beniculturali.it/luoghi/sovrintendenzeartistiche.asp?nd=mi,or>
- <http://www.beniculturali.it/luoghi/sovrintendenzearcheologiche.asp?nd=mi,or>
- <http://www.beniculturali.it/normative/default.asp>

Cartogramma 4.E.a - Soprintendenza per i beni archeologici - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero per i beni e le attività culturali

Cartogramma 4.E.b - Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero per i beni e le attività culturali

Scheda 4.F

Azienda sanitaria Locale (Asl)

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali,
Regione e province autonome

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

L'Azienda sanitaria locale (Asl) è un ente dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica che provvede ad assicurare l'assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e ad erogarla attraverso strutture pubbliche o private accreditate. Le Asl in Italia sono in totale 195, e garantiscono tutte le prestazioni fissate a livello nazionale nei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Ogni Asl copre una parte del territorio nazionale in alcuni casi coincidente con la Provincia.

Funzioni e finalità principali

Le aziende sanitarie locali assicurano, attraverso servizi gestiti direttamente, i livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria collettiva - definiti nel Piano sanitario nazionale - in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera (art. 2, comma 2 series, a, decreto legislativo 502/92).

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- Leggi regionali

Avvertenze all'utilizzo

Le partizioni territoriali delle Asl sono mutabili in base decreti regionali che ne istituiscono la competenza territoriale.

Le Asl sono ottenute dalla somma di interi comuni con la sola eccezione di Roma e Torino dove le partizioni territoriali sono ricavate dall'unione di aree sub-comunali.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di Asl	43	43	41	68	195
Numero medio di comuni per Asl	71,2	34,4	24,5	37,6	41,5
Superficie media per Asl (in kmq)	1.347,7	1.441,4	1.423,9	1.809,2	1.545,3
Popolazione media per Asl	366.964,5	263.662,1	284.770,2	306.276,0	305.739,9

Cartogramma 4.F - Azienda sanitaria locale - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociale

Per saperne di più

Siti internet

- www.ministerosalute.it/servizio/documenti/INDIRIZZI_ASL_1_gennaio_2007.xls
- www.ministerosalute.it/servizio/documenti/ASL_Comuni_2007.xls

Pubblicazioni

- Istat. *Struttura e attività degli istituti di cura - Anno 2003*. Roma: Istat, 2006. (Informazioni, n.10)

Capitolo 5

Unità funzionali: area ambiente, trasporti e reti

Schede	Pag
5.A Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa)	153
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa)	
Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta)	
5.B Ambiti territoriali ottimali (Ato)	155
5.C Aree naturali protette (Anp)	159
5.D Corpo forestale dello stato (Cfs)	163
5.E Compartimenti Anas	167
5.F Direzioni compartimentali movimento e infrastruttura della rete ferroviaria	171
5.G Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac)	173
5.H Codici avviamento postale (Cap)	177
5.I Distretti telefonici	181

*Il capitolo è stato curato da: Stefano Mugnoli (par. 5.A, 5.B, 5.D e 5.E), Raffaella Chiocchini (par. 5.C),
Claudia Brunini (par. 5.F) e Alessandra Carlini (par. 5.G, 5.H e 5.I)*

Scheda 5.A

Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa)
 Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa)
 Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta)

Istituzioni, Enti di riferimento

Regione e
 province autonome

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2006

Definizione

Arpa è l'acronimo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Per le Province autonome di Trento e Bolzano le agenzie relative si definiscono Appa (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), mentre per l'Abruzzo Arta (Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente).

Nell'aprile del 1993 un referendum abrogò le competenze del Servizio sanitario nazionale e delle Unità sanitarie locali nel campo del controllo e della prevenzione ambientale.

Si creò in questo modo un vuoto di competenze che fu colmato dal Parlamento con la legge 61/94 di conversione del decreto legge 496/93, che affidò tali compiti ad apposite "Agenzie Regionali" deputate alla vigilanza e controllo ambientale in sede locale.

La legge 61/94 istituì inoltre l'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), oggi Apat¹ (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) con l'incarico di indirizzo e di coordinamento delle Agenzie regionali e delle Province autonome. Negli anni successivi tutte le regioni italiane e le province autonome si dotarono di proprie Agenzie.

Funzioni e finalità principali

Alcune delle principali funzioni e finalità delle Arpa, Appa e Arta riguardano il monitoraggio, la raccolta dati, il controllo, l'organizzazione di studi e ricerche sulle seguenti tematiche ambientali:

- acqua (inquinamento, eutrofizzazione, monitoraggio delle risorse idriche);
- ambiente naturale;
- clima (cambiamenti climatici, relazione fra clima e inquinamento dell'aria);
- salute;
- amianto (patologie e smaltimento);
- radon (rischio all'interno delle abitazioni);
- aria (inquinamento, monitoraggio, meteorologia);
- bonifiche;
- campi elettromagnetici (patologie, monitoraggio);

¹ E' stato Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". L'articolo 28 prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (Irpa). L'Irpa svolgerà le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram)

- geologia e dissesto (monitoraggio delle zone a rischio);
- radiazioni ionizzanti;
- smaltimento dei rifiuti (studi di impatto ambientale delle discariche);
- rischio industriale (inquinamento delle acque e dell'aria, patologie);
- inquinamento acustico (barriere acustiche, patologie);
- suolo (agricoltura, inquinamento del suolo e della falda acquifera);
- sismologia (studi su eventi sismici);
- valutazione di impatto ambientale;
- contabilità ambientale.

Pincipali riferimenti normativi

- Legge 21 gennaio 1994, n. 61, in materia di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”
- Decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, in materia di “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”
- Leggi regionali

Avertenze all'utilizzo

Per conoscere meglio le specifiche finalità e funzioni delle varie Arpa, Appa e Arta, consultare i relativi siti internet.

Per saperne di più

Siti internet

- www.artaabruzzo.it
- <http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente>
- <http://www.provincia.tn.it/appa>

Pubblicazioni

- Apat. *Annuario dei dati ambientali. Edizione 2007*. Roma: Apat, 2007

Scheda 5.B

Ambiti territoriali ottimali (Ato)

Istituzioni, Enti di riferimento

Regione e
province autonome

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

La riorganizzazione dei servizi idrici disciplinata dalla legge 36/94 (legge Galli) prevede la costituzione del servizio idrico integrato sulla base di Ambiti territoriali ottimali (Ato).

La legge attribuisce alle regioni la responsabilità della delimitazione territoriale degli Ato e soprattutto la loro organizzazione con la creazione delle Autorità di ambito territoriale ottimale.

I criteri in base ai quali i vari comuni sono raggruppati per definire gli ambiti territoriali sono:

- 1) l'unità territoriale minima è il Comune;
- 2) i raggruppamenti dei comuni sono definiti sulla base di un'analisi del territorio in funzione dei rischi naturali e di quelli legati alle attività antropiche. Generalmente si raggruppano territori con una marcata uniformità per una o più tipologie rilevanti di rischio, considerando l'interazione tra le diverse criticità e del loro legame con le caratteristiche geoambientali del territorio;
- 3) i raggruppamenti ai limiti amministrativi delle comunità montane esistenti riconducibili in particolare alla porzione montana del territorio di riferimento;
- 4) mantenere all'interno dello stesso Ambito territoriale ottimale, comuni già coinvolti in forme associative: associazioni, unioni, consorzi.

Le Province autonome di Trento e Bolzano non hanno i servizi idrici organizzati in Ato (vedere "Avvertenze all'utilizzo").

Funzioni e finalità principali

Principali finalità degli Ato sono:

- valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio idrico;
- rimuovere i fattori che potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all'utenza, razionalizzando e ottimizzando le dotazioni idriche, gli equilibri fra i diversi usi, la politica tariffaria che dovrà essere unica per l'intero Ambito, riducendo inoltre le perdite delle reti e superando la frammentazione gestionale;
- far sì che la gestione all'interno dell'Ato dei servizi idrici integrati avvenga secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- garantire livelli omogenei e standard di qualità e di consumo nonché la tutela dei cittadini meno abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;
- promuovere le azioni per: a) un'adeguata protezione delle risorse idriche destinate al consumo umano; b) l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; c) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi;
- la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti finalizzato all'estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.

Principali riferimenti normativi

- legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successivi aggiornamenti
- Leggi regionali

Avvertenze all'utilizzo

Per le province autonome di Trento e Bolzano la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 “Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato” commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge Galli, con sentenza del 7 dicembre 1994, n. 412.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di Ato	23	21	19	28	91
Numero medio comuni per Ato	133,1	54,3	52,7	91,3	85,3
Superficie media per Ato (in kmq)	2.519,6	2.303,5	3.072,6	4.393,7	3.161,9
Popolazione media per Ato	679.606,9	486.162,9	607.399,2	741.272,2	638.863,6

Per saperne di più


Siti internet

- <http://acqua.istat.it>
- <http://www.gruppo183.org/ato.html>

Pubblicazioni

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (legge Galli)
- Istat. *Annuario statistico ambientale 2008*. Roma: Istat, 2008. (Annuari, n. 19)
- Istat. *Il sistema delle indagini sulle acque - Anno 1999*. Roma: Istat, 2006. (Informazioni, n. 16)

Cartogramma 5.B - Ambiti territoriali ottimali - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

Scheda 5.C

Aree naturali protette (Anp)

Istituzioni, Enti di riferimento

Stato, Regione, province autonome e Comunità montana

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2003

Definizione

La legge che disciplina in maniera organica l'intera materia delle aree naturali protette terrestri e marine è la l. 394/91 e sostituisce interamente il d.p.R. 616/77. Questa legge quadro prevede che nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del d.p.R. 616/77 e dell'articolo 27 della legge 142/90. Nell'articolo 1, ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

Nella legge vengono definite le diverse tipologie di aree naturali protette con l'attribuzione di diverse classificazioni:

- 1) Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- 2) Parchi naturali regionali e interregionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- 3) Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
- 4) Zone umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
- 5) Altre aree naturali protette sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, eccetera) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.
- 6) Aree di reperimento terrestri e marine indicate della legge 394/91 e della legge 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

Funzioni e finalità principali

Dalla legge quadro 394/91, i territori nei quali siano presenti dei particolari valori ambientali, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Le aree naturali protette sono amministrate dall'ente parco che ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. L'ente parco adotta contestualmente all'approvazione del piano per il parco, un regolamento del parco che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

Principali riferimenti normativi

- Decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"
- Leggi regionali
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di "Legge quadro sulle aree protette"

Avvertenze all'utilizzo

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'elenco ufficiale delle aree protette. La delibera della Conferenza Stato regioni n. 1500 del 25 luglio 2002 ha stabilito il 4° aggiornamento dell'elenco ufficiale delle Aree naturali protette.

Alcuni numeri relativi al 2003

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di aree naturali protette marine e terrestri	179	160	181	254	774
Numero medio di comuni per Anp marine e terrestri	4	3	2	4	3
Superficie media per Anp terrestri (in kmq) ¹	2,8	2,5	2,9	7,5	4,0

¹ Si è fatto riferimento alle sole aree naturali protette terrestri per calcolare con, l'ausilio di strumenti Gis, la superficie media in kmq.

Per saperne di più


Siti internet

- http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=962
- www.parks.it

Pubblicazioni

- Inu. *Rapporto del territorio 2005*, a cura di P. Properzi. Roma: Inu, 2006
- R. Gambino. *APE: il Sistema nazionale delle aree protette nel quadro europeo. Classificazione, pianificazione e gestione*. Roma: Aliena Editrice, 2004.

Cartogramma 5.C - Aree naturali protette al 2003



Fonte:elaborazioni Istat su dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Scheda 5.D

Corpo forestale dello stato (Cfs)

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministro delle politiche agricole e forestali,
Regione e province autonome

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Il Corpo forestale dello stato è una forza di polizia ad ordinamento civile dello Stato italiano ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Svolge compiti di tutela ambientale e paesaggistica e oltre a queste ha anche funzioni nei campi della polizia giudiziaria e della pubblica sicurezza. A capo del Corpo forestale dello stato vi è l'Ispettorato generale con sede in Roma.

Il Cfs sul territorio si articola in Comandi regionali, con sede nei comuni capoluogo di regione, Coordinamenti provinciali e Comandi di stazione. Questi ultimi sono circa 1.023. A livello intermedio sono presenti altri uffici quali i Coordinamenti territoriali per l'ambiente (all'interno dei Parchi nazionali) e i Coordinamenti distrettuali.

Il Cfs nacque il 15 ottobre del 1822 su istituzione del re di Sardegna Carlo Felice di Savoia. Nel 1981 è stato incluso, con la legge 1 aprile 1981, n. 121, tra le cinque forze di polizia con compiti anche di protezione civile e nel 1986 con la legge n. 349, del Ministero dell'ambiente, è stato chiamato espressamente a difendere le aree naturali.

Funzioni e finalità principali

Le principali funzioni del Cfs riguardano i seguenti ambiti:

- protezione civile: il Cfs è presente in caso di terremoti e altre calamità naturali;
- servizio antincendio boschivo: è forse l'attività più conosciuta del Corpo; il Cfs interviene per via terrestre e per via aerea. I mezzi a terra sono distribuiti in 44 Gruppi meccanizzati posizionati in punti strategici e sono comandati da 15 Centri operativi presenti nei comuni capoluogo di regione;
- servizio nautico (facente parte del Servizio aereo-navale del Cfs: ha compiti di salvaguardia dell'ambiente costiero, marino, fluviale e lacustre);
- servizio meteo-mont: è un servizio che elabora previsioni relative alla situazione della neve per prevenire i rischi provocati dalle valanghe;
- servizio antibracconaggio;
- la sicurezza alimentare del consumatore e la biosicurezza in genere: il Nucleo agroalimentare e forestale (Naf) svolge attività di controllo sull'attuazione dei regolamenti comunitari nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale. Inoltre, svolge attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere, ivi compresi quelli relativi alla Bse, agli Ogm ed alle produzioni biologiche;
- i servizi preventivi di controllo del territorio e l'attività svolta dai Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale (Nipaf) nell'ambito della repressione dei reati relativi ad incendi, aree protette, discariche, inqui-

namento ambientale e controlli agroalimentari. I Nipaf affiancano anche il Nucleo investigativo antincendio boschivo (Niab) che coordina l'attività investigativa tesa ad identificare gli autori degli incendi;

- il pronto intervento ed il pubblico soccorso, in caso di emergenza, nei territori montani attraverso il Soccorso alpino forestale (Saf);
- il controllo del commercio degli animali e delle piante attraverso il servizio Cites. Il servizio è strutturato in un Centro di coordinamento, presso l'Ispettorato generale di Roma e in 40 Uffici periferici. Il Centro di coordinamento ha funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con enti e organismi internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali denominati Servizi certificazione Cites, con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale e in 16 Nuclei operativi Cites presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.

Sono, inoltre, altri servizi del Cfs: il Gruppo Cinofilo, il Gruppo rocciatori ed il Reparto a cavallo.

Principali riferimenti normativi

- Legge 6 febbraio 2004, n. 36, in materia di "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato"
- Legge 26 marzo 2001, n.128, in materia di "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, in materia di "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"
- Legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia"
- Legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successivi aggiornamenti

Avvertenze all'utilizzo

Le regioni a Statuto speciale hanno competenze autonoma.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero dei Comandi di stazione	203	125	263	432	1.023
Numero medio di comuni per Comando di stazione	14,9	7,9	4,2	5,0	7,1
Superficie media per Comando di stazione (in kmq)	281,1	375,4	269,0	229,2	267,6
Popolazione media per Comando di stazione	80.960,1	77.331,0	71.323,6	38.603,8	60.152,7

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www2.corpoforestale.it/web/guest/home>

Cartogramma 5.D - Comandi delle stazioni del Corpo forestale dello stato - Anno 2007



Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Corpo forestale dello stato

Scheda 5.E

Compartimenti Anas

Istituzioni, Enti di riferimento

**Azienda autonoma nazionale
delle strade Spa (Anas)**

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Anas è il principale soggetto di riferimento per il sistema stradale italiano a partire dal 1928. Da tale data Anas è il gestore della rete stradale e autostradale italiana di interesse nazionale.

E' una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo e alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture.

Su una rete nazionale di autostrade di circa 6.500 km la società Anas ne gestisce direttamente circa 900, di cui i tratti più significativi sono:

- Grande raccordo anulare di Roma;
- Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria;
- Autostrada A19 Palermo-Catania;
- Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Il resto della rete autostradale è stata data in concessione ad altre società con capitale misto, sotto la supervisione dell'Anas.

Anas si articola sul territorio in 19 compartimenti, compresa una Direzione regionale, 16 uffici distaccati, tre uffici e una Sezione distaccata di vigilanza autostradale, un ufficio speciale per la costruzione e la manutenzione dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria ed il Centro sperimentale stradale di Cesano.

Funzioni e finalità principali

Le funzioni attribuite ad Anas relativamente alla rete stradale ed autostradale di interesse nazionale sono:

- gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle autostrade;
- adeguamento e progressivo miglioramento della rete delle strade e delle autostrade e della relativa segnaletica;
- costruzione di nuove strade e autostrade, anche a pedaggio, sia direttamente che mediante concessione a terzi;
- servizi di informazione agli utenti, a partire dagli apparati segnaletici;
- vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllo della gestione delle autostrade;
- attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e autostrade e tutela del traffico e della segnaletica;
- adozione dei provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade;
- realizzazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione.

Pincipali riferimenti normativi


- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 luglio 1995, in materia di “Trasformazione dell’Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico”
- Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, in materia di “Trasformazione dell’Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, Ente pubblico economico”
- Decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 33, in materia di “Istituzione dell’ente nazionale per le strade”

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www.stradeanas.it>

Cartogramma 5.E - Compartimenti di viabilità regionale - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Anas

Scheda 5.F

Direzioni compartimentali movimento e infrastruttura della rete ferroviaria

Istituzioni, Enti di riferimento

Rfi Spa

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Le Ferrovie dello Stato sono nate nel 1905 come Azienda autonoma dello Stato. Con la legge 17 maggio 1985, n. 210 l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato è stata trasformata in Ente pubblico economico. All'inizio degli anni '90 l'Ente pubblico Ferrovie dello Stato con delibera Cipe del 12 agosto 1992, attuativa del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito in legge 12 agosto 1992, n. 359), è stato trasformato in Società per azioni, con capitale a partecipazione esclusiva del Ministero del tesoro. In seguito l'emanazione delle direttive n. 91/440/CEE e n. 95/1819/CEE, con le quali è stato avviato il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario europeo, imposta la separazione fra gestione dell'infrastruttura e produzione dei servizi di trasporto. Nel luglio del 2001 si è giunti alla nascita della società Ferrovie dello Stato Spa, che controlla, tra l'altro, la società Rete ferroviaria italiana Spa (Rfi).

Recentemente il d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188 ha riorganizzato in un testo unico le principali disposizioni concernenti la liberalizzazione del trasporto ferroviario.

In virtù dell'atto di concessione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Rfi Spa è concessionaria della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Rfi Spa è articolata in dodici direzioni centrali e trenta direzioni con giurisdizione territoriale (denominate direzioni compartimentali), che dipendono dalle due direzioni di *business* "direzione manutenzione", che presidia alla manutenzione ferroviaria e "direzione movimento" che presidia alla direzione della circolazione dei treni.

Funzioni e finalità principali

Rfi Spa è dunque articolata in funzioni centrali e funzioni territoriali. Dalle due direzioni centrali movimento e manutenzione-infrastruttura dipendono rispettivamente 15 direzioni compartimentali movimento e 15 direzioni compartimentali infrastruttura che operano sul territorio.

- Alle direzioni compartimentali movimento spetta il compito di programmare e organizzare la circolazione, determinare lo scenario tecnico di riferimento per la programmazione dell'orario commerciale, definire le esigenze di sviluppo della rete e degli impianti per la realizzazione degli investimenti. Esse esercitano le funzioni tipiche del proprietario con riferimento al patrimonio strumentale di competenza (stazioni ferroviarie e scalo merci), occupandosi della manutenzione, tutela e gestione.
- Alle direzioni compartimentali infrastruttura è affidata la missione di rendere disponibile l'infrastruttura ferroviaria per la circolazione dei treni alle migliori condizioni di qualità, efficienza e sicurezza, garantendo la tutela e la gestione tecnica del patrimonio strumentale di pertinenza. Esse provvedono a mantenere in efficienza la rete e ad attuare i necessari interventi di rinnovo e potenziamento della stessa.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in materia di “Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria”
- Legge 12 agosto 1992, n. 359, in materia di “Misure urgenti di Finanza pubblica Conversione in legge DL 333/1992”
- Legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”
- Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza
- Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
- Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
- Direttiva 1995/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura
- Direttiva 1995/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, gazzetta ufficiale n. L 143 del 27/06/1995
- Direttiva 1991/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

Avvertenze all’utilizzo

L’assetto organizzativo di Rfi Spa viene definito e formalizzato attraverso Ordini di servizio organizzativi (Odo) emanati a firma dell’amministratore delegato.

Per saperne di più

Siti internet

- www.rfi.it
- http://www.rfi.it/pagine/rfi_01/rfi_01,07.asp

Pubblicazioni

- Rfi - Modello organizzativo e di gestione ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/01

Scheda 5.G

Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac)

Istituzioni, Enti di riferimento

Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac)

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, è stata istituita il 25 luglio 1997 con d.lgs. 250/97.

L'Enac ha riunito in un unico soggetto le competenze precedentemente esercitate dalla Direzione generale dell'aviazione civile, dal Registro aeronautico italiano e dall'Ente nazionale gestione dell'aria.

L'Enac ha la sede centrale e legale a Roma ed è rappresentato, nei maggiori aeroporti italiani, dalle direzioni aeroportuali.

Funzioni e finalità principali

L'Enac si occupa dei molteplici aspetti di regolamentazione del sistema del trasporto aereo, del controllo, presidio e vigilanza dell'applicazione delle norme adottate, della disciplina degli aspetti amministrativo-economici del sistema del trasporto aereo.

Le strutture territoriali dell'Enac sono: le direzioni regionali, le direzioni operazioni e le direzioni aeroportuali.

Le direzioni regionali sono dislocate in tre aree geografiche: Nord, Centro e Sud. Queste, assicurano il coordinamento delle attività svolte, l'omogeneità dei comportamenti e l'applicazione degli standard delle direzioni operazioni e delle direzioni aeroportuali presenti nei rispettivi territori.

Alle direzioni operazioni sono affidate le attività sul territorio degli ingegneri e degli ispettori di volo di Enac e, con l'approvazione del manuale di scalo, le attività per l'esercizio dell'aeroporto in sicurezza.

Sugli aeroporti ove è presente un gestore, le direzioni aeroportuali vigilano sul suo operato e coordinano le attività degli enti di Stato presenti in aeroporto. Negli aeroporti ove il gestore non è presente gestiscono direttamente le attività aeroportuali, fermo restando il coordinamento degli enti di Stato.

Le direzioni aeroportuali, inoltre, approvano il Regolamento di scalo al fine di disciplinare le attività aeroportuali secondo i previsti standard di qualità.

Di seguito sono riportate le principali funzioni istituzionali che investono il settore aereo e che sono parte integrante del mandato istituzionale dell'Enac:

- regolazione *Safety & Security*. E' l'aspetto del settore aereo relativo al controllo della sicurezza sia dal punto di vista della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, che della valutazione dell'idoneità degli operatori aerei e del personale di volo (*Safety*). L'Enac si occupa, inoltre, anche della sicurezza a terra all'interno ed all'esterno degli aeroporti al fine di prevenire gli atti illeciti (*Security*);
- diritti del passeggero. Dalle indicazioni dell'Unione europea, l'Enac ha redatto la *Carta dei diritti del passeggero* che raccoglie la normativa vigente a livello nazionale, comunitario ed internazionale sulle

forme di tutela rivendicabili dal viaggiatore in caso di disservizi, e la *Carta dei servizi standard aeroportuali* che definisce gli standard qualitativi minimi che devono essere osservati dagli operatori aeroportuali nei servizi forniti ai passeggeri;

- ambiente. L'Enac nel rispetto e nella tutela dell'ambiente e del territorio si occupa di limitare l'impatto ambientale dei sedimi aeroportuali e di ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili;
- sviluppo. Il mandato istituzionale dell'Ente prevede anche attività per affidare a società di capitale concessione per le gestioni degli aeroporti; l'attuazione del decreto legislativo relativo al libero accesso al mercato dei servizi a terra (*handling*) negli scali italiani; la regolamentazione delle procedure dei servizi aeroportuali; l'esame e la valutazione dei piani regolatori e dei programmi di interventi, investimenti e sviluppo in ambito aeroportuale; l'istruttoria degli atti relativi a tariffe, tasse e diritti aeroportuali; la verifica delle condizioni che possano giustificare l'istituzione di oneri di servizio pubblico su specifici collegamenti; la certificazione del personale che esercita in ambito aeronautico e nella navigazione aerea; l'attuazione delle raccomandazioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; i rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;
- attività Internazionale. L'Enac rappresenta l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali del settore aviazione civile come: International civil aviation organization (Icao), European civil aviation conference (Ecac), European aviation safety agency (Easa), European organisation for the safety of air navigation, le Joint aviation authorities (Jaa), con le quali intrattiene continui rapporti di confronto e collaborazione.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, in materia di "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265" e successive integrazioni e correzioni con il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151
- Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, in materia di "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile"
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di "interventi correttivi di finanza pubblica"
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di "Modifiche al sistema penale"

Avvertenze all'utilizzo

La Direzione regionale nord, con sede a Milano, ha competenza sulle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna.


La Direzione regionale centro, con sede a Roma, ha competenza sulle regioni Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Sardegna.

La Direzione regionale sud, con sede a Napoli, ha competenza sulle regioni Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Alcuni numeri relativi al 2007


	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di direzione operazioni	2	1	1	1	5
Numero di direzione aeroportuale	5	3	4	9	21
Numero di aeroporti per direzione aeroportuale	11	12	8	17	48

Cartogramma 5.G.a - Direzioni regionali e direzioni operazioni - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Enac

Cartogramma 5.G.b - Direzioni aeroportuali e Aeroporti comunitari internazionali - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Enac

Per saperne di più

Siti internet

- www.enac-italia.it
- www.enac-italia.it/enac.htm
- www.enac-italia.it/strutture.htm

Pubblicazioni

- Enac. *Aeroporti del mezzogiorno 2007*. Roma: Enac, 2008. www.enac-italia/La-Comunicazione/Pubblicazioni/Info-1423108112.html
- Enac. *L'autorità nell'aviazione civile - Rapporto 2007*. Roma: Enac, 2008. www.enac-italia/La-Comunicazione/Pubblicazioni/Info-306779093.html
- Enac. *Annuario statistico 2006*. Roma: Enac, 2007. www.enac-italia/La-Comunicazione/Pubblicazioni/Info-1423106771.html

Scheda 5.H

Codici avviamento postale (Cap)

Istituzioni, Enti di riferimento

Poste italiane (Spa)

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2006

Definizione

Il Codice di avviamento postale (Cap), introdotto nel 1967, è un numero composto da cinque cifre ognuna delle quali assume un significato secondo la posizione occupata all'interno della stringa.

Funzioni e finalità principali

Il Cap, associato ad ogni singola località italiana, è stato introdotto per rendere più rapido lo smistamento della corrispondenza.

Dal 20 settembre 2006 è entrata in vigore la riorganizzazione dei Codici di avviamento postale, per ottimizzare la qualità del servizio di recapito in linea con i cambiamenti toponomastici e amministrativi avvenuti negli ultimi anni in Italia.

Sono state effettuate numerose e sostanziali modifiche tra cui:

- la modifica del Cap di 79 comuni;
- la modifica del Cap in 2400 frazioni principali, le quali hanno assunto lo stesso codice della frazione capoluogo di comune;
- l'abolizione del Cap generico (xx100) per le città suddivise in zone postali, nelle quali diviene obbligatoria l'indicazione del Cap specifico associato alla via e al numero civico del destinatario;
- il cambiamento del Cap nel 10% delle strade esistenti nei 27 comuni suddivisi in zone postali;
- la creazione di nuovi Cap a Bari, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Trieste, Venezia e Verona;
- l'eliminazione di alcuni Cap in alcune città suddivise in zone postali (in particolare: La Spezia 19138, 19139, Messina 98159, Palermo 90132, Pescara 65131, 65132 e Venezia 30131);
- l'inserimento negli stradari delle nuove strade istituite dal 1997 al 2006 nelle città suddivise in zone postali;
- l'aggiornamento dell'elenco delle 107 province italiane con l'ufficializzazione delle sigle postali per le nuove province della Sardegna (OT per Olbia-Tempio, OG per l'Ogliastra, CI per Carbonia-Iglesias, MD poi modificata in VS per il Medio Campidano), pur senza modificarne provvisoriamente l'originario codice postale né dei capoluoghi né del territorio. Le nuove province di istituzione statale (Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani), non essendo ancora operative, non sono invece state contemplate dalla riforma.

Il Cap indica, tramite la codifica di cinque numeri, le informazioni relative alla destinazione del materiale inviato.

Esso deve essere indicato su ogni tipo di invio di corrispondenza.

Il codice di avviamento postale si basa sul Sistema automatico di riconoscimento indirizzi (Sari) che "legge" automaticamente i codici. Le Poste hanno creato numerosi centri di meccanizzazione postale, all'interno dei quali avviene l'intero smistamento della posta per mezzo di macchine dotate di lettori ottici.

Tutte le località italiane hanno un proprio Cap ed, inoltre, alcuni centri urbani hanno un Cap specifico.

Principali riferimenti normativi

- Poste italiane comunicato stampa 19 settembre 2006

Avvertenze all'utilizzo

A partire dall'anno 2006 è previsto un aggiornamento annuale dei codici di avviamento postale. Poste italiane ha scelto anche la via della commercializzazione per la diffusione dei codici di avviamento postale.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero dei Cap	2.851	1.411	1.003	2.544	7.809
Numero medio di comuni per Cap	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Superficie media per Cap (in kmq)	20,3	43,9	58,2	48,4	38,6
Popolazione media per Cap	5.534,7	8.035,1	11.640,7	8.186,6	7.634,7

Per saperne di più


Siti internet

- www.poste.it/postali/cap/novita.shtml
- www.poste.it/postali/cap/libro.shtml

Pubblicazioni

- Poste italiane. *Il libro del Codice di Avviamento Postale 2006*. Roma: Poste italiane, 2006

Cartogramma 5.H - Codice avviamento postale - Anno 2006



Fonte: Elaborazione Istat su dati Poste italiane

Scheda 5.1

Distretti telefonici

Istituzioni, Enti di riferimento

Telecom Italia Spa

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Ai fini dell'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico, il territorio nazionale è stato suddiviso in aree telefoniche urbane, caratterizzate, al proprio interno, da una tassazione del servizio indipendente dalla distanza. Le aree urbane si raggruppano in compartimenti, distretti e aree locali.

Il distretto è l'elemento base nella struttura della rete ed è caratterizzato dalla univocità nella numerazione degli utenti.

Pertanto il distretto telefonico identifica un'area geografica avente il medesimo prefisso telefonico.

I distretti italiani sono identificati mediante un numero da 001 a 230 in ordine di prefisso telefonico e sono denominati con il Comune capoluogo di distretto.

Funzioni e finalità principali

La rete telefonica italiana, la cui organizzazione nasce con il primo Piano regolatore telefonico nazionale (Prtn) del 1957, ai fini del servizio di telefonia gestito da Telecom Italia con il Prtn relativo all'anno 2000 risulta suddivisa in:

- 21 compartimenti;
- 232 distretti;
- 696 aree locali.

I distretti vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l'assegnazione dei blocchi di numerazione.

I distretti sono composti da uno o più aree locali.

A loro volta ogni area locale comprende uno o più Comuni/Frazioni.

Le suddivisioni del territorio nazionale in distretti oltre che in compartimenti ed aree locali, come previsto dal Prtn, è puramente funzionale al servizio telefonico e non ha alcuna corrispondenza con la suddivisione amministrativa in regioni, province e con i relativi capoluoghi.

Principali riferimenti normativi

- Decreto ministeriale 27 febbraio 1998, in materia di "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni"
- Raccomandazione UIT-T E. 164, concernente il "piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali"
- Decreto ministeriale 25 novembre 1997, in materia di "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"

- Piano regolatore telefonico nazionale (Prtn) Anno 1957

Deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

- Delibera n. 6/00/CIR, in materia di “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” e successivi aggiornamenti con Delibera n. 9/03/CIR

Avvertenze all’utilizzo

Le regioni Veneto, Toscana e Sicilia sono suddivise ciascuna in due compartimenti.

La Valle d’Aosta e il Molise sono compresi nei compartimenti delle regioni limitrofe (rispettivamente Torino e Pescara).

Nel Trentino-Alto Adige la sede è Bolzano e la provincia di Trento (capoluogo regionale) è compresa nel compartimento di Verona.

Nel Friuli-Venezia Giulia la sede è Trieste ma la province di Udine e Pordenone sono comprese nel compartimento di Venezia.

In Basilicata la sede è Potenza e comprende anche parte della Campania meridionale ma la provincia di Matera rientra nel compartimento di Bari.

La sede per l’Abruzzo è situata a Pescara (e non nel capoluogo regionale L’Aquila).

Diversi distretti servono inoltre aree situate in province o anche regioni diverse. Alcuni capoluoghi di provincia non sono sede di distretto (Verbania, Tempio Pausania, Sanluri, Carbonia), e altri non sono neanche sede di area locale (Carrara, Barletta, Trani, Tortolì, Villacidro).

Si fa presente che le informazioni sono state tratte dal sito internet www.comuni-italiani.it e quindi non provenienti da fonti ufficiali. Sono stati comunque effettuati una serie di controlli che hanno restituito una buona qualità dei dati diffusi.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di distretti telefonici	61	53	45	72	231
Numero medio di comuni per distretti telefonici	50,2	27,9	22,3	35,5	35,1
Superficie media per distretti telefonici (kmq)	950,0	1.169,5	1.297,3	1.708,7	1.304,5
Popolazione media distretti telefonici	258.679,9	213.914,5	259.457,3	289.260,7	258.092,2

Per saperne di più


Siti internet

- www.agcom.it/prow/d_6_00_CIR.htm
- www.agcom.it/prow/d_09_06_CIR.htm
- www.agcom.it/norme_.htm - (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
- www.agcom.it/l_naz/dm_270298.htm

Pubblicazioni

- Raccomandazione UIT E.164. www.itu.int/rec/T-REC-E.164-200502-1/en

Cartogramma 5.1 - I distretti telefonici - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati www.comuni-italiani.it

Capitolo 6

Unità funzionali: area difesa, sicurezza, giustizia

Schede	Pag
6.A Questure	187
6.B Arma dei Carabinieri (CC)	189
6.C Guardia di finanza (Gdf)	195
6.D Capitanerie di porto Guardia costiera	199
6.E Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Vvf)	203
6.F Corti d'appello	207
6.G Tribunale ordinario	211
6.H Giudici di pace	215

Il capitolo è stato curato da Alessandra Carlini

Scheda 6.A

Questure

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dell'interno

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

La Questura è un ufficio della Polizia di Stato, ha competenza a livello provinciale ed è alle dipendenze del Ministero dell'interno.

In Italia le questure sono 103.

Nei piccoli comuni e nei quartieri delle grandi città sono presenti i Commissariati di pubblica sicurezza che costituiscono vere e proprie appendici della Questura. I commissariati sono concepiti quali presidi territoriali di polizia per realizzare attività di prevenzione, investigazione e contrasto della criminalità, adeguandola alle condizioni della sicurezza in specifiche aree del territorio, e soprattutto per determinare un controllo sempre più pianificato, armonico ed organizzato.

In ogni provincia il vertice dell'amministrazione della pubblica sicurezza è il Questore al quale è affidata la direzione, la responsabilità e il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica oltre che l'impiego delle forze di Polizia a sua disposizione.

Il Questore esercita anche tutte le attività proprie della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa, che si concretizzano in atti quali ordinanze, diffide, permessi, licenze, autorizzazioni.

Funzioni e finalità principali

Il compito primario delle questure è assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito della provincia.

Per il conseguimento di tale fine viene svolta una costante attività di prevenzione e repressione dei reati.

La struttura delle questure - definita col decreto ministeriale del 16 marzo 1989 - punta all'efficienza e all'operatività del servizio a tutela e difesa del cittadino e prevede due Divisioni: la Polizia anticrimine e la Polizia amministrativa e sociale.

Principali riferimenti normativi

- Decreto del presidente della Repubblica 12 settembre 2002, n. 237, in materia di "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in materia di dislocazione delle sedi delle direzioni interregionali della Polizia di Stato"
- Decreto del presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in materia di "dislocazione delle sedi delle direzioni interregionali della Polizia di Stato"
- Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, in materia di "Norme in materia di riordino dell'arma dei Carabinieri a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78"

- Legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di “Decreto ministeriale 16 Marzo 1989 Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”
- Legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”

Per saperne di più

Siti internet

- www.poliziadistato.it/pds/chiamo/questure/index.htm

Scheda 6.B

Arma dei Carabinieri (CC)

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dell'interno

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

L'Arma dei Carabinieri è una forza di polizia a competenza generale e ad ordinamento militare. Essa ha rango di forza armata ed è quindi annoverata direttamente tra le altre forze armate italiane, quali Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare.

La costituzione dei Carabinieri risale alle Regie patenti del 13 luglio 1814, che hanno attribuito al "Corpo dei Carabinieri Reali" la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Considerati primo corpo dell'armata di terra sin dalle origini, i Carabinieri hanno mantenuto questo singolare privilegio anche nell'ambito dell'Esercito del Regno d'Italia come risulta sia dal regolamento organico, approvato con r.d. nel 1934, che dalla legge 368/40, che fissano l'ordinamento del Regio Esercito.

Con il trascorrere del tempo, si è avvertita la necessità di aggiornare e dare organicità alle norme che regolano la vita, il funzionamento ed i rapporti istituzionali dell'Arma.

Un primo passo viene fatto con la legge n. 78 "Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei Carabinieri" del 31 marzo 2000, che attribuisce un compiuto riconoscimento al ruolo storicamente svolto dall'Arma, collocandola ordinativamente, con il rango di Forza armata, alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e puntualizzandone formalmente i compiti militari.

Successivamente con i decreti legislativi n. 297 "Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri" e n. 298 "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri", del 5 ottobre 2001 viene tracciata la nuova fisionomia organizzativa e funzionale dell'Arma dei Carabinieri. Sotto il profilo operativo, il nuovo ordinamento fa perno sulle Stazioni, alle quali è destinato prioritariamente il significativo recupero di risorse derivanti dalla nuova e più efficiente configurazione dei reparti, riordinati con una più razionale ripartizione delle competenze tra i diversi livelli gerarchici.

L'organizzazione territoriale rappresenta il fulcro dell'attività d'istituto, in quanto assorbe l'80 per cento della forza, oltre 87 mila unità distribuite su un'intelaiatura di reparti estremamente capillare articolata in:

- cinque Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei Comandi regionali ed assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico ed amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni funzionali;
- 19 Comandi di regione, retti da generali di divisione e di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;
- 102 Comandi provinciali, retti da generale di brigata, colonnello o tenente colonnello, con sede in ciascun capoluogo della regione amministrativa (in Valle d'Aosta è presente un Reparto territoriale, dipendente dalla Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, competente sull'intero territorio

regionale). Hanno competenza su una provincia amministrativa ed esercitano le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti (uno o più reparti territoriali, eventuale Reparto servizi e Magistratura; Reparto operativo; Nucleo radiomobile; sezioni di polizia giudiziaria; un numero variabile di gruppi e compagnie). Hanno la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche dai reparti speciali;

- 18 Comandi di Reparto territoriale, retti da tenente colonnello. Si tratta, ad eccezione di quello di Aosta, le cui caratteristiche sono state evidenziate nel punto precedente, di organi demoltiplicatori delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei Comandi provinciali nel cui ambito sono previsti;
- 539 Comandi di Gruppo o Compagnia. Sono retti da tenente colonnello/maggiore/capitano e sono diversamente strutturati in rapporto alla loro estensione ed alla rilevanza operativa del territorio. Dirigono l'attività di un numero variabile di Tenenze e Stazioni ed hanno organi propri (Centrale operativa e Nucleo operativo e Radiomobile), che assicurano il pronto intervento nelle 24 ore e sviluppano autonome capacità operative di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale;
- 44 Tenenze. Sono rette da tenenti, sottotenenti e luogotenenti e sono competenti su un solo comune con un numero elevato di abitanti. Sono in grado di svolgere un servizio di pronto intervento nelle 24 ore ed un'autonoma attività di polizia giudiziaria. Hanno la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali;
- 4.626 Stazioni, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei Carabinieri a livello locale. In relazione alla rilevanza dell'impegno operativo sono rette da luogotenente, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo o maresciallo ordinario. Hanno la responsabilità diretta del controllo del territorio - di uno o più comuni o parte di comune di grandi città - e delle connesse attività istituzionali. Le Stazioni adottano un orario di apertura al pubblico degli uffici differenziato in base alle esigenze, sino a coprire l'intero arco delle 24 ore. Attualmente sono oltre 1.700 i militari delle stazioni impiegati nel servizio di carabiniere di quartiere.

Dell'organizzazione territoriale fanno parte anche una serie di supporti operativi:

- Gruppo operativo "Calabria";
- Squadrone eliportato Cacciatori "Sardegna";
- Reparto squadriglie e sette squadriglie;
- Centro e nuclei cinofili;
- Centro e nuclei subacquei;
- unità navali.

Funzioni e finalità principali

Per via della sua doppia natura di forza armata e forza di polizia le sono devoluti:

- compiti militari, concorrendo alla difesa della nazione, partecipando alle operazioni militari in Italia e all'estero, esercitando le funzioni di polizia militare, garantendo la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;
- di polizia, nel cui ambito esercita funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 5 novembre 2001, n. 298, in materia di "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri"
- Decreto legislativo 5 novembre 2001, n. 297, in materia di "Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri"
- Legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di "Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei Carabinieri"
- Legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"
- Legge 9 maggio 1940, n. 368
- Regio decreto nel 1934
- Regie patenti 13 luglio 1814

Avvertenze all'utilizzo

- Nella regione Valle d'Aosta é presente un Reparto territoriale, dipendente dalla Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, competente sull'intero territorio regionale;
- il corpo dell'Arma dei Carabinieri ha la sede del Comando generale a Roma.

Nel Cartogramma 6.B.b sono rappresentate le competenza territoriali dei comandi dei CC. Nel caso di comuni con più di un comando, generalmente quelli di maggiore dimensioni demografiche, è stato rappresentato l'intero comune. Nel caso di sovrapposizione dei comandi dei CC con le tenenze si è preferito rappresentare queste ultime.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero delle stazioni dei carabinieri	908	885	939	1.894	4.662
Numero medio di comuni per stazioni dei carabinieri	3,4	1,7	1,1	1,4	1,7
Superficie media per stazioni dei carabinieri (in kmq)	63,8	70,0	62,2	65,0	64,6
Popolazione media per stazioni dei carabinieri	17.378,3	12.810,7	12.434,1	10.996,2	12.788,4
Numero di tenenze	13	6	3	22	44
Numero medio di comuni per tenenze	235,5	246,7	334,3	116,2	184,1
Superficie media per tenenze (in kmq)	4457,7	10330,2	19459,9	5592,0	6848,5
Popolazione media per tenenze	1.213.805,6	1.889.578,3	3.891.859,3	94.6671,3	1.354.983,9

Per saperne di più

Siti internet


- www.carabinieri.it/Internet/Arma/Oggi/
- www.carabinieri.it/Internet/Arma/Oggi/Reparti/Organizzazione+Territoriale/

Cartogramma 6.B.a - Comandi interregionali e regionali dei carabinieri - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero dell'Interno
Il comando interregionale di Podgora comprende anche la Sardegna.

Cartogramma 6.B.b - Comandi delle stazioni e delle tenenze dei carabinieri - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero dell'interno

Scheda 6.C

Guardia di finanza (Gdf)

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dell'economia
e finanze

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione e cenni storici

Il corpo della Guardia di finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge (Art. 1, decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68).

La Guardia di finanza è quindi, uno speciale corpo di polizia, fa parte integrante delle forze armate dello Stato oltre che della forza pubblica e dipende direttamente dal Ministro dell'economia e delle finanze. Le origini della Guardia di finanza risalgono alla costituzione della "Legione Truppe Leggere" avvenuta nel 1774 per il volere del Re di Sardegna Vittorio Amedeo III.

È il primo esempio in Italia di un corpo speciale istituito ed ordinato appositamente per il servizio di vigilanza finanziaria sui confini, oltre che per la difesa militare delle frontiere.

Nel 1862, dopo la proclamazione del Regno d'Italia, fu istituito il "Corpo delle Guardie Doganali" da cui storicamente, può essere fatta risalire l'origine della odierna Guardia di finanza e al quale fu affidato il compito primario di vigilanza doganale e, in tempo di guerra, di difesa dello Stato.

Nel 1881 il Corpo assunse il nome di "Guardia di Finanza" e fu dichiarato parte integrante delle forze militari di guerra dello Stato.

Una serie di riforme volte a migliorarne l'organizzazione e l'efficienza ne accentua sia l'autonomia dalla direzione generale delle gabelle (nell'ambito del Ministero delle finanze) che gli aspetti militari, sino alla completa militarizzazione avvenuta nel 1907.

In tempo di pace il Corpo, pur non avendo ancora lo stato giuridico militare, fu sottoposto alla giurisdizione militare e ad un regime disciplinare in gran parte mutuato da quello vigente per l'esercito, il cui regolamento di disciplina militare viene esteso con legge del 12 luglio 1908.

L'integrazione tra le forze armate dello Stato si completa con regio decreto del 2 giugno 1911 e con la legge del 24 dicembre 1914.

Durante gli anni venti la Guardia di finanza viene ordinata secondo il modello territoriale dei Reali Carabinieri, con l'innovazione determinata dall'istituzione nel 1923 della polizia tributaria investigativa, quale contingente specializzato e componente di punta del Corpo, spostando così il fulcro dell'attività dagli originari compiti di polizia daziaria e doganale alla sorveglianza della totalità degli aspetti tributari nazionali.

Si costituisce così, nell'ambito del Ministero l'"Ufficio tecnico centrale per la Polizia Tributaria Investigativa", retto da un generale della Guardia di finanza.

La nozione giuridica di "Polizia Tributaria" è precisata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, che riordina organicamente la materia della repressione delle violazioni finanziarie.

Successivamente, la ricostruzione post bellica, lo sviluppo economico, la liberalizzazione degli scambi internazionali e i primi accenni di un processo di integrazione europea portano il sistema tributario italiano a un nuovo assetto.

La riforma dell'imposizione diretta e il ruolo ormai determinante assunto nel sistema dall'imposta generale sull'entrata rendono necessario un profondo mutamento del sistema di repressione dell'evasione fiscale.

Nel 1949, la preparazione all'attività di polizia tributaria diviene il tema centrale dell'addestramento di formazione e di perfezionamento per gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo.

Con la legge 23 aprile 1959, n. 189, viene stabilito l'impianto generale della Guardia di finanza, che fissa i compiti istituzionali, che saranno successivamente adeguati da specifici provvedimenti settoriali.

Nel quadro di un più ampio processo di riorganizzazione dell'Amministrazione statale la struttura ordinativa è stata di recente revisionata per conseguire obiettivi di maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (decreto presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34).

L'organizzazione territoriale della Guardia di finanza risulta così articolata:

- Comando generale;
- sei comandi interregionali;
- Ispettorato per gli istituti di istruzione;
- 20 comandi regionali;
- Comando dei reparti speciali;
- Comando aeronavale centrale;
- 11 Istituti e Centri di reclutamento ed addestramento;
- 20 Reparti di supporto tecnico logistico e amministrativo;
- 102 Comandi provinciali all'interno dei quali operano 37 gruppi, 211 compagnie;
- 255 tenenze, 99 brigate.

Nel quadro dell'ampio mandato istituzionale affidato alla Guardia di finanza, sono individuabili le seguenti grandi "aree operative":

- Polizia finanziaria;
- Polizia economica;
- Polizia giudiziaria;
- Polizia di sicurezza;

ed il programma "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia".

Al loro interno si collocano le attività diversificate di servizio, di natura tributaria ed extratributaria, cui si dedicano i reparti dislocati su tutto il territorio nazionale.

Funzioni e finalità principali

I compiti della Guardia di finanza consistono nella prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria.

Inoltre, la Guardia di finanza concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politico militare delle frontiere.

Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ha previsto:

- la missione della Guardia di finanza come forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria;
- l'estensione delle facoltà e dei poteri riconosciuti per legge ai militari del Corpo in campo tributario a tutti i settori in cui si esplicano le proiezioni operative della polizia economica e finanziaria;
- l'affermazione del ruolo esclusivo della Guardia di finanza quale polizia economica e finanziaria in mare;
- la legittimazione del Corpo a promuovere e sviluppare, come autorità competente nazionale, iniziative di cooperazione internazionale con gli organi collaterali esteri ai fini del contrasto degli illeciti economici e finanziari, avvalendosi anche di dodici ufficiali da distaccare in qualità di esperti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati sono attribuite ai militari del Corpo le qualifiche di:

- ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
- ufficiali ed agenti di polizia tributaria;
- agenti di pubblica sicurezza.

In riferimento ai compiti istituzionali della Guardia di finanza, annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze emana una direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione. Direttiva che individua le priorità politiche e gli obiettivi strategici che i centri di responsabilità amministrativa di primo livello, e quindi anche la Guardia di finanza, debbono conseguire.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, in materia di “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”
- Legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di “Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”
- Legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di “ordinamento del corpo della guardia di finanza”
- Legge 7 gennaio 1929, n. 4, in materia di “norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”
- Legge 8 aprile 1881, n. 149

Avvertenze all’utilizzo

Nella regione Valle d’Aosta non esiste il comando provinciale.
Il Comando generale della Guardia di finanza ha la sede in Roma.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Numero delle regioni	Numero dei comuni	Superficie (in kmq)	Popolazione
Comando interregionale dell'Italia nord occidentale	4	3.061	57.950,05	15.779.473
Comando interregionale dell'Italia nord orientale	3	1.139	39.864,06	7.061.668
Comando interregionale dell'Italia centro settentrionale	3	874	54.804,91	9.505.913
Comando interregionale dell'Italia centrale	4	1.152	60.544,61	9.435.071
Comando interregionale dell'Italia meridionale	4	1.076	47.380,43	10.799.775
Comando interregionale dell'Italia sud occidentale	2	799	40.791,95	7.037.390
Totale	20	8101	301.336,01	59.619.290

Per saperne di più

Siti internet

- www.gdf.it/Organizzazione/Chi_siamo/I_Compiti_del_Corpo/index.html
- www.parlamento.it/leggi/deleghe/01068dl.htm

Cartogramma 6.C - Comandi Interregionali della Guardia di finanza - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero dell'economia e finanze

**Scheda
6.D**
**Capitanerie di porto
Guardia costiera**

Istituzioni, Enti di riferimento

**Ministero infrastrutture
e trasporti**

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è un Corpo della Marina militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera. Primo fra tutti il Ministero delle infrastrutture e trasporti che ha "ereditato" nel 1997 il Ministero della marina mercantile.

Sul territorio la Capitaneria di porto è l'edificio sede del Comandante del porto, istituito presso il Compartimento marittimo, ufficio periferico dell'amministrazione dei trasporti nella provincia marittima. Il Corpo, storicamente è l'erede delle antiche Magistrature del mare alle quali era stata affidata l'amministrazione e la cura dei porti.

È stato istituito con la firma del regio decreto 20 luglio 1865 n. 2438, da Vittorio Emanuele II, nella sede di palazzo Pitti a Firenze, nell'allora Capitale del Regno d'Italia.

Nel tempo, l'ampliamento delle funzioni ed un maggiore impegno del Corpo condusse alla costituzione, dell'Ispettorato generale del Corpo delle capitanerie di porto, con regio decreto 8 dicembre 1910 n. 857, che aveva compiti di vigilanza e di controllo su tutti i Comandi e gli uffici periferici.

Con il decreto dell'11 novembre 1938 l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto fu sostituito dal Comando generale, che stabiliva attribuzioni ed ordinamento del nuovo Comando generale del personale militare e civile delle capitanerie di porto, nonché l'organizzazione interna delle capitanerie, i servizi militari riguardanti la gente di mare, il naviglio mercantile ed i porti mercantili.

Con decreto dell'8 giugno 1989, i reparti del Corpo che svolgono compiti di natura tecnico-operativa, sono stati costituiti in "Guardia Costiera", rappresentando un'articolazione del Corpo medesimo.

Tale provvedimento, che istituisce formalmente anche nel nostro Paese la Guardia costiera, in realtà non ha fatto altro che riconoscere come tale il servizio da sempre svolto, lungo le coste e in mare, dalle capitanerie di porto.

Nel 1994, con la legge di riforma portuale, l'Ispettorato generale è stato elevato a Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, retto da un Comandante generale. In questo modo si è avuto un salto qualitativo di fondamentale spessore che ha consentito e consentirà una maggiore autorevolezza nello sviluppo dell'organizzazione generale, per meglio far fronte alle funzioni istituzionali che il Corpo delle capitanerie di porto è chiamato a svolgere.

Attualmente il Corpo è composto di un organico complessivo pari a 10.644 persone di cui 1.269 ufficiali, 4.100 sottufficiali, 2.700 volontari di truppa e 2.575 unità di leva. La struttura periferica del Corpo è presente lungo gli 8 mila chilometri delle coste nazionali ed è articolata nei seguenti comandi periferici:

- 14 direzioni marittime, cui fanno capo altrettanti comandi operativi di zona marittima;
- 39 capitanerie di porto;
- 48 uffici circondariali marittimi;
- 126 uffici locali marittimi;
- 38 delegazioni di spiaggia.

Funzioni e finalità principali

Le principali linee di attività del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera sono le seguenti:

- ricerca e soccorso in mare (Sar);
- sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile e sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;
- protezione dell'ambiente marino, utilizzando a tal fine anche risorse (centrali operative, mezzi aereonavigli, sistemi di controllo del traffico navale) già attivati per compiti di soccorso, sicurezza della navigazione e di polizia marittima;
- controllo sulla pesca marittima: a tal fine il comando generale è l'autorità responsabile del Centro nazionale di controllo pesca e le Capitanerie effettuano i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sull'intera filiera di pesca;
- amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;
- polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.

L'ampiezza e la varietà delle attività svolte pongono le capitanerie come organo di riferimento per le attività marittime e ne fanno un vero e proprio "sportello unico" nei rapporti con l'utenza del mare. Il Corpo si configura come una struttura altamente specialistica, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-operativo, per l'espletamento di funzioni pubbliche statali che si svolgono negli spazi marittimi di interesse nazionale. Tali spazi comprendono 155 mila kmq di acque marittime, interne e territoriali, che sono a tutti gli effetti parte del territorio dello Stato, nonché ulteriori 350 mila kmq di acque sulle quali l'Italia ha diritti esclusivi (sfruttamento delle risorse dei fondali) o doveri (soccorso in mare e protezione dell'ambiente marino).


Principali riferimenti normativi

- Legge 23 dicembre 1996, n. 647, in materia di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei"
- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni in materia di "Riordino della legislazione in materia portuale"
- Decreto presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, in materia di "Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979"
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di "Interventi correttivi di finanza pubblica" e successivo decreto attuativo interministeriale 28 aprile 1994
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di "Legge quadro sulle aree protette"
- Legge 31 dicembre 1982, n. 979, in materia di "Disposizioni per la difesa del mare e del Codice della Navigazione"
- Regio decreto 8 dicembre 1910, n. 857
- Regio decreto 20 luglio 1865, n. 2438

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di capitanerie di porto	3	3	7	26	39
Direzioni marittime	1	3	3	7	14
Uffici circondariali marittimi	3	6	6	33	48

Cartogramma 6.D - Strutture territoriali delle direzioni marittime e capitanerie di porto - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero dei trasporti

Per saperne di più

Siti internet

- www.guardiacostiera.it/organizzazione/
- www.guardiacostiera.it/organizzazione/comandiperiferici.cfm

Scheda 6.E

Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Vvf)

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero dell'interno

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

È l'organismo che per compito istituzionale provvede in maniera diretta e con l'immediatezza necessaria, alla tutela della vita umana, alla salvaguardia dei beni e dell'ambiente dai danni o dai pericoli causati dagli incendi, da situazioni accidentali nonché dai rischi connessi allo svolgimento delle attività industriali, compresi quelli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare.

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco opera generalmente in situazioni di emergenza caratterizzate da cause anomale e complesse, da effetti variabili anche per condizioni ambientali particolari, da scarsa prevedibilità delle possibili circostanze influenti, connotate in genere da un alto rischio al personale impiegato. È stato istituito con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed è posto alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Funzioni e finalità principali

Le attività dei Vigili del fuoco si possono sintetizzare nelle seguenti azioni:

- estinzione degli incendi;
- prevenzione degli incendi;
- vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti di interesse nazionale;
- soccorso tecnico urgente per infortuni a persone, dissesti statici;
- allagamenti, incidenti stradali, assistenza tecnica urgente alla popolazione coinvolta in situazioni di pericolo.

L'organizzazione dei vigili del fuoco è distribuita capillarmente sul territorio nazionale.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organizzato in:

- 16 ispettorati interregionali o regionali;
- 100 comandi provinciali più tre autonomi;
- 300 distaccamenti di città o di provincia;
- 55 distaccamenti aeroportuali e portuali;
- 44 tra nuclei di sommozzatori e di elicotteristi;
- 200 distaccamenti formati da personale volontario.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di "Riassetto delle disposizioni relative alle funzio-

ni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”

- Legge 30 settembre 2004, n. 252, in materia di “Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”
- Legge 23 dicembre 1980, n. 930, in materia di “Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
- Legge 27 dicembre 1941, n. 1570, in materia di “Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi”

Avvertenze all'utilizzo

Per le province autonome di Aosta, Bolzano e Trento sono istituiti i corpi permanenti autonomi dei vigili del fuoco.

Per saperne di più

Siti internet

- www.vigilfuoco.it/attivita/statistiche/interventi_territorio/default.asp?menu=34
- www.vigilfuoco.it/informazioni/norme_attivita_istituzionali/pdf_norme/Decreto_8_3_06.pdf
- www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/comandi_vdf/

Pubblicazioni

- Ministero dell'interno. Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. *Annuario statistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- 2007*. Roma: anno 2008. www.vigilfuoco.it/attivita/statistiche/interventi_territorio/pdf/interventi_libro2007.pdf
- Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. *Annuario 2006 dei vigili del fuoco*. Roma: anno 2007. www.vigilfuoco.it/speciali/editoria/biblioteca/pdf/annuario_2006.zip

Cartogramma 6.E - Comandi provinciali dei vigili del fuoco - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero dell'interno

Scheda 6.F

Corti d'appello

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero della giustizia

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

La Corte d'appello è un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. E' competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale.

Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo. Complessivamente sono 29 di cui tre sezioni distaccate a Bolzano, Taranto e Sassari.

Nell'ambito della Corte di appello è istituita una apposita sezione, la Corte di assise di appello, che ha competenza sugli appelli avverse sentenze pronunciate dalla Corte di assise e dal Giudice per le indagini preliminari, per reati di competenza della Corte di assise.

Funzioni e finalità principali

La Corte d'appello ha competenza civile e penale a giudicare sulle impugnazioni avverse le sentenze di condanna o di proscioglimento appellabili dal Tribunale in sede dibattimentale, nonché sulle sentenze pronunciate, per quanto di competenza, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Giudice dell'udienza preliminare.

Presso ogni Corte di appello è altresì istituita una Sezione per i minorenni, competente per le impugnazioni avverse le sentenze di primo grado, in ambito sia civile che penale, della magistratura minorile.

A seguito della riforma del giudice unico, la Corte d'appello costituisce l'organo di appello anche per le sentenze in materia di lavoro emesse dal tribunale in primo grado.

Infine, la Corte d'appello ha anche competenza diretta in alcune materie, quali riconoscimento di sentenze straniere e le riabilitazioni.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"
- Decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, in materia di "Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni"
- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di "Ordinamento giudiziario"

Avvertenze all'utilizzo

- Il distretto della Corte d'appello di Torino comprende le province delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

- Le seguenti regioni:
Lombardia (Milano e Brescia),
Campania (Napoli e Salerno),
Puglia (Bari, Lecce e la sezione distaccata di Taranto),
Calabria (Catanzaro e Reggio di Calabria),
Sicilia (Palermo, Messina, Caltanissetta e Catania),
Sardegna (Cagliari e la sezione distaccata di Sassari),
si caratterizzano per avere al loro interno più distretti di corti d'appello.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero delle corti d'appello	4	5	4	16	29
Numero medio di comuni per corte d'appello	765,3	296,0	250,8	159,8	279,3
Superficie media per corte d'appello (in kmq)	14.487,5	12.396,3	14.594,9	7.689,1	10.390,9
Popolazione media per corte d'appello	3.944.868,3	2.267.494,0	2.918.894,5	1.301.673,1	2.055.837,6

Per saperne di più

Siti internet

- www.giustizia.it/uffici/info/corti_appello.htm
- www.giustizia.it/cassazione/leggi/rd12_41.html

Pubblicazioni

- Istat. *Statistiche giudiziarie civili: anno 2004*. Roma: Istat, 2006. (Annuari n. 13)
- Istat. *Statistiche giudiziarie penali: anno 2004*. Roma: Istat, 2006. (Annuari n.13)
- Istat. *Durata e funzionalità del processo civile dopo la riforma del giudice unico di primo grado: anni 2001-2002*. Roma: Istat, 2004. (Informazioni n. 32)

Cartogramma 6.F - Corti d'appello - Anno 2007



Fonte: Elaborazioni Istat su dati Ministero della giustizia

Scheda 6.G

Tribunale ordinario

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero della giustizia

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Il Tribunale è un organo giudiziario con competenza civile e penale per un ambito territoriale detto circondario. Con il decreto legislativo 51/98, che ha abolito il Pretore e di conseguenza le preture, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado.

Dopo la riforma del 2000 è un organo prevalentemente monocratico che giudica come istanza d'appello delle decisioni del Giudice di pace. Per cause civili e penali di maggiore rilevanza e gravità il Tribunale giudica come collegio formato da tre giudici.

I Tribunali ordinari sono 165, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani a cui si affiancano 220 sezioni distaccate di tribunale.

Col termine tribunali metropolitani vengono comunemente identificati quei tribunali che hanno un circondario caratterizzato da un cospicuo numero di comuni e da un alto tasso di contenzioso.

Il termine metropolitano è stato usato con riferimento ai tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo nella relazione al decreto legislativo approvato il 3 dicembre 1999 con il quale il Governo, su delega del Parlamento, ha dato attuazione all'intento di decongestionare il lavoro di questi grossi tribunali mediante la revisione dei loro circondari e l'istituzione di due nuovi tribunali.

Funzioni e finalità principali

Il tribunale ha competenza:

- in materia civile come giudice di primo grado ed ha funzione di giudice di appello rispetto alle sentenze pronunciate dal giudice di pace; delibera, inoltre, in camera di consiglio nelle materie di giurisdizione volontaria. Ha composizione monocratica (il giudice istruttore o il giudice dell'esecuzione, in funzione di giudice unico) con i medesimi poteri del collegio; in casi di particolare importanza ha composizione collegiale (tre componenti).
- In materia penale giudica in primo grado, di regola in composizione monocratica; in composizione collegiale nelle ipotesi espressamente previste e per i reati di cui non è competente la Corte d'assise; alla Corte d'assise è riservata la competenza per i reati di maggior gravità (art. 5 codice di procedura penale).

Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione).

Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare. Una sezione speciale del Tribunale costituisce la Corte di assise, cui è attribuita una specifica competenza per i delitti più gravi, indicati dall'art. 5

del Codice di procedura penale. È composta da un magistrato di appello, che la presiede, da un magistrato di Tribunale e da sei giudici popolari.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, in materia di “Istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell’articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n. 155”
- Decreto legislativo 7 giugno 1999, n. 160, in materia di “Disposizioni correttive in materia di competenze territoriali di uffici giudiziari”
- Legge 5 maggio 1999, n. 155, in materia di “Delega al Governo per l’istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino”
- Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di “Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di tribunali	40	26	32	74	172
Numero medio comuni per unità territoriale	76.5	56.9	31.3	34.6	47.1
Superficie media per unità territoriale (in kmq)	1.448,8	2.383,9	1.824,4	1.662,5	1.752,0
Popolazione media per unità territoriale	394.486,8	436.056,5	364.861,8	281.442,8	346.623,8

Per saperne di più

Siti internet

- www.giustiziaincifre.istat.it/
- www.giustizia.it/uffici/info/tribunali.htm
- www.normeinrete.it

Pubblicazioni

- Istat. *Statistiche giudiziarie civili: anno 2004*. Roma: Istat, 2006. (Annuari n. 13)
- Istat. *Statistiche giudiziarie penali: anno 2004*. Roma: Istat, 2006. (Annuari n.13)
- Istat. *Durata e funzionalità del processo civile dopo la riforma del giudice unico di primo grado: anni 2001-2002*. Roma: Istat, 2004. (Informazioni n. 32)
- Istat. *La giustizia civile in Italia: funzionalità e processo di riforma*. Roma: Istat, 2001. (Informazioni n. 3)

Cartogramma 6.G - Tribunale ordinario - Anno 2007



Fonte: Elaborazioni Istat su dati Ministero della giustizia

Scheda 6.H

Giudici di pace

Istituzioni, Enti di riferimento

Ministero della giustizia

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Il Giudice di pace è un giudice monocratico scelto dal Consiglio superiore della magistratura. È un magistrato onorario, presente in tutti i comuni più importanti, le cui funzioni sono sia civili che penali. I giudici di pace in Italia sono complessivamente 4.700 distribuiti, secondo la pianta organica, in 847 diverse sedi di uffici giudiziari.

Ciascun ufficio del giudice di pace è costituito da uno o più magistrati onorari che esercitano le funzioni in un territorio che può comprendere uno o più comuni ovvero essere limitato a una o più circoscrizioni dello stesso comune.

Le sentenze pronunciate da questo giudice possono essere appellate davanti al Tribunale del distretto della città in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Funzioni e finalità principali

Il Giudice di pace ha una ampia competenza in materia civile oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi rispetto al Giudice conciliatore.

Il Giudice di pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002.

È, inoltre, competente per le cause di risarcimento danno di valore non superiore a euro 2.582,28, tranne che per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali è competente entro euro 15.493,71.

In particolare il giudice decide secondo equità le cause il cui valore non eccede euro 1.032,91.

A partire dal maggio 1995 il giudice di pace è competente per materia, qualunque ne sia il valore per:

- le cause relative ad opposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, il giudice di pace è competente anche per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni come previsto dall'articolo 32 bis della legge 689/81, tranne in alcune materie che sono di competenza del tribunale monocratico.

Con l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (legge Carotti), gli sono state devolute anche le controversie civili iscritte in pretura prima del 30 aprile 1995 non ancora giunte a decisione e attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, con esclusione di quelle già trattenute per la decisione e che non siano state successivamente rimesse in istruttoria.

Principali riferimenti normativi

- Decreto ministero della giustizia 6 aprile 2001, n. 204, in materia di “Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza del giudice di pace”
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di “Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”
- Legge 3 maggio 2001, n. 163, in materia di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace”
- Legge 24 novembre 1999, n. 468, in materia di “Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’articolo 593 del codice di procedura penale”
- Legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di “Istituzione di giudici di pace”

Avvertenze all’utilizzo

Gli uffici del giudice di pace relativi ai comuni di Valle Castellana Arco, Galluccio, Mignano monte lungo, Presenzano, San Pietro Infine, Rocca d’Evandro sono stati inclusi nella ripartizione territoriale “Centro”; gli uffici del giudice di pace relativi ai comuni di Magasa e Valvestino sono state incluse nella ripartizione territoriale “Nord-Est”.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero degli uffici dei giudici di pace	137	127	127	456	847
Numero medio di comuni per ufficio del giudice di pace	22,3	11,7	7,9	5,6	9,6
Superficie media per ufficio del giudice di pace (in kmq)	423,0	488,0	459,7	269,8	355,8
Popolazione media per ufficio del giudice di pace	115.178,6	89.271,4	91.933,7	45.672,7	70.388,8

Per saperne di più


Siti internet

- www.giustizia.it/uffici/info/giudici_pace.htm
- www.giustizia.it/giudice_pace/giudice_pace6.htm
- www.giustizia.gov.it/cassazione/leggi/1479_99.html

Pubblicazioni

- Istat. *Statistiche giudiziarie civili: anno 2004*. Roma: Istat, 2006. (Annuari n. 13)
- Istat. *Statistiche giudiziarie penali: anno 2004*. Roma: Istat, 2006. (Annuari n.13)
- Istat. *Durata e funzionalità del processo civile dopo la riforma del giudice unico di primo grado: anni 2001-2002*. Roma: Istat, 2004. (Informazioni n. 32)

Cartogramma 6.H - Giudici di pace - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero della giustizia

Capitolo 7

Unità statistiche

Schede	Pag
7.A Nomenclatura delle unità territoriali per le statistiche (Nuts)	221
7.B Sistemi locali del lavoro (SII)	225
7.C Specializzazione produttiva prevalente dei sistemi locali del lavoro	231
7.D Distretti industriali - Istat	235

Il capitolo è stato curato da Pierpaolo Napolitano

Scheda 7.A

Nomenclatura delle unità territoriali per le statistiche (Nuts)

Istituzioni, Enti di riferimento	Eurostat
Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda	2007

Definizione

La nomenclatura delle unità territoriali per la statistica è stata elaborata da Eurostat al fine di fornire una ripartizione unica e uniforme del territorio dell'Unione europea per la compilazione di statistiche regionali. Le zone individuate tengono conto dei confini amministrativi esistenti.

Con l'entrata in vigore del Regolamento (Ce) n. 1059/2003 del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 maggio 2003 le unità territoriali Nuts1, Nuts2, Nuts3 hanno assunto valore giuridico. Il nuovo Regolamento (Ce) n. 105/2007 della Commissione del 1° febbraio 2007 ha aggiornato il sistema delle Nuts.

La nomenclatura Nuts è stata elaborata privilegiando le ripartizioni istituzionali, per motivi pratici attinenti alla disponibilità dei dati e all'attuazione delle politiche regionali. La Nuts è una classificazione gerarchica a tre livelli, che suddivide ogni Stato membro in un numero intero di regioni Nuts1, ognuna delle quali è a sua volta suddivisa in un numero intero di regioni Nuts2, e così via.

In Italia il livello Nuts1 coincide oggi con le cinque ripartizioni geografiche, il livello Nuts2 comprende 21 unità: 19 regioni e le province autonome di Trento e Bolzano/*Bozen* (vedi cartogramma). Il livello delle Nuts3 risulta coincidere con le attuali 107 province.

La struttura amministrativa degli Stati membri comprende, in genere, escludendo il livello locale, due principali livelli regionali (ad esempio "Länder" e "Kreise" in Germania, "régions" e "départements" in Francia, "Comunidades autonomas" e "provincias" in Spagna, "regioni" e "provincie" in Italia). Il raggruppamento di unità comparabili in ogni livello della Nuts implica l'istituzione, per ogni Stato membro, di un ulteriore livello regionale. Questo livello supplementare corrisponde quindi ad una struttura amministrativa meno importante o addirittura inesistente, e il suo livello di classificazione varia tra i primi tre livelli della Nuts, a seconda dello Stato membro: ad esempio Nuts1 per la Francia, l'Italia, la Grecia e la Spagna, Nuts2 per la Germania, Nuts3 per il Belgio.

Funzioni e finalità principali

La nomenclatura Nuts serve da riferimento:

- Per la raccolta, l'elaborazione e l'armonizzazione delle statistiche regionali comunitarie: negli anni '70, essa ha gradualmente sostituito le divisioni specifiche utilizzate nei vari settori statistici (regioni agricole, di trasporto, eccetera) e sulla base della Nuts sono stati elaborati i conti economici regionali e definite le sezioni regionali delle indagini comunitarie.
- Per analisi socio-economiche delle regioni: oltre a fissare una correlazione tra le regioni in termini di dimensione, la Nuts fornisce anche vari livelli analitici. Nella conferenza di Bruxelles sulle economie regionali, organizzata nel 1961 dalla Commissione, si è rilevato che il livello Nuts2 (regioni di base) costituiva il quadro generalmente

utilizzato dagli Stati membri per l'applicazione delle rispettive politiche regionali, rappresentando di conseguenza il livello adeguato per l'analisi dei problemi regionali-nazionali, mentre il livello Nuts1 (principali regioni socio-economiche raggruppanti le regioni di base) avrebbe dovuto essere utilizzato per analizzare problemi comunitari regionali quali ad esempio "l'effetto dell'unione doganale e dell'integrazione economica su aree a livello immediatamente successivo alle aree nazionali". Il livello Nuts3, che in genere comprende regioni troppo piccole per analisi economiche complesse, può essere utilizzata per operare diagnosi specifiche o per localizzare le regioni in cui occorre adottare misure regionali.

c. Per inquadrare le politiche regionali comunitarie:

per valutare l'ammissibilità a beneficiare degli aiuti dei Fondi strutturali, le regioni con ritardi nello sviluppo sono state classificate al livello Nuts2. Le aree ammissibili per altri obiettivi prioritari sono state per lo più classificate al livello Nuts3.

La relazione periodica circa la situazione sociale ed economica e lo sviluppo delle regioni della Comunità, che la Commissione è tenuta ad elaborare ogni tre anni conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, è stata finora per lo più elaborata a livello Nuts2.

Principali riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1o febbraio 2007, recante modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (Nuts)
- Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (Nuts)

Avvertenze all'utilizzo

I dati statistici delle Nuts aggiornate secondo il regolamento n. 105/2007 inizieranno ad essere raccolti da Eurostat a partire dal 1 gennaio 2008.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di Nuts2 (regioni e province autonome)	4	5	4	8	21
Numero Nuts3 (Province)	24	22	21	40	107
Superficie media per Nuts2 (in kmq)	14.487,5	12.396,3	11.675,9	15.378,1	14.349,3
Superficie media per Nuts3 (in kmq)	2.414,6	2.817,3	2.780,0	3.075,6	2.816,2
Popolazione media per Nuts2	3.944.868	2.267.494	2.918.895	2.603.346	2.839.014
Popolazione media per Nuts3	657.478	515.340	555.980	520.669	557.190

Per saperne di più

Siti internet

- http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/basicnuts_regions_it.htm

Pubblicazioni

- Istat. *Annuario statistico italiano 2007*. Roma: Istat, 2007
- Eurostat. *Regions in the European Union - Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2006 /EU-27*. Lussemburgo: 2007. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-020/EN/KS-RA-07-020-EN.PDF

Cartogramma 7.A - Nuts2 - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Eurostat

Scheda 7.B

Sistemi locali del lavoro (SII)

Istituzioni, Enti di riferimento

Istat

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

1981, 1991, 2001

Definizione

I sistemi locali del lavoro sono stati individuati dall'Istat sulla base degli spostamenti quotidiani tra comuni per motivi di lavoro, rilevati in occasione dei censimenti generale della popolazione del 1981, del 1991 e del 2001.

I sistemi locali del lavoro rappresentano i luoghi della vita quotidiana della popolazione che vi risiede e lavora. La suddivisione del territorio in sistemi locali del lavoro mira a individuare i luoghi della vita quotidiana della popolazione, nel senso di delimitare quei gruppi di comuni fra loro contigui, in cui avviene la maggior parte degli spostamenti fra luogo di residenza e di lavoro.

I confini dei sistemi locali del lavoro attraversano i limiti amministrativi delle province e delle regioni. Il limite amministrativo salvaguardato dalla procedura di individuazione dei sistemi locali è quello del comune. Questo è, infatti, l'unità elementare per la rilevazione dei dati sugli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro. Ogni comune italiano, pertanto, appartiene ad un solo sistema locale del lavoro.

La configurazione territoriale dei sistemi locali del lavoro cambia nel tempo poiché riflette i mutamenti dell'organizzazione territoriale della società e dell'economia del Paese. I sistemi locali del lavoro nel 2001 sono 686, inferiori per numero a quelli individuati nel 1991 (784) e nel 1981 (955). La diminuzione non è avvenuta in modo uniforme. Mentre in alcune aree del Paese essi diminuiscono, in altre aumentano. Quest'ultimo fenomeno va ricondotto alla crescita economica di alcuni comuni che si distaccano dai sistemi locali dei quali facevano parte in precedenza.

Se nel passato un'elevata numerosità di sistemi locali del lavoro dipendeva dalla frammentazione degli insediamenti umani (residenziali/produttivi), la formazione di nuovi sistemi locali oggi dipende dalla nascita o dal consolidamento di nuove realtà produttive in gran parte industriali.

La procedura adottata per la delimitazione dei sistemi locali del lavoro appartiene alla famiglia dei metodi *multi-step*, e va collegata agli studi condotti dall'Istat già nel 1986 sui mercati locali del lavoro in Italia. Questi furono delimitati sulla base dei dati del censimento del 1981, in particolare gli spostamenti fra luogo di residenza e di lavoro. La metodologia è stata applicata successivamente ai dati dei censimenti del 1991 e 2001 ed ha portata alla definizione dei rispettivi sistemi locali del lavoro.

Le fasi dell'algoritmo di regionalizzazione sono le seguenti:

1. individuazione delle località potenziali che concentrano posti di lavoro;
2. consolidamento delle località che concentrano posti di lavoro;
3. estensione delle località che concentrano posti di lavoro in proto-sistemi locali;
4. identificazione dei sistemi locali;
5. calibratura fine dei confini, considerata come fase opzionale.

Le funzioni base per l'applicazione della procedure sono:

- la *funzione di centralità* (1)
- la *funzione di autocontenimento* (2)

che tengono conto degli occupati che lavorano nel comune A [$W(A)$], degli occupati che risiedono nel comune A [$R(A)$], degli occupati che ivi risiedono e lavorano [$RW(A)$]. Le due funzioni prese in considerazione sono state definite rispettivamente nel modo seguente:

$$(W(A) - RW(A)) / (R(A) - RW(A)) \quad (1)$$

$$RW(A) / R(A) \quad (2)$$

La funzione di autocontenimento viene poi specializzata in altre due funzioni: la *funzione di autocontenimento dal lato della domanda* (3) di posti di lavoro e quella di *autocontenimento dal lato dell'offerta* (4) di posti di lavoro:

$$RW(A) / W(A) \quad (3)$$

$$RW(A) / R(A) \quad (4).$$

Nei processi decisionali della procedura sono prese in considerazione combinazione di queste funzioni, ed altre funzioni opportunamente ponderate che misurano l'interconnessione fra le località, insieme a criteri basati su determinati valori di soglia. La procedura prevede che dopo l'individuazione di "sistemi candidati", determinati dalla identificazione di località che concentrano posti di lavoro e dalla loro successiva estensione, si passi alla identificazione dei sistemi locali, per cui alla fine ciascun comune viene assegnato ad uno specifico sistema locale.

Funzioni e finalità principali

La suddivisione del territorio in sistemi locali del lavoro ha la finalità di fornire uno strumento di analisi appropriato, per indagare la struttura socio-economica dell'Italia secondo una prospettiva territoriale, utilizzando direttamente il modo in cui il territorio risulta strutturato.


La suddivisione del territorio in sistemi locali del lavoro, intesi come "unità socio-economiche a base territoriale", costituisce un riferimento privilegiato per interpretare la struttura e il cambiamento della società e dell'economia.

In questo quadro si inserisce l'utilizzo della griglia territoriale dei sistemi locali del lavoro per la individuazione dei distretti industriali secondo i criteri specificati dall'Istat (vedi scheda 7.D).

Alcuni numeri relativi al 2007


	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Sistemi locali del lavoro 1981					
Numero dei SII al 1981	228	177	160	390	955
Numero medio di comuni per SII	13	8	6	7	8
Superficie media (in kmq)	254,2	350,2	364,9	315,4	315,5
Popolazione media	68.557	63.300	72.129	53.220	61.918
Sistemi locali del lavoro 1991					
Numero dei SII al 1991	140	143	136	365	784
Numero medio di comuni per SII	22	10	7	7	10
Superficie media (in kmq)	413,9	433,4	429,3	337,1	384,4
Popolazione media	111.650	78.351	84.857	56.865	75.423
Sistemi locali del lavoro 2001					
Numero dei SII al 2001	114	119	128	325	686
Numero medio di comuni per SII	27	12	8	8	12
Superficie media (in kmq)	508,3	520,9	456,1	378,5	439,3
Popolazione media	137.114	94.152	90.161	63.863	86.197

Cartogramma 7.B.a - Sistemi locali del lavoro - Anno 1981




Fonte: Istat

Cartogramma 7.B.b - Sistemi locali del lavoro - Anno 1991



Fonte: Istat

Cartogramma 7.B.c - Sistemi locali del lavoro - Anno 2001



Fonte: Istat

Per saperne di più**Siti internet**

- http://dawinci.istat.it/daWinci/jsp/MD/download/sll_comunicato.pdf
- http://www.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/

Pubblicazioni

- Istat. *Atlante statistico dei comuni*. Roma: Istat, 2006. (Informazioni n. 25)
- Istat. *Distretti industriali e sistemi locali del lavoro 2001*. Roma: 16 dicembre 2005
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20051216_00/
- Istat. *I sistemi locali del lavoro 2001: Censimento 2001*. Dati definitivi. Roma: 21 luglio 2005.
<http://dawinci.istat.it/MD/>
- Istat. *I sistemi locali del lavoro 1991*. Roma: Istat, 1997. (Argomenti n. 10)
- Istat-Irpet. *I mercati locali del lavoro in Italia*, a cura di F. Sforzi. Milano: Franco Angeli, 1986

**Scheda
7.C**

Specializzazione produttiva prevalente dei sistemi locali del lavoro

Istituzioni, Enti di riferimento

Istat

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda


2001

Definizione

La scheda 7.B descrive la partizione territoriale dei sistemi locali del lavoro rilevati in occasione del 14° Censimento generale della popolazione del 2001. L'Istat ha cercato di individuarne le principali tipologie di specializzazione produttiva attraverso un'adeguata metodologia statistica.

I 686 sistemi locali del lavoro del 2001 sono stati classificati sulla base delle loro specializzazioni prevalenti con i dati del Censimento dell'industria e dei servizi del 2001. La classificazione consente una lettura sintetica dei diversi modelli produttivi rilevati nel territorio italiano. I sistemi locali del lavoro sono stati suddivisi in 19 raggruppamenti tipologici organizzati in quattro grandi classi di specializzazione, la classificazione completa è riportata nella figura.

Figura 1 - Schema della classificazione dei sistemi locali del lavoro secondo la specializzazione prevalente



Il primo grande gruppo individuato, che costituisce anche una classe a sé, è quello dei “Sistemi senza specializzazione”. Si tratta di aree in cui le specializzazioni che comunque emergono (commercio e riparazioni, costruzioni, servizi pubblici) non sono legate a fattori di localizzazione specifici, ma seguono una distribuzione sul territorio sostanzialmente proporzionale alla popolazione residente. Questo gruppo è composto da 220 sistemi locali, per lo più di dimensioni molto piccole, situati in prevalenza nel Mezzogiorno. Vi risiedono oltre 8 milioni di persone (il 13,8 per cento del totale) e vi sono impiegati l’8,1 per cento degli addetti, con 19,3 addetti per 100 abitanti.

La seconda classe, i “Sistemi non manifatturieri”, si caratterizza per la presenza di gruppi specializzati prevalentemente in attività terziarie e, in un solo caso, in attività connesse con l’agricoltura. I sistemi non manifatturieri si dividono in due sottoclassi. La prima, quella dei “Sistemi urbani”, comprende 72 sistemi locali del lavoro, con più di 24 milioni di residenti (pari al 41,2 per cento della popolazione italiana) e risulta impiegato in essi il 45,6 per cento degli addetti, con un tasso di 37,7 addetti per 100 abitanti. La seconda sottoclasse, “Altri sistemi non manifatturieri”, è composta da 106 sistemi locali, vi risiedono 2,9 milioni di abitanti (pari al 4,9 per cento della popolazione italiana) e vi è occupato il 3,9 per cento degli addetti, con un tasso di 26,9 addetti per 100 abitanti.

La classe denominata “Sistemi del made in Italy” si divide in due sottoclassi. La prima è quella dei “Sistemi del tessile, delle pelli e dell’abbigliamento” che risulta composta di 100 sistemi locali, e che rappresenta l’11,3 per cento della popolazione e l’11,5 per cento degli addetti, con 28,5 addetti per 100 abitanti. La seconda sottoclasse, “Altri sistemi del made in Italy”, rappresenta, a esclusione delle produzioni del comparto tessile, la parte più rilevante della produzione manifatturiera e distrettuale italiana. Essa comprende 132 sistemi locali e rappresenta il 18,2 per cento della popolazione, impiega il 20,3 per cento degli addetti, con 39,0 addetti per 100 abitanti.

L’ultima classe di sistemi locali individua i “Sistemi della manifattura pesante”. Si tratta di una classe non molto numerosa, composta da 56 sistemi locali e che rappresenta il 10,6 per cento della popolazione e degli addetti, con 33,9 addetti per 100 abitanti.

Il cartogramma 7.c rappresenta la distribuzione territoriale dei sistemi locali secondo le cinque sottoclassi di specializzazione prevalente.

Funzioni e finalità principali

La classificazione dei 686 Sistemi locali del 2001 sulla base delle loro specializzazioni prevalenti consente una lettura agevole e sintetica dei diversi modelli produttivi e delle loro configurazioni spaziali. La classificazione è stata realizzata a partire dai dati del Censimento dell’industria e dei servizi del 2001, relativi alle unità locali e agli addetti alle unità locali. L’obiettivo di questa classificazione statistica è di fornire una chiave di lettura dello sviluppo locale italiano. L’uso di strumenti statistici per la classificazione tipologica delle unità di analisi consente di descrivere le principali caratteristiche dello sviluppo economico territoriale attraverso una lettura sintetica, ma al tempo stesso robusta, del tessuto economico e produttivo. Per approfondire la finalità e la metodologia utilizzata nella sua realizzazione, si rimanda ai *Rapporti annuali Istat 2005, 2006 e 2007*.

Avvertenze all’utilizzo

Si tratta di una classificazione basata su criteri statistici finalizzata ad agevolare l’analisi e la caratterizzazione del territorio. La specializzazione produttiva dei sistemi locali del lavoro è da intendersi pertanto nel senso di una prevalenza di tipo statistico.

Alcuni dati numerici relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero dei sistemi locali del lavoro per classi di specializzazione prevalente					
Sistemi senza specializzazione	1	1	22	196	220
Sistemi urbani	17	18	18	19	72
Altri sistemi non manifatturieri	21	32	12	41	106
Sistemi del tessile, delle pelli e dell'abbigliamento	10	11	40	39	100
Altri sistemi del made in Italy	44	51	23	14	132
Sistemi della manifattura pesante	21	6	13	16	56
Totale	114	119	128	325	686
Superficie media dei sistemi locali del lavoro per principali gruppi di specializzazione (in kmq)					
Sistemi senza specializzazione	405,4	455,7	420,9	351,8	359,4
Sistemi urbani	769,7	886,2	858,6	829,7	836,9
Altri sistemi non manifatturieri	286,6	391,1	331,1	303,1	329,5
Sistemi del tessile, delle pelli e dell'abbigliamento	477,6	377,4	322,0	253,2	316,8
Altri sistemi del made in Italy	480,8	524,7	405,5	362,3	472,1
Sistemi della manifattura pesante	603,0	321,0	597,0	671,0	590,8
Totale	509,6	519,0	458,3	377,9	439,3
Popolazione media dei sistemi locali del lavoro per principali gruppi di specializzazione					
Sistemi senza specializzazione	9.214	12.331	34.346	38.147	37.518
Sistemi urbani	321.056	296.290	346.326	397.129	341.257
Altri sistemi non manifatturieri	23.228	17.149	15.154	40.945	27.332
Sistemi del tessile, delle pelli e dell'abbigliamento	155.501	116.212	51.940	46.483	67.238
Altri sistemi del made in Italy	119.214	75.087	50.659	42.196	82.051
Sistemi della manifattura pesante	145.731	48.041	101.460	104.723	113.270
Totale	138.735	94.877	91.665	63.939	86.909

Per saperne di più


Siti internet

- http://www.istat.it/dati/catalogo/20060524_00/
- http://www.istat.it/dati/catalogo/20080528_00/
- http://www.istat.it/dati/catalogo/20071212_00/

Pubblicazioni

- Istat. *Rapporto annuale: la situazione del paese 2007*. Roma: Istat, 2008
- Istat. *Annuario statistico italiano 2007*. Roma: Istat, 2007
- Istat. *Rapporto annuale: la situazione del Paese 2005*. Roma: Istat, 2006

Cartogramma 7.C - Sottoclassi di specializzazione prevalente dei Sistemi locali del lavoro 2001



Fonte: Istat

Scheda 7.D

Distretti industriali - Istat

Istituzioni, Enti di riferimento

Istat

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

1991-2001

Definizione

Sul complesso dei Sistemi locali del lavoro (Sll), riportati nella scheda 7.B, l'Istat ne ha caratterizzato alcuni come distretti industriali. Ciò in corrispondenza dei sistemi che hanno natura prevalentemente manifatturiera e dove operano, principalmente, unità produttive di piccola e media dimensione appartenenti ad un'industria principale. Va qui ricordato che l'industria principale viene definita preventivamente sulla base di un insieme di tipologie produttive manifatturiere (per una descrizione di maggior dettaglio, in particolare per la definizione degli aggregati relativi alle attività economiche, si rinvia alla pubblicazione Istat, 2006).

I distretti industriali sono stati identificati sia per i Sistemi locali del lavoro individuati dai censimenti del 1991 che per quelli ottenuti dai censimenti del 2001. La procedura, pur in presenza di un raffinamento successivo per il 2001, è basata sui medesimi criteri di base. Nonostante ciò va sottolineato che, come non sono fra loro confrontabili i Sll del 1991 e del 2001, a maggior ragione, non risultano tali i distretti industriali individuati dall'Istat nei due anni censuari.

In accordo con la disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE), recepita dal Governo italiano (decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005), si è fatto riferimento alle unità produttive con meno di 250 addetti per la definizione di piccola e media impresa.

La procedura di individuazione dei distretti industriali si compone di quattro fasi che possono essere riassunte nel modo seguente:

(1) *individuazione dei Sll prevalentemente manifatturieri.*

Per ciascuno dei Sistemi locali del lavoro si calcola un coefficiente di concentrazione territoriale delle attività economiche che compongono i settori produttivi dell'industria e dei servizi. Si individuano quindi i Sll che presentano il coefficiente di concentrazione nell'industria manifatturiera o nei servizi alle imprese o nei servizi al consumatore maggiore della media nazionale. Si considerano, infine, Sll manifatturieri quelli in cui si presenta una prevalenza relativa di occupati nell'industria manifatturiera, calcolata sulla base di uno specifico coefficiente;

(2) *individuazione dei Sll prevalentemente manifatturieri di piccola-media impresa.*

Per ciascuno dei Sll manifatturieri si calcola un coefficiente di concentrazione territoriale relativo a ciascuna delle tre classi dimensionali - piccola (fino a 49 addetti), media (da 50 a 249 addetti) e grande (da 250 addetti e oltre) - nelle quali sono state suddivise le unità locali dell'industria manifatturiera. Un Sll prevalentemente manifatturiero è considerato di piccola, di media o di grande dimensione quando il coefficiente di concentrazione territoriale degli addetti è maggiore del valore medio nazionale nella classe corrispondente. Il valore più alto in una delle due classi di addetti che delimitano la piccola e la media dimensione definisce un Sll prevalentemente manifatturiero di piccola-media impresa (Pmi);

(3) *individuazione dell'industria principale dei Sll prevalentemente manifatturieri di piccola-media impresa.*

Si calcola, per ciascuno dei Sll prevalentemente manifatturieri di Pmi, un coefficiente di concentrazione territoriale relativo a ciascuna delle tipologie industriali in cui è stata ripartita l'industria manifatturiera. Si individuano i Sll che presentano un coefficiente di concentrazione territoriale nelle tipologie industria-

li maggiore della media nazionale. Si stabilisce infine quale sia l'industria principale ovvero quale tipologia prevalga in termini relativi sulle altre in base al valore assunto da uno specifico coefficiente.

(4) *individuazione dei distretti industriali.*

Un Sll prevalentemente manifatturiero di Pmi è individuato come distretto industriale quando la sua industria principale è costituita per la maggior parte da unità produttive di piccola e media dimensione, cioè quando si verificano congiuntamente le due seguenti condizioni:

- l'occupazione nelle Pmi dell'industria principale è superiore alla metà dell'occupazione totale dell'industria principale,
- nel caso particolare in cui vi sia una sola unità produttiva di media dimensione, l'occupazione nelle unità produttive di piccola dimensione deve essere superiore alla metà dell'occupazione dell'unità produttiva di media dimensione.

Funzioni e finalità principali

L'identificazione dei distretti industriali a partire dai Sistemi locali del lavoro vuole fornire un ulteriore elemento per la lettura e la caratterizzazione dello sviluppo locale in Italia, dove tanto peso hanno la piccola e media industria. Sul piano strettamente economico la definizione adottata di distretto industriale intende rappresentare, nell'ambito dei Sll, una concentrazione geografica di piccole e medie imprese specializzate che riescono ad organizzare sul territorio in modo efficiente la loro attività produttiva.

Avvertenze all'utilizzo


Si tratta di unità statistiche da tenere distinte dai distretti industriali della scheda 3.H che sono invece definiti dalle regioni ed hanno valenza giuridica.

La stessa cautela necessaria nel confrontare fra loro i sistemi locali del lavoro ad anni diversi va osservata, a maggior ragione, nel confronto fra i distretti industriali definiti per gli anni 1991 e 2001.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Distretti industriali Istat 1991					
Numero dei distretti industriali	59	65	60	15	199
Superficie media dei distretti industriali (in kmq)	312,0	409,4	287,5	231,5	330,3
Popolazione media dei distretti industriali	101.054	88.148	47.867	45.900	76.645
Distretti industriali Istat 2001					
Numero dei distretti industriali	39	42	49	26	156
Superficie media dei distretti industriali (in kmq)	435,9	490,0	339,8	303,4	398,2
Popolazione media dei distretti industriali	139.901	97.197	54.811	47.356	86.253

Cartogramma 7.D.a - I distretti industriali Istat classificati per tipologia produttiva - Anno 1991



Fonte: Istat

Per saperne di più


Siti internet

- <http://dwcis.istat.it/cis/index.htm>
- http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20051216_00/

Pubblicazioni

- Istat. *Rapporto annuale: la situazione del Paese 2007*. Roma: Istat, 2008
- Istat. *Annuario statistico italiano 2007*. Roma: Istat, 2007
- Istat. *Rapporto annuale: la situazione del Paese 2005*. Roma: Istat, 2006
- Istat. *Distretti industriali e sistemi locali del lavoro 2001*. Roma: 16 dicembre 2005. http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20051216_00/
- Istat. *I sistemi locali del lavoro 2001: Censimento 2001. Dati definitivi*. Roma: 21 luglio 2005. <http://dawinci.istat.it/MD/>
- Istat. *I sistemi locali del lavoro 1991*. Roma: Istat, 1997. (Argomenti n. 10)

Cartogramma 7.D.b - I distretti industriali Istat classificati per tipologia produttiva - Anno 2001



Fonte: Istat

Capitolo 8

Altre partizioni

Schede	Pag
8.A Diocesi	241
8.B Regioni ecclesiastiche	243

Il capitolo è stato curato da Germana Endennani

Scheda 8.A

Diocesi

Istituzioni, Enti di riferimento

Conferenza episcopale
italiana (Cei)

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

Le diocesi sono le Chiese particolari nelle quali e dalle quali sussiste la Chiesa cattolica.

Funzioni e finalità principali

La Chiesa particolare, o diocesi, è una porzione del popolo dei fedeli affidata alla cura pastorale di un Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio. Di regola è delimitata da un determinato territorio in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in esso.

Le diocesi presenti sul territorio italiano sono 224 (225 se si considera l'Ordinariato militare a quale non è possibile associare nessun livello territoriale).

Principali riferimenti normativi

- Codice di diritto canonico, canoni 368, 369 e 372.

Avvertenze all'utilizzo

Per esigenze grafiche i comuni italiani situati nel territorio di più diocesi sono stati assegnati dove risiede la maggior parte della popolazione. Questa scelta produce un errore trascurabile sia in termini di popolazione che di superficie territoriale. Sulla base di questo criterio, a cinque diocesi non è possibile assegnare alcun comune; lo stesso avviene nel caso dell'Ordinariato militare relativo alla popolazione impegnata nelle Forze armate e assimilato a diocesi.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di diocesi	34	30	59	101	224
Numero medio di diocesi per regione ecclesiastica	11,33	15	14,75	14,43	14
Superficie media per diocesi (in kmq)	1.704,4	2.066,0	989,5	1.218,1	1.345,3
Popolazione media per diocesi	464.102,1	377.915,7	197.891,2	206.205,6	266.157,5

Cartogramma 8.A - Diocesi - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Cei

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www.webdiocesi.it>
- http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=3466

Scheda 8.B

Regioni ecclesiastiche

Istituzioni, Enti di riferimento

Conferenza episcopale
italiana (Cei)

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Definizione

La regione ecclesiastica riunisce più province ecclesiastiche e/o diocesi direttamente soggette alla Santa sede.

Funzioni e finalità principali

Per ragioni di utilità pratica, la regione ecclesiastica è istituita dalla Santa sede su proposta della Conferenza episcopale italiana.

La regione ecclesiastica promuove la cooperazione e l'attività pastorale comune a chiese particolari in un particolare territorio.

Le regioni ecclesiastiche presenti sul territorio italiano sono 16.

Principali riferimenti normativi

- Codice di diritto canonico, canoni 433 e 434.

Alcuni numeri relativi al 2007

	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
Numero di regioni ecclesiastiche	3	2	4	7	16
Numero medio di diocesi per regione ecclesiastica	11,33	15	14,75	14,43	14
Superficie media per regione ecclesiastica (in kmq)	19.316,7	30.990,7	14.594,9	17.575,0	18.833,5
Popolazione media per regione ecclesiastica	5.259.824,3	5.668.735,0	2.918.894,5	2.975.252,7	3.726.205,6

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www.webdiocesi.it>
- http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=3466

Cartogramma 8.B - Regioni ecclesiastiche - Anno 2007



Fonte: Elaborazione Istat su dati Cei

Appendice

Schede	Pag
A.1 Regione	247
A.2 Provincia	251
A.3 Comune	255
B Contenuto del Cd-rom	257

Il capitolo è stato curato da: Orietta Gargano (par. A.1, A.2, A.3), Antonella Esposito e Stefano Mugnoli (par. B)

Scheda A.1

Regione

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Brevi cenni storici

La divisione del territorio italiano in regioni compare per la prima volta nel 1863 nel primo Annuario statistico italiano. L'economista milanese Pietro Maestri, direttore generale dell'Istituto di Statistica del Ministero dell'Agricoltura, per consentire una più funzionale raccolta dei dati in occasione del primo censimento della popolazione del Regno effettuato nel 1861, elaborò e disegnò i Compartimenti statistici, che non sempre coincidevano con le regioni storiche, a volte troppo ampie e in alcuni casi troppo ristrette. A questo fine, recuperò alcuni nomi delle vecchie regioni augustee, disegnate all'epoca come aggregazioni di città, al fine di rappresentare dati geografico-statistici secondo logiche economico-statistiche. Cesare Correnti, coautore dell'Annuario statistico, completò poi, con esclusione del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, il disegno dei Compartimenti statistici.

I Compartimenti statistici, salvo variazioni occorse, erano territorialmente simili alle attuali regioni, ma non avevano alcuna funzione di tipo amministrativo e sono stati utilizzati solo a fini statistici dal censimento del 1861 a quello del 1936.

Il termine romano di regione viene riutilizzato proprio dall'Istat in occasione del quinto censimento generale del 1911 in cui, sempre a fini puramente statistici, i Compartimenti vennero appunto denominati regioni.

I costituenti del 1946 conferirono a quelle definizioni statistiche autonomia politica ed amministrativa, assumendo come base proprio i Compartimenti statistici per costruire le attuali regioni.

Le regioni sono state istituite in Italia con la Costituzione repubblicana, il cui titolo V ("Le Regioni, le Province, i Comuni") disciplina le linee essenziali dell'ordinamento dei nuovi enti ed attribuisce alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia ed alla Valle d'Aosta "forme e condizioni particolari di autonomia secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale". Tuttavia le regioni a statuto ordinario furono attuate solo agli inizi degli anni settanta (legge 281/70) e, nel corso degli anni, sono intervenuti altri dispositivi normativi che hanno disegnato l'attuale assetto istituzionale. Tra questi si ricorda il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/00), nonché le modifiche al titolo V della costituzione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Complessivamente le regioni italiane sono venti. L'art. 131 della Costituzione ha sancito l'istituzione di 19 regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi-Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) mentre con legge costituzionale 3/63 è stato costituito il Molise come regione autonoma. La Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Funzioni e finalità principali

Dall'unificazione d'Italia alla costituzione del 1948 la Regione è stata intesa come una divisione storico-geografica costituita dall'unione di più province. E quindi non è stata mai considerata come circoscrizione amministrativa dello stato italiano.

Ad alcuni uffici periferici è stata spesso però attribuita la competenza a operare su più province, di regola facenti parte di un'unica Regione: ciò è valso ad un indiretto riconoscimento della regione come circoscrizione territoriale, e principalmente ad attribuire di fatto alla città sede di detti uffici la qualifica di capoluogo regionale.

Con la Costituzione, le regioni sono state istituite come “Enti territoriali autonomi” con propri statuti, poteri e funzioni in base all'art. 114, che dispone appunto la ripartizione della Repubblica in regioni, province e comuni. Le regioni sono quindi enti territoriali al pari dei comuni e delle province, nel senso che la zona del territorio nella quale espletano la propria attività fa strutturalmente parte della loro entità sociale e giuridica.

L'autonomia regionale si differenzia da quella delle province e dei comuni, giacché mentre questi ultimi possono emanare solo norme regolamentari integrative delle norme statali e regionali, alle regioni è attribuita direttamente dalle norme costituzionali una potestà legislativa propria.

La struttura e le funzioni delle regioni sono previste e quindi garantite dalla Costituzione e da altre leggi costituzionali, onde esse sono qualificate come “enti a rilievo costituzionale”. Le regioni sono state singolarmente individuate dalla Costituzione sulla base della tradizionale divisione geografica, storica e sociale del territorio dello stato italiano.

La legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha dettato l'ordinamento delle autonomie locali, e le successive modifiche con il testo unico delle Autonomie locali (d.lgs. 267/00), ha fissato i principi fondamentali in materia di rapporti tra regioni a statuto ordinario ed enti locali.

Le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative.

A tali fini le leggi regionali devono confermarsi ai principi stabiliti dalle predette leggi in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

Pincipali riferimenti normativi

- Costituzione italiana
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di “Delega al Governo per il conferimento alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
- Decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”
- Legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di “Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”
- Legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario”
- Legge costituzionale n. 3 del 27/12/1963

Alcuni numeri relativi al 2007

Regioni	Popolazione	Superficie (in kmq)	Numero province	Numero comuni
Piemonte	4.352.828	25.402	8	1.206
Valle d'Aosta	124.812	3.263	1	74
Lombardia	9.545.441	23.863	11	1.546
Trentino-Alto Adige	994.703	13.607	2	339
Veneto	4.773.554	18.399	7	581
Friuli-Venezia Giulia	1.212.602	7.858	4	219
Liguria	1.607.878	5.422	4	235
Emilia-Romagna	4.223.264	22.117	9	341
Toscana	3.638.211	22.994	10	287
Umbria	872.967	8.456	2	92
Marche	1.536.098	9.694	4	246
Lazio	5.493.308	17.236	5	378
Abruzzo	1.309.797	10.763	4	305
Molise	320.074	4.438	2	136
Campania	5.790.187	13.590	5	551
Puglia	4.069.869	19.358	5	258
Basilicata	591.338	9.995	2	131
Calabria	1.998.052	15.081	5	409
Sicilia	5.016.861	25.711	9	390
Sardegna	1.659.443	24.090	8	377
Italia	59.131.287	301.336	107	8.101








Per saperne di più

Siti internet

- www.regioni.it/
- www.cisis.it/

Cartogramma appendice A.1 - Le regioni italiane al 2007



	Piemonte		Friuli-Venezia Giulia		Umbria		Puglia
	Valle d'Aosta		Liguria		Lazio		Basilicata
	Lombardia		Emilia-Romagna		Abruzzo		Calabria
	Trentino-Alto Adige		Toscana		Molise		Sicilia
	Veneto		Marche		Campania		Sardegna

Fonte: Istat

Scheda A.2

Provincia

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Brevi cenni storici

Nell'ordinamento amministrativo italiano la Provincia è un ente territoriale autonomo costituito da una pluralità di comuni limitrofi. Al termine Provincia viene attribuito un duplice significato:

- a) circoscrizione amministrativa dello Stato, sede dei più importanti organi periferici (prefettura, intendenza di finanza, eccetera);
- b) ente pubblico territoriale il cui territorio, coincidente con quello della circoscrizione così denominata, comprende più comuni e i cui compiti essenziali consistono nella cura degli interessi di tutto il relativo territorio.

Il comune più importante sotto l'aspetto storico o economico o demografico è assunto come capoluogo della provincia.

Nella carta costituzionale la provincia, che con la regione e il comune costituisce la ripartizione territoriale della repubblica (art. 114 della Costituzione), è associata al comune quale ente pubblico territoriale al tempo stesso autonomo e organo del decentramento statale.

Una differenza tra il Comune e la Provincia sta nel fatto che è riservata alla legge statale la modifica delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, mentre per i comuni tale competenza è riservata alle regioni.

Il passaggio di una provincia come pure di un comune da una regione all'altra è possibile solo a seguito di referendum e di legge statale e solo se tale passaggio sia richiesto dalla provincia o dal comune interessato (art. 132 della Costituzione).

La provincia, anche attraverso le varie denominazioni che ha avuto questo livello di governo locale, ovvero dipartimento, circoscrizione o altro, ha sempre rappresentato il potere centrale. Di conseguenza, da sempre è stato vissuto come livello territoriale distante dalla vita politica e sociale della popolazione, che di contro ha trovato più immediata espressione nel comune.

Funzioni e finalità principali

Per quanto riguarda le funzioni della provincia, la legge 142/90 le attribuisce compiti di amministrazione e di gestione, con particolare riferimento al territorio e all'ambiente. L'autonomia delle province è sancita dall'art. 2 della legge 142/90, che qualifica la provincia come ente territoriale intermedio tra il comune e la regione e le attribuisce autonomia statutaria e finanziaria.

Nel d.lgs. 267/00, che apporta modifiche alla legge 142/90, viene espressamente riconosciuto alle Province un ruolo attivo nel coordinamento dello sviluppo locale, là dove si recita che la provincia, ente intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Quindi la provincia, in quanto amministrazione locale, è chiamata allo svolgimento di funzioni che impegnano su scala diversa anche stato e regioni. Il criterio distintivo dei rispettivi ambiti di azione è quello territoriale, competendo alle province quello di tutti i suoi comuni o anche solo vaste zone intercomunali.

Lo statuto della regione Trentino-Alto Adige attribuisce alle province di Trento e Bolzano forme e condizioni particolari di autonomia. Ad eccezione di queste ultime due, tutte le altre province fanno parte dell'Unione delle province d'Italia (Upi).

Nonostante un lungo periodo di forte crisi di questo livello amministrativo, sorto a ridosso della nuova istituzione regionale, esso si è dimostrato ancora operativo e centrale nella politica territoriale statale, e si è anzi riproposto con vigore a partire dagli anni novanta anche grazie alla legge 142/90 sul riordino amministrativo. Da allora, infatti, si sono registrate diverse variazioni del numero di province, rispettivamente nel 1992, quando sono state istituite le nuove province di Biella, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotona, Vibo Valentia e Verbano-Cusio-Ossola, e successivamente con la costituzione delle nuove quattro province della regione Sardegna (Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias), istituite con legge regionale 9/01 ma valide statisticamente solo dal 1/1/2006.

Le attuali 107 province si caratterizzano per una notevole differenza nella superficie occupata. Il solo comune di Roma, ad esempio, ha una estensione (circa 1.285 kmq) che è maggiore di quella di 16 province italiane (in ordine crescente: Trieste, Prato, Gorizia, Rimini, Lodi, Lecco, La Spezia, Biella, Pistoia, Vibo Valentia, Imperia, Massa-Carrara, Napoli, Varese, Livorno, Pescara), e pressoché equivalente a quella della Provincia di Como. In totale, ben dieci comuni italiani hanno una superficie maggiore di quella delle intere province di Trieste, Prato e Gorizia.

Principali riferimenti normativi

- Costituzione italiana
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- Legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di “Ordinamento delle Autonomie locali”

Numero di Province per classi di superficie (in kmq) al 2007


Regioni	Fino a 1.500	1.500-2.500	2.500-3.500	3.500-5.000	Oltre 5.000	Totale
Piemonte	2	3	-	1	2	8
Valle d'Aosta	-	-	1	-	-	1
Lombardia	4	3	3	1	-	11
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	2	2
Veneto	-	4	2	1	-	7
Friuli-Venezia Giulia	2	1	-	-	1	4
Liguria	2	2	-	-	-	4
Emilia-Romagna	1	3	4	1	-	9
Toscana	4	2	1	3	-	10
Umbria	-	1	-	-	1	2
Marche	-	2	2	-	-	4
Lazio	-	1	2	1	1	5
Abruzzo	1	1	1	-	1	4
Molise	-	1	1	-	-	2
Campania	1	1	2	1	-	5
Puglia	-	2	1	-	2	5
Basilicata	-	-	1	-	1	2
Calabria	1	2	1	-	1	5
Sicilia	-	4	3	2	-	9
Sardegna	3	-	5	-	-	8
Italia	21	33	30	11	12	107

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www.unioneprovince.it/>

Cartogramma appendice A.2 - Variazioni provinciali dal 1992 al 2007



Fonte: Istat

**Scheda
A.3****Comune**

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

Brevi cenni storici

Nell'ordinamento amministrativo vigente in Italia il Comune è un ente autarchico territoriale ed elementare. Gli elementi costitutivi del comune sono il territorio, la popolazione e l'ordinamento giuridico. Se il territorio subisce un aumento o una diminuzione, l'ente subisce una corrispondente modificazione della sua estensione strutturale.

In Italia è stata spesso denunciata l'eccessiva frammentazione dei comuni e anche la norma costituzionale ha cercato di interpretare l'esigenza di promuovere una riduzione del loro numero complessivo.

Più in generale, nell'attuale normativa, l'articolo 133 della Costituzione, comma secondo, dispone che la modifica delle circoscrizioni territoriali e delle denominazioni dei comuni esistenti o l'istituzione di nuovi comuni siano demandati, sentite le popolazioni interessate, alla legge regionale sia per quanto riguarda le modalità che per l'attuazione.

Nelle intenzioni, si auspicava che l'istituzione di nuovi comuni provenisse dalla fusione di due o più comuni contigui, con l'obiettivo di accorpare i piccoli comuni, riordinare le loro funzioni e ridurre il numero complessivo dei comuni sul territorio.

In seguito è stata emanata la legge 142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali che conteneva strumenti normativi per incentivare il riordino territoriale. Tra questi, erano previsti contributi statali e regionali per favorire le fusioni di comuni.

Nel d.lgs. 267/00, all'articolo 15, eccezion fatta per le fusioni, si ribadisce che non possano essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti o la cui istituzione faccia scendere sotto tale limite altri comuni.

I risultati sperati, tuttavia, sono stati sostanzialmente disattesi, se di fatto i comuni, da allora, sono perfino aumentati in numerosità, passando dai 7.810 del 1951 agli attuali 8.101.

Funzioni e finalità principali

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Inoltre ai comuni è riconosciuta autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria (d.lgs. 267/00 sull'ordinamento degli enti locali).

Il diritto del comune sul proprio territorio comprende una serie di facoltà, come l'esercizio del potere sulle persone e sulle cose che ivi si trovano ed anche il diritto di opporsi all'esercizio degli stessi poteri da parte di altri enti e il diritto di impedire qualsiasi usurpazione di territorio da parte dei comuni contermini.

La popolazione del comune è formata da tutti coloro che oltre ad essere cittadini italiani risiedono stabilmente nel suo territorio oppure hanno in esso il domicilio o vi posseggono beni o vi esercitano un commercio o una professione.

La legge stabilisce che per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati siano attuate forme di decentramento e regola le Circoscrizioni di decentramento comunale.

Il territorio comunale in alcuni casi si presenta composto anche da aree speciali, quali le isole amministrative e le zone in contestazione. Le prime si riferiscono a parti del territorio comunale circondate interamente dal territorio di uno o più comuni; queste aree sono spesso residui storici di accordi fra comuni per lo sfruttamento di boschi, per l'utilizzo di guadi, oppure sono zone relitte non raggiungibili rispetto al corpo comunale principale in quanto ubicate sulla sponda opposta di un fiume che ha mutato il tracciato del suo alveo.

Le zone di territorio in contestazione con altri comuni sono, invece, zone effettivamente appartenenti ad un unico comune, sulle quali è però in atto un procedimento giudiziario di rivendicazione della proprietà; queste aree sono formalmente identificate e descritte con un'apposita procedura descritta nel regolamento anagrafico.

Principali riferimenti normativi

- Costituzione italiana
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di "Ordinamento delle Autonomie locali" e successive modifiche introdotte dalla legge 265/99
- Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di "Regolamento anagrafico della popolazione residente"

Comuni soppressi e non ricostituiti per periodo e ripartizione geografica

Periodo	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Totale Italia
1861 - 1921	426	20	78	33	557
1921 - 1936	749	438	31	83	1.301
1936 - 1951	62	123	6	19	210
1951 - 1961	14	2	1		17
1961 - 1971	2	7		3	12
1971 - 1981		2		1	3
1981 - 1991					0
1991 - 2001	5	4	1		10
dopo - 2001	2				2
Totale	1.260	596	117	139	2.112

Per saperne di più

Siti internet

- <http://www.anci.it/>
- <http://portale.ancitel.it/ancitel.cfm>
- <http://www.usci.it/nuke/>

**Scheda
B**

Contenuto del Cd-rom

Anno di riferimento dei dati contenuti nella scheda

2007

I dati contenuti nel Cd-rom allegato al volume sono stati utilizzati per la produzione dei cartogrammi e delle tabelle dell'Atlante. Il CD-Rom è strutturato in due *directory*: Alfa e SHP; nella prima sono riportati i dati alfanumerici in formato excel, mentre, nella seconda i dati geografici in formato *shape*.

I dati geografici, generalmente, provengono dalla copertura nazionale dei confini amministrativi, rispettivamente, di regione, provincia e comune.

I dati cartografici sono forniti nel sistema di riferimento ED_1950_UTM zona 32; il dettaglio tecnico della proiezione è riportato nel *file* associato a ciascun *shape file*.

La scala non è certificabile uniformemente dall'Istat poiché, l'acquisizione dei dati proviene da fonti e scale variabili, tra 1:5.000 in ambito urbano fino 1:25.000 in ambito extraurbano.

I dati sono, inoltre, generalizzati e semplificati nelle forme geometriche, ciò per avere una versione mirata alla creazione di cartografia simbolica o di riferimento a livello nazionale.

Di seguito si riportano due tabelle, una per i file geografici e una per quelli alfanumerici, sulle quali sono indicati: il capitolo dell'Atlante dove è contenuta la scheda, la denominazione del *file*, le variabili in esso contenute e la loro descrizione. Nei *file* alfanumerici le descrizioni delle variabili sono anche riportate in specifici fogli di lavoro.

Tabella 1. - Elenco dei file geografici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file geografico (*.SHP)	Nome Variabile	Descrizione
Campi fissi	FID	Numero identificativo del record
	Shape	Tipologia del campo
	Shape_Length	Perimetro del poligono
	Shape_Area	Superficie del poligono
com2008_s	PRO_COM	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (Anno 2006)
	COD_REG	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	COD_PRO	Codice delle 107 province italiane
	COD_COM	Codice identificativo del comune
	NUTS2	Codice identificativo delle 21 Nuts2
	NOME_COM	Denominazione dei comuni
	NOME_ITA	Denominazione dei comuni in lingua italiana
NOME_TED	Denominazione dei comuni in lingua tedesca	
reg2008_s	COD_REG	Codice delle regioni
	NOME_REG	Denominazione delle regioni

Tabella 1. segue - Elenco dei file geografici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file geografico (*.SHP)	Nome Variabile	Descrizione
Prov2008_s	COD_PRO	Codice delle province
	NOME_PRO	Denominazione delle province
	NUTS3	Codice delle Nuts3
	SIGLA	Sigla delle province
CAPITOLO 1		
Iso_Marittime	CodIsola	Codice delle isole minori
	Nome	Denominazione delle isole minori
Agg._Morfologici	PRO_COM	Codice del Comune dove è situata la località che da il nome all'aggregato morfologico
	Nome_loc	Denominazioni dell'aggregato morfologico
	Pop_2001	Popolazione dell'aggregato morfologico al censimento 2001
CAPITOLO 2		
Comunità_Montane	CodCM	Codici delle Comunità montane
	NomeCM	Denominazione delle Comunità montane
	COD_REG	Codici delle regioni dove sono situate le Comunità montane
Subcom_Italia	PRO_COM	Codice dei comuni
	CODICE_A	Codice area subcomunale
	NOME_AS	Denominazione dell'area subcomunale
	TIPO_AS	Tipologia dell'area subcomunale
	NOME_2A	Concatenazione del codice area e denominazione dell'area
CAPITOLO 3		
Bacini_CPI	COD_REG	Codice della Regione dove è situato il Cpi
	NOME_REG	Denominazione della Regione dove è situato il CPI
	COD_PRO	Codice della Provincia dove è situato il Cpi
	NOME_PRO	Denominazione della Provincia dove è situato il Cpi
	Nome_CPI	Denominazione dei centri per l'impiego
	N_Comuni	Numero dei comuni per centri per l'impiego
	PRO_COM	Codice del Comune dove è situato il centro per l'impiego
	NOME_COM	Denominazione del Comune dove è situato il centro per l'impiego
Agenzia_Demanio	CodStrutt	Codice delle strutture territoriali dell'Agenzia del Demanio
	Nome	Denominazione delle strutture territoriali dell'Agenzia del demanio
Agenzia_Entrate	CodUfficiE	Codice dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
	Nome	Denominazione degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate
Agenzia_Dogane_Reg	CodDirD	Codici delle direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane
	Nome	Denominazioni delle direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane
Agenzia_Dogane	CodUfficiD	Codici degli uffici delle dogane
	Nome	Denominazioni degli uffici delle dogane

Tabella 1. segue - Elenco dei file geografici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file geografico (*.SHP)	Nome Variabile	Descrizione
Distretti_Ind_IPI	CodSpec	Codice della specializzazione produttiva del distretto industriale (Ipi)
	Desc	Descrizione della specializzazione produttiva
Obiet_Convergenza_Competività	ID_Regione	Codice identificativo delle Regioni obiettivo "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione"
	Regioni_Ob	Denominazione delle Regioni obiettivo "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione"
Aree_Cooperazione_EU	COD_PRO	Codice delle Aree obiettivo "Cooperazione territoriale europea": province ammissibili ai finanziamenti per i programmi di cooperazione transfrontaliera
	NOME_PRO	Denominazione delle Aree obiettivo "Cooperazione territoriale europea": province ammissibili ai finanziamenti per i programmi di cooperazione transfrontaliera
CAPITOLO 4		
Circos_Turistiche	CodCircT	Codice delle circoscrizioni turistiche
	Nome	Denominazione delle circoscrizioni turistiche
ASL	CodASL	Codici delle aziende sanitarie locali concatenato con il codice della regione
	CodASL1	Codici delle aziende sanitarie locali nei comuni di Roma e Torino
	Nome	Denominazione delle aziende sanitarie locali dei comuni di Roma e Torino
CAPITOLO 5		
ATO	CodATO	Codice dell'Ambito territoriale ottimale
	Nome	Denominazione dell'Ambito territoriale ottimale
Corpo_Forestale_Stato	CodStaz	Codice identificativo del Comando di stazione del Corpo Forestale dello stato
	Nome	Denominazione dei comandi di stazione del Corpo Forestale dello stato
Dir_Aeroportuali	CodDirAer	Codice identificativo della Direzione aeroportuale Enac
	Nome	Denominazione delle direzioni aeroportuali Enac
Dir_Regionali	CodDirReg	Codice identificativo delle direzioni regionali Enac
	Nome	Denominazione delle direzioni regionali Enac
Dir_Operazioni	CodDirOpe	Codice identificativo della Direzione delle operazioni Enac
	Nome	Denominazione della Direzione delle operazioni Enac
Aeroporti	PRO_COM	Codice del Comune dove ha sede l'aeroporto
	LocAerop	Denominazione della località dove è situato l'aeroporto
	Nome	Denominazione dell'aeroporto
	Altri	Denominazioni della località dove è situato l'aeroporto secondario del Comune
CodAvvPostale	CAP	Codice territoriale dei Cap
Distretti_Telefonici	Prefisso	Prefisso telefonico
CAPITOLO 6		
CC_Stazioni	PRO_COM	Codice del Comune dove è situata la stazione dei Carabinieri

Tabella 1. segue - Elenco dei file geografici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file geografico (*.SHP)	Nome Variabile	Descrizione
	NOME_COM	Denominazione del Comune dove è situata la Stazione dei Carabinieri
CC_Tenenze	CodTenenze Nome	Codice identificativo delle Tenenze dei Carabinieri Denominazioni delle competenze territoriali delle Tenenze dei Carabinieri
CC_Interregionali	CodInt NomeInt	Codici dei comandi interregionali dei Carabinieri Denominazioni dei comandi interregionali dei Carabinieri
CC_Regionali	PRO_COM CodComand Nome	Codice del Comune dove è situato il Comando regionale dei Carabinieri Codici dei comandi regionali dei Carabinieri Denominazione del Comune dove è situato il Comando Regionale
Comandi_GDF	CodGDF Nome	Codice identificativo del Comando della Guardia di finanza Denominazione dei Comandi della Guardia di finanza
Direzioni_Marittime	COD_PRO Nome	Codice della Provincia dove è situata la Direzione marittima Denominazione della località dove è situata la Direzione marittima
Capitanerie	PRO_COM Sede	Codice del Comune dove è situata la Capitaneria di porto Denominazione della località dove è situata la Capitaneria di porto
Comandi_VVFF	COD_PRO NOME_COM	Codice della provincia dove è situato il comando dei Vigili del fuoco Denominazione del Comune dove è situato il comando provinciale dei Vigili del Fuoco
CortiAppello	CodCApp NOME_COM	Codice della Corte di appello Denominazione del Comune dove è situata la Corte di appello
Tribunali	CodTrib NOME_COM	Codice del Tribunale Denominazione del Comune dove è situato il Tribunale
GiudiciPace	CodGPace NOME_COM	Codice del Giudice di pace Denominazione del Comune dove è situato il Giudice di pace
CAPITOLO 7		
nuts2	NUTS2 NOME_NUTS2	Nomenclatura unità territoriali per le statistiche Denominazione unità territoriali per le statistiche
SII_01	CODSLL01 SLL2001 DI01	Codici dei sistemi locali del lavoro - anno 2001 Nome dei sistemi locali del lavoro - anno 2001 Descrizione dei SII di piccola e media impresa 2001 (Distretti industriali)
SII_91	CODSLL91 SLL1991 DI91	Codici dei sistemi locali del lavoro - anno 1991 Nome dei sistemi locali del lavoro - anno 1991 Descrizione dei SII di piccola e media impresa 1991 (Distretti industriali)

Tabella 1. segue - Elenco dei file geografici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file geografico (*.SHP)	Nome Variabile	Descrizione
SII_81	CODSLL81	Codici dei sistemi locali del lavoro - anno 1981
	SLL1981	Nome dei sistemi locali del lavoro - anno 1981
SII_01_Specializzazioni	CodSpec	Codice sottoclasse di specializzazione produttiva prevalente SII 2001
	Desc	Descrizione della sottoclasse di specializzazione produttiva prevalente SII 2001
CAPITOLO 8		
Diocesi_07	Cod_Diocesi	Codici delle diocesi
	Nome	Denominazione delle diocesi
Regioni_Ecclesiastiche	CodRegEc	Codici delle regioni ecclesiastiche
	Nome	Denominazione delle regioni ecclesiastiche

Tabella 2. - Elenco dei file alfanumerici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file alfanumerico (*.xls)	Nome Variabile	Descrizione
CAPITOLO 1		
1C_DatiTerritoriali	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Nome_Regione	Denominazione delle 20 regioni italiane
	Cod_Nuts1	Codice nomenclatura delle unità territoriali per la statistica al livello 1 elaborata da Eurostat
	Nome_Nuts1	Denominazione nomenclatura delle unità territoriali per la statistica al livello 1 elaborata da Eurostat
	Cod_Nuts2	Codice nomenclatura delle unità territoriali per la statistica al livello 2 elaborata da Eurostat
	Nome_Nuts2	Denominazione nomenclatura delle unità territoriali per la statistica al livello 2 elaborata da Eurostat
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Nome_Provincia	Nome delle 107 province italiane
	Sigla	Sigla delle 107 province italiane
	Cod_Nuts3	Codice nomenclatura delle unità territoriali per la statistica al livello 3 elaborata da Eurostat
	Nome_Nuts3	Denominazione nomenclatura delle unità territoriali per la statistica al livello 3 elaborata da Eurostat
	Pro_Com_05	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 103 province italiane (anno 2005)
	Pro_Com_06	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni italiani
	Zona_Altimetrica	Classificazione dei comuni italiani per zona altimetrica (1=montagna interna, 2=montagna litoranea, 3=collina interna, 4=collina litoranea e 5=pianura)
	Litoraneità	Classificazione dei comuni italiani per litoraneità (1=litoraneo, 0=non litoraneo)
	Montanità	Classificazione dei comuni italiani per grado di montanità (M=montano, P=parzialmente montano, N=non montano)
	Gado_Urbanizzazione	Classificazione dei comuni italiani per grado di urbanizzazione (1=Basso 2=Medio e 3=Alto)

Tabella 2. segue - Elenco dei file alfanumerici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file alfanumerico (*.xls)	Nome Variabile	Descrizione
1C_IsoleMarittime	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni italiani
	Cod_Is_Marittima	Codice delle isole marittime minori
	Nome_Isola	Denominazione delle isole marittime minori
	Arcipelago	Denominazione dell'arcipelago
	Comunità_Isolana e d'Arcipelago	Denominazione delle Comunità Isolane e d'arcipelago
CAPITOLO 2		
2B_Comunità_Montane	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni italiani
	Cod_Comunità_Montana	Codice delle Comunità montane
	Nome_Comunità_Montana	Denominazione delle Comunità montane
	Nome_Comunità_Tedesco	Denominazione delle Comunità montane italiane in lingua tedesca relative alla provincia autonoma di Bolzano
CAPITOLO 3		
3C_Bacini_CPI	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia *	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com *	Codice del Comune dove risiede il centro per l'impiego riferito all'anno 2005
	Nome_CPI	Denominazione del centro per l'impiego
	Nome_Comune	Denominazione del comune ove risiede il centro per l'impiego
3D_Agenzia_Demanio	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Struttura	Codice delle strutture territoriali
	Strutture_Territoriali	Denominazione delle strutture territoriali
	Pro_Com_Strutture	Codici dei comuni ove sono situate strutture territoriali
	Sede_Strutture_Territoriali	Denominazione dei comuni risiede la struttura territoriale
	Pro_Com_Sportelli	Codici dei comuni ove sono situati gli sportelli operativi territoriali
	Sportelli_Operativi_Territoriali	Denominazione degli sportelli operativi territoriali
3E_Agenzia_Entrate	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice del Comune ove risiede l'Ufficio delle entrate
	Sede_Ufficio	Denominazione della località ove risiede l'ufficio delle entrate
	Sigla	Sigla della provincia
	ID_Ufficio	Numero identificativo dell'Ufficio delle entrate
3G_Agenzia_Dogane	Nome_Ufficio	Denominazione dell'Ufficio delle entrate
	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)

Tabella 2. segue - Elenco dei file alfanumerici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file alfanumerico (*.xls)	Nome Variabile	Descrizione
3H_Distretti_Industriali	Codice_Ufficio	Codice dell'Ufficio delle dogane
	Nome_Ufficio	Denominazione dell'Ufficio delle dogane
	Comune_competenza	Comune di competenza dell'Ufficio delle dogane
	Provincia di competenza	Provincia di competenza dell'Ufficio delle dogane
	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni italiani
	Nome_Distretto_Industriale_Regionale	Denominazione dei distretti industriali regionali (Ipi)
	Cod_DI_Regionali	Codice dei distretti industriali regionali
	Specializzazione_DI	Specializzazioni dei distretti industriali regionali
	Specializzazione_DI_Normalizzata	Specializzazioni dei distretti industriali regionali normalizzate
	Cod_Specializzazione_DI_Normalizzata	Codici di specializzazione dei distretti industriali regionali
3I_Convergenza competitività	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	ID_Regione	Numero identificativo delle Regioni obiettivo "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"
	Regioni obiettivo "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"	Denominazione della regione obiettivo convergenza e competitività
	Tipo_Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo dell'aiuto di Stato
3J_Aree_Coop_EU	Provincia	Denominazione della Aree obiettivo "Cooperazione territoriale europea": province ammissibili ai finanziamenti per i programmi di cooperazione transfrontaliera
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
CAPITOLO 4		
4C_Circos_Turistiche	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni di competenza delle Circoscrizioni turistiche
	Codice_Circoscrizione turistica	Codice delle circoscrizioni turistiche
4F_Asl	Nome_Circoscrizione turistica	Denominazione delle circoscrizioni turistiche
	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni di competenza delle aziende sanitarie locali
	Asl	Codice delle aziende sanitarie locali
	Asl_Reg	Codice delle aziende sanitarie locali concatenato con il codice delle regioni
CAPITOLO 5		
5B_ATO	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)

Tabella 2. segue - Elenco dei file alfanumerici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file alfanumerico (*.xls)	Nome Variabile	Descrizione
5D_CFS	Nome_Comune	Denominazione dei comuni di competenza degli ambiti territoriali ottimali
	Cod_ATO	Codice regionale degli ambiti territoriali ottimali
	Nome_ATO	Denominazione degli ambiti territoriali ottimali
	Sede	Denominazione della sede del Comando del Corpo forestale dello stato
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni di competenza della sede del Comando del Corpo forestale dello stato
	Provincia	Denominazione della provincia
	Regione	Denominazione della regione
	Pro_Com	Codice dei comuni di competenze della sede del Corpo forestale dello stato
	TuttoOParte	Grado di copertura del territorio
	Tipologia	Tipo di comando
5E_Anas	Cod_Regione_Compartimento	Codice della regione di competenza dei Compartimenti di viabilità regionale Anas
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Compartimento_Anas	Denominazione dei Compartimenti di viabilità regionale Anas
5G_Aeroporti	Nome_Sezione_Anas	Denominazione delle sezioni Anas
	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
5G_Dir_Aeroportuali	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice del comune sede dell'aeroporto
	Aeroporti comunitari internazionali	Località della sede dell'aeroporto comunitario internazionale
	Nome Aeroporto	Denominazione dell'aeroporto comunitario internazionale
	ID_Direzione	Numero identificativo della direzione
5G_Dir_Operazioni	Direzioni_Aeroportuali	Denominazione della Direzione aeroportuale
	Provincia	Denominazione delle province di competenza della Direzione aeroportuale
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Regioni	Denominazioni delle regioni di competenza della Direzione delle operazioni
5G_Dir_Regionali	ID_Direzione	Numero identificativo della direzione
	Direzioni operazioni	Comune della sede della Direzione delle operazioni
	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
5H_Poste_Italiane(CAP)	Regioni	Denominazione delle regioni di competenza della Direzione regionale
	ID_Direzione	Numero identificativo della direzione
	Direzione_Regionale	Denominazione della Direzione regionale
	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
5I_Distretti_Telefonici	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni italiani
	Codice_Avviamiento_Postale	Elenco dei codici di avviamento postale relativo

Tabella 2. segue - Elenco dei file alfanumerici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file alfanumerico (*.xls)	Nome Variabile	Descrizione
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni italiani
	Prefisso	Prefisso telefonico
	Sigla_Prov	Sigla delle province italiane
CAPITOLO 6		
6B_CC_Stazioni	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com_Sede	Codici dei comuni dove risiede la stazione dei Carabinieri
	Località	Località dove risiede la stazione dei Carabinieri
	Comuni_Sede	Comune dove risiede la stazione dei Carabinieri
	Pro_Com_Competenza	Codici dei comuni di competenza della stazione dei Carabinieri
	Comuni_Competenza	comuni di competenza della stazione dei Carabinieri
	Provincia	Denominazione della provincia del comune di competenza della stazione dei Carabinieri
6B_CC_Tenenze	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Località	Località dove risiede la Tenenza dei Carabinieri
	Comune_Sede	Comune dove risiede la Tenenza dei Carabinieri
	Comune_Competenza	comuni di competenza della tenenza dei carabinieri
	ID_tenza	Identificativo della Tenenza
	Provincia	Provincia del comune di competenza
6B_CC_Comandi_Interregionali	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Regione	Denominazione della regione di competenza del Comando Interregionale dei Carabinieri
	Pro_Com	Codice dei comuni ove risiedono le sedi dei Comandi Regionali dei Carabinieri e dei Comandi Interregionali dei Carabinieri
	Codice_Interregionale	Codice Interregionale del Comando dei Carabinieri
	Comando_Regionale_Sede	Comune ove risiede il Comando Regionale dei Carabinieri
	Comando_Interregionale_Sede	Comune ove risiede il Comando Interregionale dei Carabinieri
	Nome_Comando_Interr	Denominazione del Comando Interregionale dei Carabinieri
6C_Comandi GDF	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Regione	Denominazioni delle regioni di competenza del Comando della Guardia di finanza
	ID_Comando	Numero identificativo del Comando della Guardia di finanza
	Comandi Interregionali	Denominazioni dei Comandi Interregionali della Guardia di finanza
6D_Capitanerie	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)

Tabella 2. segue - Elenco dei file alfanumerici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file alfanumerico (*.xls)	Nome Variabile	Descrizione
	Capitanerie_Porto	Denominazione della località in cui è presente una capitaneria di porto
6D_Direzioni_Marittime	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Regione	Denominazione delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Direzioni_Marittime	Denominazioni delle province di competenza e di residenza delle direzioni marittime
6E_Comandi_VVFF	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Comando_VVFF	Denominazione delle province di competenza del Comando dei Vigili del fuoco
6F_Corti_d'Appello	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni di competenza delle Corti di appello
	Corte_di_Appello	Denominazione della Corte di appello
	Cod_Corte_di_Appello	Codice della Corte di appello
	Sezione_Minorenni_Corte_di_Appello	Denominazione della sezione minorenni della Corte di appello
	Cod_Sezione_Minorenni	Codice della sezione minorenni della Corte di appello
	Corte_di_Assise	Denominazione della Corte di assise
	Cod_Corte di Assise	Codice della Corte di assise
	Corte di Assise di Appello	Denominazione della Corte di assise di appello
	Cod_Corte di Assise di Appello	Codice della Corte di assise di appello
	TribunaleMinorenni	Denominazione del Tribunale dei minorenni
	Cod_TribunaleMinorenni	Codice del Tribunale dei minorenni
	6GH_Giustizia	Cod_Regione
Cod_Provincia		Codice delle 107 province italiane
Pro_Com		Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
Nome_Comune		Denominazione dei comuni di competenza del Tribunale e del Giudice di pace
Tribunale		Denominazione del Tribunale
Cod_Tribunale		Codice del Tribunale
Sezione_Distaccata_Tribunale		Sezione distaccata del Tribunale
Cod_Sezione_Tribunale		Codice della sezione del Tribunale
Giudice_di_Pace		Denominazione degli uffici dei Giudici di pace
Cod_Giudice_Pace		Codici degli uffici dei Giudici di pace
CAPITOLO 7		
7B_SLL_DI	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codice dei comuni concatenato con il codice delle 107 province italiane (anno 2006)
	Nome_Comune	Denominazione dei comuni italiani
	Cod_SLL_01	Codice di classificazione dei sistemi locali del lavoro relativi all'anno 2001
	SLL_01	Denominazione dei sistemi locali del lavoro relativi all'anno 2001

Tabella 2. segue - Elenco dei file alfanumerici e delle variabili contenuti nel Cd-rom

Nome file alfanumerico (*.xls)	Nome Variabile	Descrizione
	Specializzazioni_DI_Istat_2001	Denominazione delle specializzazioni dei Distretti industriali Istat relativi all'anno 2001
	Cod_SLL_91	Codice di classificazione dei sistemi locali del lavoro relativi all'anno 1991
	SLL_91	Denominazione dei sistemi locali del lavoro relativi all'anno 1991
	Specializzazioni_DI_Istat_1991	Denominazione delle specializzazioni dei Distretti industriali Istat relativi all'anno 1991
	Cod_SLL_81	Codice di classificazione dei sistemi locali del lavoro relativi all'anno 1981
	SLL_81	Denominazione dei sistemi locali del lavoro relativi all'anno 1981
7C_SLL_Specializzaz	Cod_SII_01	Codice di classificazione dei sistemi locali del lavoro relativi all'anno 2001
	SII_01	Denominazione dei sistemi locali del lavoro relativi all'anno 2001
	Sotto-classe	Codice della sottoclasse di specializzazione produttiva prevalente SII
	Sotto-classe_Specializzazione	Descrizione della sottoclasse di specializzazione produttiva prevalente SII
CAPITOLO 8		
8AB_Diocesi	Cod_Regione	Codice identificativo delle 20 regioni italiane
	Cod_Provincia	Codice delle 107 province italiane
	Pro_Com	Codici dei comuni di competenza delle diocesi
	Comune	Denominazione dei comuni di competenza delle Corti di appello
	Diocesi	Denominazione delle diocesi
	Cod_Diocesi2007	Codice delle suddivisioni del territorio italiano per diocesi
	Regione_Ecclesiastica	Denominazione delle regioni ecclesiastiche
	Cod_Regione_Ecclesiastica	Codice relativo delle suddivisioni del territorio italiano per regione ecclesiastica

n.b. Nel file 3_C_CPI i codici della provincia e del comune si riferiscono all'anno 2004

Atlante
di geografia statistica
e amministrativa
Edizione 2009

L'edizione 2009 dell'Atlante di geografia statistica e amministrativa è la versione aggiornata e rivista del precedente lavoro realizzato dall'Istat nel 1997. Da quella prima importante esperienza la nuova edizione si propone di aumentare il numero di partizioni territoriali disponibili per l'utente. Alle delimitazioni di natura amministrativa, aggiornate all'ultima data disponibile, ne sono state affiancate alcune che caratterizzano la natura del territorio italiano. Il quadro viene completato con l'inserimento delle principali partizioni territoriali utilizzate in ambito più propriamente statistico, quali ad esempio i sistemi locali del lavoro. Uno dei principali obiettivi del volume è quello di essere un prodotto fruibile dagli utenti che si occupano di analisi e studio del territorio, grazie anche alle informazioni geografiche contenute del Cd-Rom allegato. I singoli capitoli sono organizzati per unità funzionale e il punto di osservazione viene quindi spostato dalle amministrazioni centrali dello Stato, come era stato fatto nel precedente volume, ai raggruppamenti funzionali con i quali le amministrazioni centrali e gli enti periferici si articolano sul territorio.

Atlas
of Statistical
and Administrative Geography
2009 Edition

The 2009 edition of the Atlas of Statistical and Administrative Geography is the updated and revised edition of previous work published in 1997 by Istat. Starting from the first important experience this new edition makes more detailed territorial breakdowns for the users available. The administrative boundaries, have been updated with the most recent results, features describing the Italian territory have been added. The main territorial breakdowns used in the statistical field have been put in, such as the Local Labour Market Areas so as to give a full picture. Due to the geographical information on the enclosed CD-Rom, an important objective of the volume is for it to be used as a useful/enjoyable tool for users that deal with analysis and studies of the territory. Each chapter is organised as a functional unit and the focus therefore, moved from the Central Government Bodies, as in the previous volume, to the functional groups with which the Central Government Bodies and Decentralized Bodies operate at territorial level.

1F012009017000005

ISBN 978-88-458-1609-3



€ 30,00